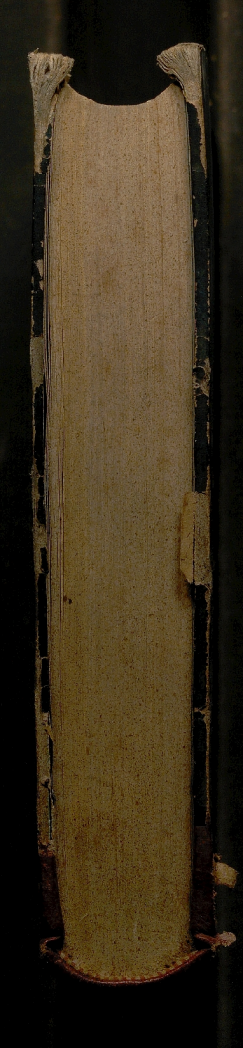
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ROMANO
STORIA E TEORIA DEL DIRITTO
S. M.
ARM. III
PAL. XV
1
UNIVERSITÀ DI BARI

COSE

PENALI

BIBLIOTECA
FACOLTÀ GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ - BARI
XXI
B
24
SEMINARIO GIURIDICO

L. S.







BIBLIOTECA
UNIVERSITÀ - BARI
XXI
B
24
FACOLTÀ GIURISPRUDENZA
SEMINARIO GIURIDICO

Nunc est loquendum de gubernandum
Regnum ad turpia deciit

DONO del Prof. STELLA MARANCA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI BARI Seminario Giuridico

LA NEMESI

RIVISTA PERIODICA DI DIRITTO PENALE

PER CURA

DI

ERRICO PESSINA E PIETRO SELLITTO

ANNO PRIMO

Quaderno 5 e 6.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI - BARI
SEMINARIO GIURIDICO
N. d'inv. 66432

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FEDERICO VITALE
2 e 4 — Largo Regina Coeli

1864

INDICE

Dell'emenda penale, *pel Prof.* Pietro Ellero. . . . pag. 249
Alcune considerazioni su la pretesa necessità della pena di morte, *pel Prof.* Thonissen. . . . . » 293

ESAME DELLA GIURISPRUDENZA

I. — *Arresto della Corte di Cassazione di Napoli de'* 12 *febbraio* 1864 — sul ricorso di Giovanni Alonzi — G. C. Imbriani. . » 318
II. — *Arresto della Corte di Cassazione di Francia de'* 18 *giugno* 1863 — sul risorso Lecour — P. Sellitto. . . . . » 322

BIBLIOGRAFIA

I. Sulla riabilitazione de'condannati, Trattato di Nicola Alianelli . . . . . » 328
II. Discorso profferito alla corte di cassazione delle provincie napolitane, il dì 7 gennaio 1864 dall'Avv. Generale Giovanni de Falco — Prof. Errico Pessina. . . . . » 331
III. Cenno intorno le pubblicazioni piu' recenti di diritto penale in Germania. . . . . » 333

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Corte di cassazione di Napoli.

I. — *Arresto de'* 14 *settembre* 1863 — Causa Berardi . . . » 336
II. — » *de'* 17 *febbraio* 1864 — Causa Proc. gen. presso la Corte di appello di Napoli. . . . . » 347
III. — » *de'* 17 *febbraio* 1864 — Causa di Falco . . . » 349
IV. — » *de'* 30 *marzo* 1864 — Causa Amm. delle gabelle . » 352

Corte di cassazione di Milano.

I. — *Arresto de'* 17 *novembre* 1863 — Causa Roncaglio. . . » 353
II. — » *de'* 26 *novembre* 1863 — Causa Bruno. . . . » 355
III. — » *de'* 2 *dicembre* 1863 — Causa Moisè. . . . . » 358
IV. — » *de'* 3 *dicembre* 1863 — Causa Mearelli . . . » 160
V. — » *degli* 11 *maggio* 1864 — Causa Bertani. . . . » 162

GIURISPRUDENZA STRANIERA

Corte di cassazione di Francia.

I. — *Arresto de'* 7 *febbraio* 1863 — Causa Jourdan. . . . » 368
II. — » *de'* 17 *aprile* 1863 — Causa Heiriès. . . . . » 369
III. — » *de'* 4 *giugno* 1863 — Causa Norbel . . . . » 371
IV. — » *de'* 18 *giugno* 1863 — Causa Troublè. . . . » 372
V. — » *de'* 24 *aprile* 1863 — Causa Buer. . . . . » 373

AVVISO

Nel prossimo mese di giugno verrà fuori il 1.° quaderno del secondo semestre; e la Direzione può assicurare che d'ora innanzi pubblicherà in ciascun mese un quaderno di p. 64 in 8°, senza alcun ritardo.

Chi vuole associarsi al secondo semestre, è pregato di spedire il suo indirizzo ed il prezzo, giusta le condizioni, al sig. Pietro Sellitto nell'Ufficio della Rivista, strada Foria n. 148.

30 Maggio 1864.

LA NEMESI

RIVISTA PERIODICA DI DIRITTO PENALE

Anno I. — Quaderno 5. e 6.

DELLA EMENDA PENALE

« Sapienza e amore e virtute. »

1.°

RAGIONE DELLO SCRITTO

Il pensiero di ufficio emendativo nell'inflizione stessa delle pene risale sino ai principj della società cristiana, ispirata all'esempio del divino Maestro che si offerse olocausto per la rigenerazione morale della umanità, travolta in tutte le turpitudini del vizio. La chiesa esercitò primamente quest'ufficio nell'ordine religioso e disciplinare; poi, quando il volontario esautoramento delle potestà temporali le concesse d'assumere funzioni propriamente civili, anche nell'ordine politico. Mentre le altre teocrazie volsero la penalità a ministero di espiazione, la teocrazia romana pose piuttosto cura al ravvedimento de' rei; e la pena fu per essa *penitenza* e *conversione* la sua causa giustificativa e finale. Successero tempi di decadenza; ma troppo erano insite al cristianesimo le idee di carità, di perdono, di pentimento, di redenzione, perchè potessero in cristianità venire abbandonate. La moderna filantropia, con questa santa eredità di principj e di affetti, si trovò in faccia ad istituzioni penali feroci, e, nel considerar l'uomo strumento a'pubblici interessi, tuttora pagane. Ciò non ostante, essa non indietreggia, e propugna in tutti i paesi civili la causa del bene: onde venne quel nuovo modo di riguardare ed esercitare le punizioni, che

si chiama *sistema penitenziario*, e quella nuova disciplina, che si chiama *scienza delle prigioni*.

La reale Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena seguiva questo generoso moto, quando aperse un concorso letterario sul seguente tema: « Additare i mezzi più atti a procurare il miglioramento morale de'carcerati, per restituirli, espiata la pena, alla patria senza danno di essa. Parlare dell'istruzione e del lavoro che meglio a cotali uomini sarebbe conveniente: mostrare i vantaggi che produrrebbe fra noi una *società di patronato pei liberati dal carcere*, od altra consimile, specialmente pei giovani: proporre infine le norme più atte a regolarla e favorire.» — Sciaguratamente, questo incitamento a nobili fatiche giugne in circostanze avverse a tranquilli e meditati studj, preda come è la nazione all'ansia d'incerta sorte, e più colpita di smarrimento, che infiammata di quello ardore che crea le opere grandi. Tuttavolta, non sarebbe vergogna se un tale appello rimanesse senza ascolto; e non sarebbe meglio ardire cosa superiore alle proprie forze, che astenersi neghittosamente? Per questa ragione io mi accinsi a pertrattare il tema, su cui verte il suindicato quesito; discorrendo della *emenda penale* in guisa breve e rapida, consona a'tempi agitati, ne'quali la fortuna di un libro non può essere certo raccomandata a prolisse digressioni.

L'ordine con cui intendo svolgere gli argomenti sarà il seguente; e non sembrino una esuberanza le lunghe premesse che dovrò fare. Anzi tutto considererò quale sia lo intento principale e la natura propria della pena (2.°), e quali gli scopi, e i caratteri accessorj (3.°). Dimostrerò appresso qual luogo occupi ed a qual titolo la emenda nella penalità (4.°), e com'essa sia subordinata alle necessità penali (5.°). Di tal guisa entrerò nel campo vero della quistione, e indicherò come la emenda stessa sorga nel patimento (6.°), nella cura (7.°), nel lavoro (8.°), nell'istruzione (9.°), nell'educazione (10.°), e nell'interesse destramente suscitato (11.°). Indi farò aperto che possa l'opera pubblica (12.°) e che la privata (13.°) in questo santo apostolato di moralità, e chiuderò con dire de'patronati (14.°), in che l'opera privata s'esercita. Se mai è bisogno di simpatico accordo tra

scrittore e lettori, questo certamente è il caso ; perocchè il cuore più che la mente ispira cotai pietosi studj e scovre arcani regni ; e qui la sola dottrina non approda, ma è d'uopo di «sapienza e amore e virtute ».

2.°

QUALE SIA IL FINE E LA ESSENZA D'OGNI PENA

Qualora le pene, e quindi gli atti, i modi, i luoghi in che si espiano non avessero altro fine, che quello di emendare il colpevole, si potrebbe, anzi si dovrebbe non valersi di esse che a questo fine, e preterire da ogni altra considerazione e riguardo. Ma se hanno un fine diverso, ne viene necessità che la emenda, e conseguentemente l'opera con che si vuol attuare, debbano essere ristrette e soggette alle esigenze impreteribili della penalità. Ci furono invero, e ci sono, sistemi e istituti, i quali ravvisano e sanciscono unico o almen precipuo scopo del punire (e insieme fondamento giuridico) il *miglioramento morale* del colpevole ; onde loro riesce facile volgere la pena allo intento vagheggiato, come strumento atto e consecrato a ciò interamente. Però, io penso il contrario ; e pertanto m'è di mestieri divisare il fine, divisare le condizioni essenziali della pena, affinchè la mia ricerca, mirando all'obbietto, ch'è tema e titolo di questo saggio, non prescinda e travii dai limiti impostile dalla necessità delle cose.

La società per provvedere alla tutela giuridica ha dovere e dritto d'interdire certe azioni, con opportune comminatorie; ma essa stessa ha de'limiti di eterna ragione e nel dichiarare i delitti e nello statuire le pene. Vale a dire, essa non può incriminare se non le lesioni del diritto, e non può reprimere se non in quelle guise, che ad avversar le lesioni si mostrano idonee, con che però non si trascenda, nè si violi mai l'augusta personalità di ciascun uomo. La *legittimità del ministero penale* risiede in ciò, che non vi può essere stato senza legge, nè perfetto convivio senza stato, nè conseguimento del fine cui l'uomo è preordinato senza convivio perfetto. E quindi la necessità della

pena si rannoda alle necessità coordinate della sovranità, della moralità, mercè cui si sale alla *necessità dell'ordine eterno*, a Dio.

Il principio giustificativo del dritto di punire ci avverte del *fine* ultimo cui è indirizzato, il quale altro non può essere che la *conservazione dell'ordine*, non già morale o politico, come taluno ha detto, ma propriamente *giuridico*. La spada è posta in mano alla giustizia sociale, non perchè essa o vendichi l'offesa, o rimuneri la colpa, reintegri la moralità, o procacci l'utilità: è posta perchè il patrimonio de'diritti pubblici e privati si serbi illeso. Se non che, questo è il fine remoto e mediato del punire; e quindi esso ha bisogno di un mezzo con cui si raggiunga, e il quale rispetto alla pena viene ad essere fine immediato e prossimo. Come si può serbare illeso il patrimonio de'diritti individuali e comuni? — Lo si può col prevenire, col respingere, col risarcire la lesione; ma questo si ottiene coi provvedimenti di polizia, di difesa, di ragion civile; e questo sta fuori dall'ambito penale. Il compito peculiare invece delle funzioni punitive nella società consiste nel rimuovere dalla lesione giuridica, o più brevemente dalla *ingiuria*, mediante la minaccia irrogatoria, e in caso di sua frustraneità mediante la irrogazione effettiva d'un castigo. Non senza ragione dico, che la irrogazione segue in caso di frustraneità della minaccia; perchè davvero non è che per eccezione che la minaccia s'attua, e s'attua perchè cadde vana; mentre non si punisce già il delinquente pel suo spregio alla legge, sì per la necessità di corroborare la legge, e dimostrare che la minaccia non sia un'inutile pompa, un ridevole spauracchio. Se non si avessero più a temere futuri misfatti, l'ultimo delinquente si potrebbe sì vegliare, custodire e costringere alla soddisfazion privata, ma non si potrebbe più punire, perchè mancherebbe alla pena il suo fine proprio. Laonde scorgesi che la pena mira ai delinquenti futuri, e non a quello che percuote; e perciò coloro che il fine della stessa riposero nella sua esemplarità, nell'intimidazione, nel costringimento morale, comunque errassero o nel fondare su ciò la sua giustificazione e il suo fine ultimo, o nel soggettare a questo fine pratico le prerogative inviolabili dell'uomo, miravano dritto alla meta.

È d'uopo tener fermi questi principj, perchè generalmente s'inchina troppo a vedere nel paziente consumarsi il fine della pena, quasi indiritta soltanto a lui; mentre lo è ad esso non più che ai terzi, e ad esso e a tutti non per quel delitto che si castiga in lui, ma pei futuri temuti. Parrà ardimento il dirlo, pure il delinquente nell'atto che subisce la pena non è che uno *strumento*; costretto a offerire in sè un terribile esempio, una terribile prova della inevitabilità delle minacce penali, acciocchè tutti i possibili delinquenti (lui compreso) si distolgano dalle vie prave. Veramente ciò umilia la umana dignità; però non la calpesta, primamente perchè il reo si pose in cotesta umiliazione col suo delitto, volontariamente si rese strumento della legge: poi perchè la società valendosi di esso non può offendere l'augusto carattere della personalità, non può in lui misconoscere la immagine di Dio. Non è questo uno strumento inanimato, ma sì uno strumento che palpita e ragiona e vuole, uno strumento ch'è *persona*, tale quindi che ha diritti inviolabili, contro cui si spezza ogni vanto, ogn'ingiusta pretesa di tutto il corpo sociale. Di tal guisa le pene capitali, e tutte quelle che violano nel paziente dei diritti inviolabili, dimostransi senz'altro illegittime; avvegnacchè l'uomo (anche il reo de' più atroci misfatti) ha un fine a sè; e contro questo fine non può andare la società, la quale fu istituita ad agevolargli quel fine, e non a conculcarlo.

Se l'uomo violatore dell'altrui diritto diventa nella pena uno strumento della legge, in quanto però non si vilipenda in lui la qualità di persona, a che dev'essere volto cotale strumento? In altre parole, conosciuto il fine della pena, e in ispecie della esecuzione della medesima, quale è la sua essenza, quale il mezzo pratico con che raggiunge il suo fine? — Essa, fu detto, deve provvedere alla tutela dei diritti, allontanando dalle infrazioni della legge (e per essa del patrimonio giuridico dei cittadini e dello stato) coloro cui si rendessero inutili altri ostacoli al delinquere, come la innata benevolenza, il precetto morale e religioso, il giudizio popolare, la riazione privata, e via dicendo. Essa deve provvedere a ciò con un *motivo sensibile*, ognuno lo accorda; ma questo motivo dev'essere un piacere o

un dolore, un consiglio amorevole, o un flagello inesorabile? Non muoverei questi dubbj, se specialmente oggidì certe scuole oltramontane non facessero della pena un'istituto ascetico; ma soggiungo che è uno stravolgere ogni idea di penalità, uno snaturare la pena. Ve'dire che, piaccia o non piaccia, altro è penitenza ed altro è pena, e questa è per lo appunto un *dolore*, non può essere che un dolore. Chi v'incorre non s'aspetti pietà; non è più tempo; egli deve soffrire reali tormenti, cui potrà addolcire e volgere a bene la carità fraterna (12.° 13.°), e più l'animo pentito e assenziente al meritato castigo; ma intanto la legge ha il suo effetto.

3.°

COME VI SIANO NELLA PENALITA' SCOPI E POTERI CONVERGENTI

Se ciò che costituisce la pena è un patimento materialmente inferto, e ciò che la legittima è la sua idoneità a respingere dalle offese coloro che vi son proni, ne viene che gli altri caratteri e gli altri scopi che si sogliono assegnare alla pena rimangono accessorj e subordinati al carattere ed allo scopo antedetti. Dirò inoltre che, eliminato dal ministero penale qualunque ufficio espiatorio, o rimuneratorio del male pel male, in quanto pena, non ha altro carattere che l'afflizione, altro scopo che la contropposizione ai delitti. Per modo che la natura e il grado delle pene dovrebbero essere determinati e commisurati secondo questo solo criterio, quando il ministero penale non si accompagnasse ad altro social ministero; quando un altro diritto, oltre al diritto di punire, non si esercitasse praticamente nelle tremende funzioni della penalità. In vero, dove le pene fossero statuite pel solo diritto di punire e non fossero quindi che inflizioni corroboranti le comminatorie della legge, atte ad avversarne le violazioni, si arguirebbe molte tra le medesime essere inadeguate, eccessive. Anzi dovendosi la forza della pena (*controspinta*) determinare e commisurare giusta la sua efficacia e il bisogno di rintuzzar la forza del movente al delinquere (*spinta*), avrebbersi un' economia e una proporziona-

lità penale non sempre rispondenti al costume. E se nelle comminazioni ed esecuzioni penali, il legislatore non avesse altra vista che il diritto di punire, qual fu sopra divisato (2.°), gli sarebbero interdette parecchie sanzioni, cui per interesse della conservazione sociale potrebbe tuttavia rinunciare. Dunque convien credere che o il principio, la natura e il fine della giustizia punitiva non sono tali, quai furono non ha guari constatati, oppure che qualche altra giustizia le si appaja. Ma che le ragioni sovrallegate della giustizia punitiva sieno le giuste e vere, parmi evidente, e a cui ne dubitasse ancora, farò una sola dimanda: perchè crede egli che il legislatore punisca certe azioni? — Certo, perchè più non si commettano; ma se dal condannato furono già commesse, vuol dire che non si puniscono per riguardo a lui, chè sarebbe inutile, sì per riguardo ai delinquenti a venire, nel cui novero sta anche il punito. E ciò riducendo a un principio, risulta quanto fu detto: essere la pena in sè stessa e null'altro che un motivo sensibile opposto dal sovrano alle mire malvagie, affinchè non prorompano negli atti vietati. Ma se così è, non tutte le pene che furono eziandio da provvidi legislatori statuite, sarebbero giustificate; onde è necessità ricorrere ad altro istituto coinvolto, coordinato, cospirante all'istituto proprio delle pene, e questo è il *diritto e l'esercizio della difesa*.

Niuno (ch'io mi sappia) ha avvertito questa simultanea coesistenza e coefficacia del diritto di punizione e di difensione, e relativo esercizio; sebbene se ne scambiassero gli ufficj, tantochè per taluno la pena non è che difesa. Pure io non dubiterei asserire, come che sembri un paradosso, che nelle funzioni penali, quali hanno oggidì luogo tra'popoli, non si esercita solo il diritto di pena, ma anco quello di difesa nel suo triplice aspetto, secondo che mira al passato, al presente e al futuro; e da ciò forse ha proceduto che molte scuole (ed una celebratissima) non sceverando l'uno dall'altro, errassero. Quando altrimenti si provvedesse alla difesa individuale e sociale, il diritto di punire potrebbe attuarsi scompagnato da quella; ma si è preferito attuare insieme con esso quella parte di difesa che si contrappone alle offese criminali. Nè ciò ripugna a giustizia ed a ragione,

semprecchè la forza complessiva del castigo e della ripulsione non sia maggiore a quella, che il diritto di difesa e quello di pena autorizzano. Per avvalorare d'un esempio il mio detto, suppongo un *attentato di perduellione*; se il principe non avesse altra mira, punendolo, che il solo diritto di punire, egli potrebbe limitarsi a un qualche rigore che ispirasse un terror salutare, come la interdizione dagli ufficj civili, la perdita di dignità, una multa, e via dicendo; ma dovendo egli provvedere alla difesa, è obbligato ad assicurarsi del perduelle affinchè non consumi o reiteri il crimine; obbligato a custodirlo, a carcerarlo, per lo meno a bandirlo, se egli teme che ripeta contro lo stato i tristi conati.

Per questo esempio si vede che la difesa (come provvedimento di sicurezza), accoppiandosi alla punizione in una sola sanzione che ambedue realizza, non ostante abbia sola sembianza di pena; che la difesa, dico, si attua in uno o in tutti i suoi tre modi di prevenzione, opposizione e reintegrazione. Siffatto diritto lo ha anche il privato, ma questi non lo può esercitare che nelle forme legali, o quando la società sia impotente o renitente ad esercitarlo per lui. La società intanto ha il diritto e il dovere di assicurare la incolumità giuridica di tutti i suoi membri e di sè stessa, compresa la sua facoltà di punire, che in caso le sia contrastata difende colla guerra. Ch' ella poi colga l'opportunità delle pene, per esercitare quella parte di difesa che verte sui crimini pare dunque provato; giacchè molte sanzioni, e in particolare la lunga protrazione delle pene detentive, dipende da motivi di precauzione, mercè cui fa sì che il reo non possa ulteriormente nuocere. L'*omicidio*, per recare un'altro esempio, cioè il massimo misfatto, se incontra nei codici pene inflessibili, il lunghissimo carcere, e forse il perpetuo, non è tanto per una ragion di repressione penale (coercizione psicologica), quanto per una di prevenzione difensionale (coercizione fisica); chè colui che s'è imbrattato di umano sangue, come belva feroce è da tutti temuto. Anzi taluno non vede in questo caso altra sicurezza che la morte stessa del reo, vede nella sua vita una continua minaccia, un perpetuo pericolo; e lo ammazza; lo ammazza per una mera possibilità, con quanta giustizia poi

ognun sel vegga! Ma queste estreme pene, questa schiavitù diuturna o questa morte, certo non le autorizzerebbe mai il solo fine del punire o del dissuadere con motivi dolorosi, che vuole altro modo, altra misura.

Se i codici penali sono in sè codici di penalità e codici di sicurezza pubblica, e in parte anco di ragion privata, se le pene sono non soltanto pene (nel senso proprio e razionale di questa voce), ma anco provvedimenti di buon governo e di pubblica sicurezza, non possono però esser confusi in essi e snaturati gli attributi della pena e della difesa. Voglio dire, che in nome della pena non si irroghi se non ciò che la pena esige, e in nome della difesa non si operi se non ciò che si esige la difesa; e poichè il dolore, il patimento, il tormento sono caratteri esclusivi della pena, non si aumentino per motivo di difesa. La difesa è coattiva, anzi sorge dalla coattività insita ad ogni diritto; ma non è però autorizzata a procurare altre angustie, altre molestie, che quelle necessarie alla sua effettuazione.

4.°

CHE LE PENE DEBBONSI INDIRIZZARE AL MIGLIORAMENTO DE'COLPEVOLI

Si è veduto che il fine unico della pena è la repulsione dei crimini mediante il terror salutare che sorge da un dolore (2.°), e che però a questo fine si ponno far convergere quelli della prevenzione de'danni, della opposizione e della reintegrazione; ma questi non in virtù del diritto di punizione, sì di quello di difesa, come fini rannodati praticamente a quello, e tuttavia essenzialmente distinti. Però, oltre a questi fini che si sogliono ricercar nelle pene, havvene un altro, la emendazione dei delinquenti, cui propriamente è consecrato questo saggio. Nello antico testamento, innanzi alle atroci sanzioni del legislatore, il profeta (Ezechiele) presente la umanità de'tempi novelli, e fa esclamare Dio: « io non voglio la morte del peccatore, ma che si converta, e viva ». Il cristianesimo accolse questo domma pietoso, e la pena che nell'antica legge era istituto *d'espiazione*,

divien nella nuova istituto *di conversione*, ossivero un lavacro, una purificazione dell'anima. Da ciò ebbe origine e ordinamento il sistema delle penitenze canoniche, mercè cui la chiesa, pur arrogandosi facoltà d'impero, volse le pene ad uno intento di morale rigenerazione del delinquente.

La civiltà, la politica cristiana non possono rinunciare a questo nobile sacerdozio, e nol possono per due ragioni, di cui l'una scende da un principio di moralità, l'altra da un principio di utilità. Facendoci dalla prima, egli è certo che i popoli e per essi gli stati, che sono popoli costituiti, hanno debito di moralità come gl'individui: e sì debbono operare, che il bene sia nella miglior guisa ossequiato ed attuato. Non ponno che per fini giuridici valersi di coazione; non perciò debbono abbandonare i fini etici, se il diritto, se lo stato stesso in tanto han ragione d'essere, in quanto si giustificano per l'ordine morale. Tutte dunque le istituzioni politiche e legali, mentre hanno di mira la conservazione e la prosperità sociale, non ponno prescindere dalla moralità ch'è suprema norma e meta degli esseri intelligenti. E quindi le istituzioni penali non solo hanno ad essere scevre da un'efficacia pervertitrice, e nè anco ostatrice al bene morale di coloro cui si dirigono; ma sì ad essere fornite di un'efficacia migliorativa e rigenerativa. Lo stato fu preordinato all'uopo ch'e' raggiungano il lor fine, *il bene*; laonde debito suo è scortarli a questo fine, avviando a lor profitto morale quello stesso male materiale, che per necessità della tutela sociale loro irroga.

Oltre a codesto motivo altamente disinteressato, che persuade la società a promuovere colle pene il ravvedimento del reo; accennava testè ad un motivo interessato. E questo è, che il ravvedimento giova non solo al colpevole, ma alla società, e ai singoli ch' essa protegge; sì che in questa contingenza coopera alla sicurezza pubblica, coadjuva quella preventiva difesa, che suolsi unire, come fine aggettivo, alle pene: (capitolo precedente). Di fatti l' offeso in molti reati suscitati da livore e nei conati criminosi, e tutti i cittadini in tutti i crimini, temono da un ribaldo impenitente; ma quand' egli sia pentito, siasi mutato in pacifico ed onest' uomo, eccoli sicuri, come se il sepolcro o il carcere lo avessero ingojato.

Rimane soltanto a chiarire che cosa intendasi e vogliasi colla *emenda*; e conosciuto lo argomento e lo intento del presente scritto, ci sarà più agevole svolger quello, e indicare i modi con cui raggiunger questo.—Noi intendiamo e vogliamo che un delinquente, sul cui capo pesa il rigore, non solo non s'incallisca nella colpa, o si depravi; ma prenda orrore della colpa commessa, si ravveda e migliori, e benedica lo stesso tormento che lo rialdisce e redime; per modo che il delitto e la pena non rimangano nella sua vita che un triste sogno, dopo cui si ridesti uomo novello. La indagine si deve naturalmente estendere su tutte le categorie penali; non soltanto su quelle dette *correzionali*, cui pare si limiti adesso l'opera della filantropia e della legislazione. Poichè, se ne' lievi reati la correzione è più facile, tuttavia più necessita ne'gravi; e non vi ha poi ragione perchè una classe di delinquenti si rigetti, disperando di un rimedio che non potrebbe fallire, a meno che non si supponga la predestinazione o la fatalità nel male. Bensì le pene cui particolarmente si avrà riguardo, saranno quelle *detentive*, in tutti i loro nomi e gradi di relegazione, reclusione, prigione, carcere, ergastolo; sia perchè queste sono le più comuni, sia perchè le più acconcie a tramutarsi come in una officina di rigenerazione morale umana. Anzi è d'uopo sin d'ora avvertire che certe pene, come la gogna e il patibolo, per necessità di loro natura si dimostrano affatto disacconcie al miglioramento dei pazienti; chè se nemmeno a questi la sollecitudine della carità ha da venir meno, se a questi più attenta e vigorosa accorrer deve, essa è quasi impotente innanzi a sì fatte infamie.

5.°

COME LA EMENDA SIA FINE ACCESSORIO E SUBORDINATO A QUELLO DEL PUNIRE

Innanzi di procedere, è mestieri constatare a qual titolo si possa accettare l'uffizio emendativo nella penalità; però che, come in sul principiare avvertivo (2.°), dove quello fosse l'unico fine di questa, prescindendo da ogni altro riflesso, potreb-

besi senz' altro questa a quello indirizzare. Nondimeno, a mio credere, il fine della penalità non è che la *dissuasione* dalla delinquenza, mercè la esemplarità terrifica *dell'afflizione* che percuote il reo; e se a codesto fine quelli praticamente s'aggiungono della precauzione, della coercizione e della riparazione, essi derivano il loro fondamento da altro diritto, che non sia il diritto strettamente penale (3.°). Se ciò è vero, ne seguita che la emenda è in sè fine estraneo alla penalità, fine quindi *accessorio* e *subordinato* a quello della esemplarità terrifica, ch'è proprio d' essa penalità; non ostante che si possa con essa accompagnare. Veramente ci sono moralisti e giuristi, i quali per ciò solo autorizzano il diritto di punire, ch' esso serve ad emendare il colpevole; ma in tale dottrina non si ha che l' ultima forma e fase del sistema espiatorio. Il procedimento del pensiero umano a questo riguardo fu il seguente. Da prima si è detto: la pena è una vendetta divina; poi (sembrando di derogare alla divinità) si è soggiunto: è una riparazione dell' oltraggio fattole. Restava ancora a giustificare come Dio esigesse per suo mero diletto questa riparazione dolorosa, e si è riposto: lo esige pel bene del colpevole, lo esige perchè si emendi. Senz' accorgersi, i partigiani moderni di questa dottrina, s' ispirano al principio teocratico e inquisitorio; da che vogliono il ravvedimento morale col tormento fisico. Ma, riassumendo tutti gli errori e i torti di costoro, tutte le obbiezioni invincibili che si possono muover loro, e ciascuna delle quali è sufficiente a scalzare le loro teorie, apparentemente pietose, realmente pericolose, quando non siano o esorbitanti o crudeli; io mi limiterò a queste osservazioni:

Se la società (e per essa la sovranità) vanta il diritto o allega il dovere di procurare coartatamente colla pena la emenda de' malfattori, deve giustificare come ha cotale ufficio: in virtù di quale obbligazione morale e giuridica, di qual concessione, di qual ordine, o almeno per quale necessità.

Se ha cotale ufficio, essa deve procurare penalmente le emenda, non soltanto in caso di colpe legali (o delitti), ma di tutte colpe morali, di tutti in somma gli atti e gli abiti pravi.

Deve punire più gravemente quelli tra i delitti minori che

attestassero maggior pravità, e più mitemente quelli tra i delitti maggiori che attestassero minor pravità.

Deve commisurare il grado della pena, non secondo l'entità del delitto od altra ragione, ma secondo la misura necessaria a procurare la emenda del paziente.

Nel caso che il reo non si emendi, deve protrarre indefinitamente la pena, oppur rinunciare alla medesima.

Tosto che il reo si emendasse, deve sospendere la pena; ed anzi se il reo prima ancor di subirla fosse emendato, deve a suo riguardo abrogarla.

Se può procurare la emenda, altrimenti che colla pena, ella deve ommettere quest' ultima.....

Vegga ognuno, se a queste condizioni ci possa più essere diritto penale: nè io certo avrei curato addurle, se tra'falsi sistemi che oggidì invalgono, questo, mistico e sentimentale, non incontrasse soverchie simpatie; se inoltre già non avesse esercitato una qualche influenza ne'codici più recenti, specialmente per ciò che riguarda il reggime penitenziario. Ned estraneo al mio tema, fu l'occuparmi sin ora del principio giustificativo e finale del diritto di punire; mentre solo per tal via ho potuto (parmi) constatare che il miglioramento morale de' colpevoli è indipendente e in uno subordinato all' esercizio del ministero penale; e quindi non trova in esso le sue ragioni d'essere, sì invece vi trova in esso delle condizioni e dei limiti. E pertanto due verità fondamentali rilucono sin d'ora se questesso tema: I.° che si potrà sì indirizzare la pena (già giustificata per altro motivo) alla emenda del delinquente, ma non sancir quella per ottener questa; e che quindi, nemmanco nel ministero penale, si può usare coazione per moralizzare. II.° Che la emenda è soggetta alla pena, e intanto si può procurare in quanto la pena il consente; perchè lo stato, quando esercita il potere punitivo, ha il debito *negativo* di rispettare la moralità e quindi di non contrastare la moralizzazione del delinquente; non però il debito *positivo* di diffondere la moralità, di promuovere la moralizzazione di lui, trascurando quel fine della pena che costituisce allora il suo proprio compito.

6.°

DELLA EMENDA DA PROCURARSI COL PATIMENTO

Ora possiamo entrare nel tetro regno della *Pena*, e ricercare ne' modi diversi di sua espiazione la più facil via per conseguire, *come un di più*, il miglioramento de'colpevoli. La pena tutta consiste, come ho detto (2.°), in un patimento; ma come questa sua qualità cardinale si può congiungere con altre, le quali (non nuocendo alla salvezza della società) giovino all'individuo; così, oltre al patimento, è d'uopo considerare altre qualità della pena, dalle quali tutte ci si ripromette il bene del punito. Per che enuncio sin d' ora queste qualità, o caratteri che deve aver la pena umanitaria e cristiana; cioè ch' essa rechi un *patimento* salutare, e in uno effettui una *cura* del paziente, importi un *lavoro*, dia un' *istruzione*, procuri un' *educazione*, e infine promuova un *interesse* atto a far vedere nella pena stessa un' occasione propizia di utilità.

Facendoci dal *patimento*, gli è certo che il dolore ha in sè un' efficacia correttiva; tanto che i veri cristiani sogliono ricevere le tribolazioni come un avviso del cielo, come un atto benigno della provvidenza, acciochè mutino vita, o progrediscano nel cammino della virtù. Nella economia del mondo morale, se il creato ha per *obietto* l'uomo, e tutto ha da servire a lui, non si saprebbe come spiegare la esistenza del male, quando non fosse preordinato all' umano fine. Perchè il creatore avrebbe voluto le sue creature cotanto miserrime, preda alle afflizioni d'ogni sorta, trastullo degli elementi; perchè infine le distrette, le malattie, le morti; se « nell'abisso del suo consiglio » non fosse ciò decretato « per alcun bene » ! Noi diciamo della vita ch' è un sentiero di spine, una valle di lagrime, e ch' è una *prova;* dunque è nel crogiuolo dei dolori che noi uomini ci dobbiamo affinare ? E invero, noi lo sentiamo, ogni qual volta siamo flagellati dalla sventura, le turpi voglie vanno lungi da noi; pronto è il pentimento, il quale muta, sol perchè muta fortuna. Ma il dolore dispensato da Dio non deprava mai, sì talvolta

quello dell'uomo; e la pena ch' è dispensazione umana, sì può emendare, come depravare. Un uomo che sia perseguitato dai suoi simili, o per ragioni pubbliche o per private, quando lo sia ingiustamente, almeno nel modo e nella misura, difficilmente non si peggiora; perchè la patita ingiustizia desta il risentimento, il livore, se non altro la disperanza nella virtù. Egli diviene un nemico, pubblico o privato, congiurato contro i suoi simili, ai quali non è più vincolato co' nobili legami della stima e dell'amore.

A cui prenda vaghezza di esaminare le passate leggi, verrà discoperto come le sanzioni loro, dettate da vendetta o da paura, più che da giustizia e da saviezza, sieno meglio adatte a degradare e inferocire i veri o falsi colpevoli, che a rialzarli e ad ammansarli. I colpevoli veri non vi vedeano che una lotta, una lotta tra assassino e sgherro, di cui non il più onesto, ma il più forte vinceva: non si trattava di emendarsi, si trattava di rischiare, di schermirsi, e null'altro. Ora la civiltà volge mite, e più cristiana d'allora che la teocrazia imponeva inesorabile il taglione; però le moderne sanzioni non sono affatto scevre da reliquie della antica crudeltà, e quindi è d'uopo di migliorarle, considerando più davvicino la *fisiologia del dolore*, e come esso operi sullo spirito. Vi sono dolori corporei e dolori spirituali; e se la pena, come coazione, deve agire sul corpo, ciò non toglie che possa più del corpo affettare lo spirito. Distingueremo adunque le pene, secondo che offendono piuttosto la natura nobile dell'uomo, il sentimento, che la natura animalesca, il senso. Or di queste due classi penali, indubbiamente la più acconcia all'uomo, essere ragionevole e morale, è quella che lo cruccia nelle qualità che costituiscono la sua grandezza, gli affetti. Le pene in istretto senso corporali, come la uccisione, la mutilazione, la fustigazione, quelle insomma che si eseguiscono sulle membra e recano un fisico tormento, hanno sì un'efficacia su' bruti, e la possono avere sugli uomini abbrutiti; ma codesta loro efficacia, comunque abbia una forza ripulsiva, non l'ha però migliorativa, qual noi ricerchiamo. Esse inaspriscono, indurano, degradano, la vittima: varranno ad atterrire, non ad emendare; nella migliore ipotesi si avrà

un nemico paralizzato, ma non si avrà più un uomo, un cittadino, un cristiano. Della pena capitale non vale occuparsi a proposito di questo tema, perchè essa non cura la emenda, sollecita solo ad estinguere il reo, emendato o meno ch' egli sia. Delle altre meno, perchè scompariscono ciascun dì; e sebbene il bastone o lo staffile sieno scritti ne' codici d'Austria, di Russia e della China, omai è riconosciuto che un popolo civile non le può adottare. Sì bene è d' uopo occuparsi dell' altra classe delle pene afflittive, e non bestiali, che mirano (almen mediatamente) a un dolore quasi soltanto spirituale.

Tra queste vengono in primo luogo le privazioni de' diritti di famiglia, di stato e di città; poi i vincoli più o meno stretti alla privata libertà. Le ultime si riassumono nelle pene *detenzionali*,, di varie forme, tutte però consistenti in una *detenzione*, esacerbata o meno da isolamento, silenzio, digiuno, lavoro forzato, e graduata dal tempo; e si può dire che in esse quasi si svolga tutta la moderna e civile penalità. In esse, più che in qualsivoglia altra pena, è possibile quell' ufficio che si ricerca, e il quale per appunto si noma: *miglioramento de' carcerati*. Ponendo attenzione alle stesse, si scorge che la interdizione del libero convivio cogli altri uomini, può essere in sè tanto un bene come un male pel miglioramento de' carcerati; e quindi per volgerla a bene, le si deve aggiungere qualche mezzo migliorativo. De' mezzi migliorativi, da aggiungersi alle pene, discorrerò appresso (7.°-11.°); qui è d' uopo soltanto considerare la efficacia migliorativa insita alle pene stesse, alle maniere diverse d' afflizione. Or questa efficacia si è riconosciuta nella segregazione de' rei, per modo ch' essi allontanati dai pericoli e dalle tentazioni, abbandonati alla meditazione di sè stessi, sentissero potente la voce della coscienza.

Segregare un uomo dalla società de' ribaldi è cosa (non v' ha dubbio) utilissima; ma della utilità di segregarlo in genere dalla società degli uomini si dee dubitare. Noi infatti, si può dire, siamo vocati al viver sociale, perchè la società esplica le più nobili nostre facoltà; ed interdirci questa esplicazione, è un volerci dannati all' abbrutimento, un atto di sfiducia verso la umana famiglia, una misantropia. Interdirci poi il favellare,

renderci per forza muti, come se la parola fosse veleno, e non piuttosto cibo necessario alla vita dell'anima, e un arrestare lo svolgimento de' lumi e degli affetti. — Non si può altrimenti vincere questa obbiezione, che adducendo per un lato la necessità di punire (anzi che la volontà di emendare), e per l'altro che l'isolamento e il silenzio penale soffrono limitazioni e riserve. Qui non trattasi della idoneità primaria ed assoluta dell'isolamento e del silenzio alla emenda; ma di applicarli alla emenda, siccome forniti d'una idoneità secondaria e relativa. Concedere a' prigioni il commercio e il discorso con tutti i cittadini non si potrebbe; che resta adunque, se non interdirlo coi consorti di delitto e di pena, e restringerlo con persone elette, ufficiate a giovarli di retti consigli e di generosi conforti? La segregazione sepolcrale, o *filadelfiana*, è di tal modo da noi bandita, come inumana, atta piuttosto a togliere il senno che a migliorare il cuore; ma un isolamento e un silenzio parziale come atti a far ripiegar l'uomo sopra di sè, a schermirlo dalla mala compagnia, a darlo tutto in preda al rimorso, ad affidarlo agli arcani rimedî della sua stessa natura, sono per certo utili provvedimenti, che nel male medesimo racchiudono una causa possibile di bene.

7.°

DELLA EMENDA DA PROCURARSI COLLA CURA

Profano alle scienze mediche, epperò persuaso che non siano ancor arrivate ad impedire e sanare le morbosità dell'animo, mercè la *cura* del corpo, ambo legati da simpatia; io qui non posso che notare il capitolo, e avvertire una lacuna ch'altri ricolmerà. Già è un grande acquisto nella scienza il presentimento di qualche possibilità, la scoverta di qualche nuova via, per la quale i posteri progrediranno. Avevo a un medico filosofo, il dottore Benedetto Monti, professore d'igiene pubblica, medicina legale e psichiatria alla università di Bologna, diretto il seguente quesito, che l'angustia del tempo non concesse di sciogliere, ma che potrebbe da una accademia venir posto a con-

corso. « Indicare un metodo curativo delle morbosità criminose nelle carceri : qual sia la dieta e l'ambiente a ciò opportuni : ossia quali cibi, qual grado di luce, di spazio, di temperatura più confacenti : se e come e sino a qual segno siano possibili una terapeutica e clinica dei carcerati. » Il professore suddetto non si potè limitare che a poche parole di risposta, le quali io reco, sia perchè implicano un' adesione autorevole alla tesi, sia perchè accennano a qualche idea fondamentale, che può servire di sprone alle ardue ricerche.

« Io sono da molto tempo persuaso che dalla scienza fisiologica e dalla patologia l' arte educativa che mira alla riabilitazione morale de' delinquenti possa trarre copiosi mezzi all'ottenimento dello scopo; anzi è da credere che da quelle scienze solamente possono venire rivelate le leggi supreme sì della corruzione che della rigenerazione dell' uomo. Verità cotesta già veduta da' più grandi filosofi; i quali meditando la unità solidaria di tutte le funzioni in cui si sviluppa la vita umana, ben videro che come influendo e modificando le facoltà e le funzioni della vita senziente intellettuale e morale, si modificano le funzioni della vita materiale, così modificando queste ultime per lo mezzo di agenti fisici sapientemente amministrati, si può pervenire a modificare secondo dati intenti lo stato della vita senziente, della immaginazione, degli affetti e delle tendenze, non che le stesse forze intellettuali e volitive. A questo grande principio mirarono gli antichi sapienti che istituirono Regni o Religioni; poichè se noi prendiamo a considerare le loro istituzioni e le loro leggi o discipline, non possiamo non riconoscere ed ammirare la loro profonda sapienza, o la conoscenza che avevano delle leggi della vita umana e della solidarietà de' tre elementi di essa, dell' elemento materiale intellettuale e morale; e come i medesimi traevano dalla conoscenza suddetta sapienti leggi e discipline direttive della umana convivenza e conducenti alla salute e prosperità individuale ed universale. Dico adunque che riconosciuta la verità dell'enunciato principio, egli non può non riconoscersi che nella varietà de' mezzi che si pongono in atto per la rigenerazione morale de' delinquenti, bisogna fare una grande parte all' uso delle forze materiali, le quali mo-

dificano le funzioni della vita materiale, e per lo mezzo di queste riescono a modicare in ispecial modo le tendenze e le idee che appartengono alla vita superiore. Ma per venire a discutere a parte a parte questo grande argomento; a dichiarare i metodi speciali di una siffatta cura, bisognano ancora molti studi e multiplicate e perspicaci osservazioni. Bisognerebbe che gl' istituti penitenziari venissero affidati a uomini sapienti, a uomini versati profondamente nello studio della natura umana considerata sì nel suo stato normale e sì nel suo stato morboso, o di corruzione. E più volte io ho tra me pensato come un ufficio così nobile e così difficile non potrebbe meglio essere adempito che da coloro che si dedicano con profondi studi alla conoscenza ed alla cura delle malattie mentali; avvegnachè senza che io voglia confondere l'alienato col delinquente, tuttavia riconosco che le medesime cause ed i medesimi soccorsi possono produrre e l'alienazione ed il delitto, ed alla risanazione dell' una e dell' altro servire.....»

Non si maraviglieranno di codeste illazioni coloro che pongono mente alla natura mista dell' uomo, al nesso ed alla reciproca influenza delle sue parti, e al motto della greca sapienza: « mente sana in corpo sano ». Dobbiamo anzi riconoscere che gli antichi legislatori, quali Mosè, Zoroastro, Manù, Licurgo, Maometto, che furono insieme grandi igienisti, e diedero tante prescrizioni sui cibi, sui lavacri, sulla congiunzione de' sessi, sulla ginnastica. . . ., aveano dato o almeno tentato un saggio di prevenire con mezzi fisici la depravazione morale dei popoli. Se non i particolari, certo per ora le generalità che si attengono a queste dottrine, noi possiamo anche con un superficiale esame constatare. Per non dire della diversità de' caratteri prodotta dalla diversità de' climi, delle costituzioni, delle razze; è un' antica osservazione che l' uomo sofferente di salute inclina a certi vizi morali, come (pognamo) alla viltà, al sospetto, alla misantropia. Il sistema vittuale ugualmente influisce sulle passioni, per modo che la libidine per esempio, o la ferocia è come a dire alimentata piuttosto da uno, che da altro cibo o bevanda. Eziandio la ragione onde l' innocenza alberga più facilmente nelle campagne, e la depravazione nelle grandi città, vie-

ne in quelle dall' aere puro, dal vitto frugale, in queste da necessità ed usi contrarî. Paragonate a questo criterio le attuali prigioni, si potrà forse approvare il reggime dietetico, non però tutto il reggime igienico; e per esempio l' angustia, l' oscurità non ponno agevolare il rialzamento dello spirito, che vuole spazio e luce. Ma, come ho detto, io non posso qui che segnare una rubrica, cui spetta alla nuova scienza riempire; non posso che confessare quella fede, per cui Renato Cartesio lasciò scritto: « l' animo talmente pende dal temperamento e dalla disposizione degli organi corporei, che s'è possibile dar ragione alcuna che renda gli uomini più sapienti e ingegnosi, credo quella doversi cercare nella medicina ».

8.°

DELLA EMENDA DA PROCURARSI COL LAVORO

Del *lavoro* si può dire come del patimento e della cura, i quali nell' atto stesso che affliggono, correggono il punito. Soffrire uno inceppamento alla propria libertà, l' angustia di luogo e d' aria, l' isolamento, il silenzio, la disciplina...., è soffrire un grave dolore, che non percuote le membra, ma sì l'animo; e tale da torturare atrocemente, ove non sia temperato. Ugualmente la cura, col reggime dietetico, col digiuno e con altre molestie affligge; mentre però risana, reintegra le funzioni, nel cui compendio, la *vita*, risiede il *bene* terreno. Il lavoro non pare in sè tormento, ma lo diviene quando sia coatto; e ciò non ostante è un tormento che solleva e redime il carcerato. Io son costretto accennare di volo a temi che costituiscono già una scienza, la *scienza delle prigioni*; della quale chi ne avesse curiosità, può vederne la ricca suppellettile nell'appendice bibliografica alla *relazione* del recente progetto di codice penale portoghese. Debbo quindi limitarmi ad alcuni tratti fugaci, quali son richiesti dalla natura di questo lavoro, che non pretende esaurire e nemmanco svolgere tutte le dottrine del sistema penitenziario. È antica osservazione, serbata nel patrimonio delle conoscenze comuni, i provorbi, che *l'ozio è padre di tutti i vizj*;

perchè legge della natura è l' attività e la produzione; e l' inerzia e la sterilità sono quindi a natura contrarie, e funeste a sè stesse. Dirò meglio che l' uomo, essere continuamente mosso e motore, non si può stare propriamente inattivo; ma dov' ei si svii da retta operosità, nella triste si sfrutta e consuma. Non parlo delle necessità economiche, le quali all' uomo ingiungono il travaglio, l' arte, la industria, se vuol vivere e prosperare; per modo che s' egli non preferisce questa via, deve ineluttabilmente giù precipitarsi a quella del delitto. Ma dico che il lavoro, cui fu l' uomo predestinato sin da quando Colui che benefi-cando castiga gl' impose: *tu guadagnerai il pane col sudore della tua fronte...*, il lavoro ha in sè stesso una prodigiosa virtù di consolare e redimere. E certo il lavoro novera le sue vittime e i suoi martiri: ma la poltroneria, la ignavia, il tedio quanti non noverano o suicidi o semiviventi sconsolati, miseri? Le leggi di buon governo, quando pongono sotto a una rubrica stessa co' ribaldi gli oziosi, i vagabondi, gli accattoni, e ricorrono inverso loro a rigide cautele, bene addimostrano che questa gente scioperata è stoffa da criminale. Chè, se la statistica giudiziaria notasse le classi de' delinquenti secondo che furono operosi o meno, facile sarebbe la riprova della presunzione com' a dire di criminosità che colpisce gl' inoperosi. E notisi bene, non soltanto ciò si avvera pe' reati contro la proprietà, cui naturalmente inclina il bisogno che vien dall' ozio, ma per tutti i reati, cui l' ozio tenacemente avvia e sospinge.

A maggior ragione queste osservazioni valgono pe' delinquenti ch' espiano la pena: la inazione mentre più fa sentire il tormento, più pervertisce il senso che il tormento reca. L' anima non distratta da cure, geme sì sotto il dolore; ma questo convertitosi in senso abituale, che si mesce agli altri sensi pervertiti del reo, di tutto ciò si fa un caos tenebroso, senza raggio di luce. Il delinquente serba tutto il capitale di malvagità, cui si accumula l' usura dei guaj penali; e in preda a sì sinistre influenze, altri affetti o pensieri e' non può formare che non sieno analoghi, cioè sinistri. Se invece gli concedete il lavoro, ei da principio vi si dà per passiva aderenza, poi per passatempo, poi per ricreazione, poi per conforto; e così adescato, attratto-

vi, vi riman fermo e stretto come a un' ancora di salute. Cui non importa che di considerazioni materiali, sembrerà se non altro utile il lavoro al reo, perch'egli appari un mestiere e ammassi un peculio, i quali, uscito dal carcere, lo preservino dalle recidive. Ma anche prescindendo da codeste considerazioni, insita al lavoro è una forza emendativa e redentiva, che basterebbe a renderlo opportuno e a farlo prescrivere nelle case di pena. L' anima ha bisogno di sfoghi, di diletti, qualunque sieno; e tra codesti è siffatto mezzo onesto e fruttuoso, che volge a bene l' istinto d' operosità, lo stimolo del piacere. Il delinquente entra in carcere con un' inclinazione ad affetti e ad opere malvagie, e vi esce per tal guisa con inclinazioni ben diverse, accortosi che il lavoro non è poi quella brutta cosa ch'è s'era immaginato.

Quanto alla qualità delle occupazioni e delle fatiche, cui i prigioni si devono assoggettare, è naturale che la *vista correttiva* dev' essere subordinata a quella *repressiva*, vale a dire l'interesse contingente dell' individuo all' interesse necessario della società. Compatibilmente quindi alle esigenze della pena, alla condizione delle carceri, alla giusta economia (affinchè un briccone non costi più di mille galantuomini), questi due principj si possono addurre; cioè che si diano tali occupazioni e fatiche: 1. che siano idonee alle attitudini, alle precedenze, alla vocazione del reo: 2. che migliorino la sua indole. Per ventura, i mestieri e gl'impieghi in qualche modo pervertenti, come quelli che inchinano alla frode e alla violenza, non possono aver luogo nelle carceri. In uno però non vi possono aver luogo altri nobilissimi esercizj, ed in particolare le professioni liberali e i pubblici offiej Ma se un uomo eccelle nelle arti, nelle lettere e nelle scienze; lice anche rallentare i rigori, e moderare le convenienze dell' esercizio carcerario; perchè fin la necessità della pena cede in faccia all' altissimo interesse della civiltà, del progresso, della umana gloria. Suppongasi un Lavoisier, che fosse un delinquente e non già un martire, e che si dovesse punire; io dico che a costo di fare un carcere apposito per lui, un laboratorio carcerario, si dovrebbe pur fare. Del resto, devesi principalmente avere a mente di dare a' carcerati tale lavoro

che possa loro essere utile dopo usciti dal carcere; ma, giacchè lo stato ha in questo caso l' autorità e il mezzo d' indirizzarli piuttosto ad uno che ad altro lavoro fruttuoso, così e' si debbe preoccupare anzi tutto di quegli esercizj che meglio s'addanno al retto sviluppo della mente e del cuore.

Suolsi ne' penitenziarj interdire il canto; ned io nego che in questa interdizione vi sia un dolore molto delicatamente inflitto; tuttavia penso che il vantaggio penale che se ne ritrae sia troppo inferiore al vantaggio morale, che s' impedisce. Certo non si può nelle carceri menar baldoria, e già è impossibile a gente segregata, quando s' adotti il reggime cellulare più proprio alla emendazione; ma la dolce effusione del canto non si dovrebbe mai vietare. Non vi sgomenta il pensiero, in quel vasto albergo che si chiama *carcere*, tutto come un alveare gremito nelle sue celle d' uomini dolorosi; il pensiero di un perpetuo silenzio? S' io vi passassi d' accanto, rimarrei atterrito, soltanto atterrito; e se invece udissi la umana voce, io non dirò un' angelica melodia di donna, ma anche un suono stridulo, rimarrei almeno commosso, e ricorderei che il povero prigioniero è fratello mio! Voi, lettori, che liberi, amati, paghi, scorrete queste pagine, voi forse non vi potete formare un' idea adeguata de' bisogni del prigioniero, e non potreste comprendere com' io dia tanto valore a lasciar loro questo sollievo delle canzoni. Ma la formica, il ragno che voi calpestate incuranti, sono cari compagni al prigioniero; e non lo sarà il canto, con cui si sfoga il bisogno irrefrenabile d' espansione, di comunicazione, d' amore, di vita? E notisi che il dispotismo non lo ha interdetto il canto a'carcerati; e lo interdiremo noi, noi che ci vantiamo umanitarj, e ci rovelliamo a scovrire nel regno arcano de' dolori un raggio di carità, di speranza? La gente attenta ai lavori di mano, voi vedete bisognevole di cantare; e come non lo sarà gente che deve lavorare nella solitudine, e che non si può effondere che in accenti armoniosi, quando non si effonda in istrida e in lamenti? Ben più che dar norma alla successione de'moti meccanici, al ritmo si sposa la evoluzione degli affetti dell' animo, e quindi esso è virtù che rigenera il cuore!

9°.

DELLA EMENDA DA PROCURARSI COLL' ISTRUZIONE

Co' tre mezzi non ha guari accennati (6.°-8.°), il fine della emenda si consegue nell' atto stesso dell' espiazione della pena, sì come strumenti emendativi ch' e' sono e in uno penali. Se il legislatore non fosse che tutore e vindice della giustizia sociale, egli si potrebbe qui arrestare, come compiuta l'opera sua; ma a lui è affidato maggiore uffizio, che non sia questo negativo della giustizia; egli ha eziandio l' uffizio positivo d' indirizzare a sempre crescente miglioramento quella porzione d'umana famiglia che gli è commessa. Alla repressione de' torti non si debbono quindi limitar le sue cure; perocchè (comunque sia questo l' obbietto del punire) non basta allo individuo e allo stato estirpare i morbi, ma è d' uopo volger la vita umana al fine suo, l' indefinito e progressivo cammino verso il bene. E in faccia a questo dovere incontrovertibile della società, della legge, del sovrano, tutti i cittadini sono eguali, o innocenti o rei; e tanto sono essi più perversi, e tanto più abbisognano di paterno ajuto per divenire onesti e virtuosi.

Il più prezioso dono, che il punitore possa concedere al punito (sebbene indipendente dal punire), è l' *istruzione*, il cibo dell' anima. Alcuno per vero teme di essa, e la statistica de' delinquenti letterati e illetterati (talvolta a' primi sfavorevole), sembrerebbe giustificare in qualche modo questi timori. Se non che, è d' uopo riflettere alla qualità d' istruzione, e vedere se quella impartita nelle nostre scuole sia piuttosto atta a creare de' saccenti, che de' sapienti. Temere di cosa in sè buona non puossi, bensì del falso modo in cui si ministra ed usa; come non si può temere dall' acqua perchè annega, o del ferro perchè uccide. La scienza certo è formidabile ai tiranni, comunque ei si appellino, e siedano o in reggia o in sacrestia, o in casa o in piazza; ma la libertà deve amar sempre la scienza, e concederle intera fiducia. Io per me feci questa osservazione, come l'uomo idiota, se non è un malvagio, è un coso assai antipatico,

sospettoso, sofistico, più a'mali consigli arrendevole che ai buoni. Vi hanno delitti che tradiscono un' anima grande, sventuratamente decaduta; ma in generale ho osservato che i delinquenti, e persino i truffatori, sono piuttosto tardi, incerti, attoniti. Non parlo de' reati volgari, ne'quali è più facile credere quanto noto; ma eziandio in quei reati che o per la loro atrocità o per la loro difficoltà sembrerebbero possibili soltanto a gente accorta, si verifica questo fatto. E, recandovi attenzione, il fatto stesso si mostra rispondente a ragione, perchè molte delle condizioni che il delitto suppone, come il cattivo calcolo, la sproporzione de' fini e de' mezzi, lo sregolato impeto, l' audacia, sono più proprie alle persone incolte che alle colte, Per darne un esempio, tratto dal crimine massimo, l' omicidio; un uomo che non sia uno scempio, per quanto sia malvagio, vede che non la è poi una cosa da nulla l' ammazzare un galantuomo. Invece lo scempio trova certi rapporti tra le cose così inadeguati, rischia così cento per aver dieci, così inconsiderato procede, che se un ferro gli capita tra mani, e' lo immerge sedotto da una logica a salti, a sbalzi, a brani, come quella d' un pazzo. E per meglio capacitarcene, supponiamo ch' io e voi dovessimo avere un nemico; io credo che noi desidereremmo averlo meglio dotto e ingegnoso, che stolido e ignorante; perchè un uomo ragionevole farà qualche cosa di ragionevole, ma sappiamo noi che cosa mai possa fare un insensato?....

Riedendo a' prigioni, la istruzione, quale lavoro intellettuale, recherebbe loro in ogni modo quei conforti e que' vantaggi ch' ogni lavoro, come fu sopra avvertito (8.°), produce. Ma di più, esso è uno speciale travaglio cho affina lo spirito, e tale anzi, che ha per vocazione e meta codesto affinamento. Sebbene sia problematico che vi possa essere coazione nell' insegnare, ed a me pare anzi che non vi possa; qui vien meno ogni dubbio: lo stato si può inverso i rei valere del costringimento, della pena per erudirli. La carcere li riceve ignari, sciatti, abietti, e li rimanda in seno alla società illuminati; accresce quindi il patrimonio della coltura comune; e forse, forse quello che vi entrò tristo arnese, potrà uscirne decoro della sua patria. Nè vi spaventi il pensiero di questa gloria che succede alla ignomi-

nia; perocchè il delitto colla pena si espia, e noi non ci troviamo più al cospetto di un autore d' opere malvagie, ma ci possiam trovare al cospetto d'un autore di opere belle e grandi.

L' istruzione nelle carceri ha inoltre questo vantaggio, che costa assai poco e se vuolsi, nulla; quando gli stessi carcerati (emendatisi) la possono ministrare a' loro compagni di sventura, e in sì nobile ufficio trovar ristoro alla pena, e speranza e premio.

10.°

DELLA EMENDA DA PROCURARSI COLL' EDUCAZIONE

Per certi rispetti è concesso dire, che il sistema carcerario può offrire al legislatore un mezzo di promuovere la coltura, la civiltà, meglio che altrove; e ciò dico non a vantaggio de' soli carcerati, ma anche de' terzi. Imperocchè la più insigne incombenza dello stato, qual si è quella del progresso intellettuale e morale, non si può esercitare coattivamente; laonde è d' uopo di vie indirette, di temperamenti, di soste, rispettando la libertà che ognuno conserva di far ciò che vuole, e di rimanere sciagurato e sciocco, se lo desidera. Invece la carcere offre alla podestà sociale verso una data massa di cittadini l' agio di esercitare un ministero istruttivo ed educativo in forma coordinata, sistematica e organizzata, e di fondare come uno stabilimento di ginnastica intellettuale e morale. Di questa ginnastica io certo non saprei dettare le leggi, e reputo che la scienza non sia giunta a scovrirle interamente, comunque n'afferrasse qualche parte; ma come abbrivo all' alto viaggio parmi che alcun lume si possa trarre dal metodo seguito per lo ammaestramento de' cretini ne' manicomj; e più da quello ineffabile, mercè il quale noi tutti umani divenimmo uomini, la soave scola vo' dire ch' ebbimo in grembo alle nostre madri. Io non posso sporre questa materia che con quel chiaroscuro, che sol permette la mia poca dottrina, e forse lo stato immaturo di questi studj; ma i governi potrebbero a ciò nominare commissioni che ne formulassero l'ultimo verbo, e poscia potrebbero tentarne il saggio in qualche penitenziario.

Certo è intanto che sulla idoneità di questo o di quel mezzo, suggerito per lo emendamento de' rei, si potrà contendere, meno che su quella della *educazione*; però che educare vuol dire: sviluppare la essenza morale dell'uomo, e volgerla a virtù. Parrà omai un' infelice soggetto e una materia ingrata codesto arnese criminoso, codesto alunno cresciuto e forse invecchiato nel vizio; ma grande errore sarebbe credere che solo a' bimbi od a' fanciulli la educazione sia possibile. L'uomo s' educa sino all' estremo sospiro; talora forse e' non attende che i solenni ammaestramenti dell' agonia ad educarsi per bene. Indubbiamente, la educazione ricevuta nell' infanzia non è che il primo momento d' un tirocinio che dura quanto la vita; ed essa in ogni età progredisce, e si matura nelle fatiche, negli uffici, negli studj; pegli esemplari dell' arte, pegli spettacoli, pei costumi, pei culti. È una grave lacuna degli odierni istituti penitenziali l' abbandono in che essi lasciano i delinquenti peggiori o seniori, limitando la propria azione sulle colpe leggiere o giovanili. Mai si deve disperare della potenzialità rigeneratrice insita all'uomo, la quale è assai più forte del principio vitale che pur nel cronicismo o nella vecchiaja si logora. Invero, più disagevole è lo emendamento di gente provetta, incanutita nel maleficio; nondimeno è possibile, e siane esempio il pentimento, la rassegnazione divota di molti tra' delinquenti sul patibolo. Soltanto qui è d' uopo di scosse violente, di più singolari contrasti, di più sottili accorgimenti.

Fu detto che anche il cuore de' tiranni palpita, e così è; e per quanto efferato sia un cuore, sol che si sappia toccarne le corde sensibili, esso risponderà armoniosamente. Il vizio trae seco una mala compagnia di vizj, ma supporre un uomo sordo ad ogni affetto, tutto un impasto di scelleraggini, è un assurdo, un'impossibilità morale; quest'uomo non si trova. L'amore sopra tutto, quest' attrazione, quest' arcana forza che regge l' universo, si concentra, si discentra, si svia, si snatura, ma non viene mai manco. Quel masnadiere, quell' assassino, che voi reputate bestia selvaggia, ha i suoi teneri affetti ancor lui; insanguinato lascia la foresta, e pur nel suo nido divien timido agnello tra le braccia della donna amata, ed a' suoi piedi pone le spoglie, e

trepida ansioso sotto il suo sguardo. Gli è che noi tutti mortali siamo un misto e di bene e di male, quantunque in diversa misura; e ognuno, anche colui che non viola la legge, patteggia colla propria coscienza. Tale che non commetterebbe uno spergiuro, farebbe di buon grado una causa ingiusta, espilerebbe un'eredità, darebbe ad usura..., che so io? Tal altro che non avrebbe l'animo di picchiare il suo cagnuolo, ammazzerebbe un'uomo, incendierebbe una città. Vi ha gente perversissima che ruba, froda, violenta; eppur va a messa, e rispetta il digiuno. Uno è galantuomo nella vita privata, ed è insieme un assai tristo cittadino; puro d'ogni altra macchia, cionnostante congiura coi nemici della patria. Le transazioni poi colla morale sono frequentissime in un genere speciale di colpe, cui sono tutti inchinati i miseri figli d'Eva, le colpe carnali. In tutto il resto si è rigidi osservatori della moralità, si è onesti a tutta prova; anzi meglio che onesti, virtuosissimi, generosi, pii; ma nella continenza poi corre diversa la bisogna: qui si condona alla fragile natura, si cede. E di tal guisa si forma un abito, una persuasione, che il male non è più male, e con questi difettucci si tira diritto . . . . Voglio dire che una qualche transazione colla morale la facciamo tutti, giacchè niuno è perfetto; ma tra il buono e il cattivo la differenza sta nella misura, che quello ricolma più di beni, e questo di mali. In ogni modo un po' di beni rimane, anche nella misura del cattivo; ed è, ripeto, a queste ultime reliquie, a fecondare questi nascosi germi, che lo educatore de' delinquenti si deve consacrare. Ragione è questa, per cui si ha dato grave importanza alla educazione religiosa nelle carceri; conciossiacchè le credenze religiose, se non altro le speranze e i terrori ch'esse ingenerano, sono appunto tra' sentimenti che meglio sopravvivono dopo la caduta morale de' colpevoli, Ma, guardisi bene di non restringere l'educazione solo a codesto, come forse troppo si accostuma: perchè rischiasi trarne de' bigotti, degl'ipocriti, anzi che dei probi cittadini.

La educazione che si dava in Grecia e in Roma, mirava appunto a fare degli uomini piuttosto cittadini, che credenti; invece la educazione cristiana mira a fare il contrario; e quindi

è d' uopo sfuggire gli estremi. e l' una e l' altra contemperare. Gli uomini non furono solo creati per l'adorazione, pel culto, pel morale profitto di loro stessi: essi devono *operare*, estrinsecare successivamente con fatiche e dolori e glorie una storia grande sull' ordito segnato dalla mente divina. Ciò vuol dire ch' e' debbono essere *cittadini*, ossia attori di codesta ideal storia, che s' attua con l' opere civili; e quindi *civile* dev' essere la educazione, sia de' rei sia degli uomini tutti. Ma taluno forse non si figura l' ideale d' un penitenziario, altrimenti che s' ei debba essere un monistero: io invece mi piaccio figurarlo come una piccola Sparta, un' istituto severo e marziale, dove la durezza sia a servigio della virtù.

Tra gli stimoli educativi, tra gli ammaestramenti concreti da impartirsi al reo, e tali che si conciliino con quel potente motore delle azioni umane, ch' è l' amor proprio, parmi non si debba dimenticare di dimostrargli come quel delitto, su cui egli basava il suo bene, sia per contrario un grave male. In fatti, prescindendo dalla suprema legge che il bene si dee fare pel bene, chi attentamente considera, vede che il bene è cosa assai utile e preziosa. Egli è di questa verità che se ne dee fare un sentimento del colpevole, provandogli come il delitto sia all' agente non meno dannoso che al paziente, com'esso privi di reali vantaggi, non ostante che non siano palpabili; come infine, che che ne sembri a primo aspetto, il vizio costi assai più della virtù. Chè il reo è un cattivo calcolatore; in traccia d'alcun profitto, anzi che camminare per la via sovrana, gettasi in falsi sentieri dove trova miserie, guaj; i più nobili sentimenti, quelli in cui l'animo più si bea, crudamente offesi. Ed anco, facendo un conto materiale, in que'delitti almeno che si propongono uno scopo ottenibile anche per vie oneste (come la roba ne' furti): si può dimostrare la falsa economia che si segue, quando si ricorre al delitto, che non è mai tanto produttivo quanto la onesta operosità.

11.°

DELLA EMENDA DA PROCURARSI COLL' INTERESSE

A paro col dimostrare che il delitto è una triste speculazione, dee cercarsi che la pena, quando sia subita come meritata sventura e sia al bene rivolta, non è poi tanto un cattivo affare economico. Coi provvedimenti sin ora suggeriti (6.°-10.°), il cuore umano si vince o mercè costringimenti e afflizioni, o mercè stimoli troppo nobili, perchè sieno propriamente acconci ad indoli malvagie. La religione, la scienza, l'amore, la virtù hanno certo di grandi attrattive; ma un cuore corrotto più agevolmente piega alle suasioni del piacere ed alle dissuasioni del dolore. Di questo nota è la possanza (2.°-6.°) ma come *negativa* ch'ella è, così prostra, conquide, annienta, piuttosto che rinvigorire o rigenerare le nature malvagie. Non dico che debba essere; ma l'interesse è il *motore generale delle azioni umane*, ravvisato e mirato in diverse forme, più o meno spirituali o materiali. E notisi ch'ogni altro motore, quale la virtù che più non ha possa sul vizioso, o il tormento fisico che si frustra nelle sensibilità incallite, potrà venir meno; ma il motore dell' interesse, di un interesse compreso in una o in altra maniera, permane invulnerato. L'istinto della propria felicità non fu dal creatore concesso senza un fine provvidenziale, e quindi parrà senza pregio a un cinico o a qualche santone disumanato, ma non lo sarà per tutti gli uomini. Non la è dunque cosa in sè triste, e non deve essere respinta nemmeno dalle case di pena, se vuolsi con questa leva potente rialzare gli spiriti guasti e affievoliti.

Le pene perpetue, le infamatorie, tutte quelle che non lasciano refrigerio, nè speranze al reo, spezzano questa leva; assicurano forse, neutralizzano, ma non raggiungono gli altri fini coinvolti nella penalità, e quelli maggiori della socialità. Pertanto debbono le pene conciliarsi, quanto è possibile, coll'interesse relativo del reo, sì che non lo si distrugga ineluttabilmente e interamente, e meglio si favorisca nel caso che si emendi. Le legislazioni incominciano di già su questo argomento a ri-

sentirsi della influenza della filosofia e della filantropia: onde due nuovi elementi, ignoti all' antica penalità, soglionsi oggidì aggiungere alle pene, il *lucro* e il *condono*, de' quali dirò partitamente alcune parole.

Quando un reo subisce nelle carcere la pena incorsa, egli diventa, come si suol dire, *servo della pena;* ossia la sua attività, la sua produttività e fruttuosità conseguente sono devolute allo stato. Però il lavoro è affatto nimico dello staffile; tu potrai forzare lo schiavo all' opera, e il galeotto al remo; ma, oltrecchè dovrai pur pagare l' aguzzino che gli sproni, il lor lavoro sarà assai poca cosa. Un agente materiale, una macchina, datole il moto, funziona regolarmente; ma un agente morale, qual è l'uomo, vuole un impulso tutto psichico, una forza che penetri nello spirito, e per suo mezzo mova le braccia. Codesto impulso è lo interesse, è l' utile, il premio che risulta dalla fatica; e n' ha d' uopo anche il recluso, se vuolsi renderlo laborioso, e (ciò ch' è più) operajo industre, intelligente, zelante, buono. Dee quindi lo stato recedere dallo stretto diritto, dee come che sia compensare questo sventurato operajo, cho la giustizia gli affida, cointeressandolo al suo lavoro, concedendogli una quota dei lucri. Non certo tutti i lucri, e nemmeno la maggiore, e nemmeno una parte ragguardevole; ma sì qualche parte, come sarebbe da un quinto a un decimo sul ritratto dell' opera sua. Ma qui non si dee limitare la provvidenza del legislatore; chè si deve inoltre estendere a stabilire l'uso cui ponno esser volti questi lucri. Se si lasciassero nella loro integrità al carcerato, di modo ch' e' si potesse acquistare agi e piacerj, verrebbe offesa la ragion penale che vuole un castigo determinato, uguale, invariabile. Se poi s' interdicessero affatto, illanguiderebbe quel movente al lavoro ed alla emenda, che vien da interesse; ma da un interesse sopra tutto di cui tosto si veggano le prove, perchè si cura più del presente, che dell' avvenire, come remoto che gli è, incerto, e quasi sempre ravvolto nell' aureo velo di speranze anche strane. Quindi giova un giusto mezzo; cioè che al reo, specialmente de' minori delitti, si accordi qualche agevolezza, qualche profitto presentaneo sul suo lavoro, sempre però che rimanga incolume, ne' suoi peculiari caratteri la severi-

tà della pena. Onde quest'agevolezza non si può restringere che a lievissimi vantaggi, come sarebbe alla concessione di un miglior vitto, di qualche libro, di qualche suppellettile, di qualcuno di que' nonnulla, che ponno essere d' inapprezzabile conforto a un prigioniero. Salvo questa tenuissima deduzione, il peculio del recluso non può devolversi a suo uso nella prigione, ma si può (e in molti luoghi s' usa) dividerlo in due porzioni, di cui l' una è disponibile anche innanzi, l' altra sol dopo l' espiazione della pena. Quella che innanzi, sarebbe consecrata alla famiglia del reo, ad opere pie, secondo ch' egli desidera, ma sempre usufruita da altri che da lui, e mai sciupata a tristi fini. L' altra formerebbe la *riserva*, che gli verrebbe ratealmente pagata, dopo uscito dal carcere, e gli permetterebbe di vestirsi, di vivere, d'occuparsi; senz' abbandonarlo sul lastrico, onde poi mediti per necessità nuovi delitti. Così che in questa ultima provvidenza, oltre che uno stimolo di emendamento, avrebbesi un mezzo preventivo di tutela sociale.

Fu già notato come coloro, pe'quali la pena non ha altro fine che la emenda (5.°), debbono necessariamente inferire, che questa in qualunque momento si avveri, debbe estinguer quella. Ripugna però ai principj da me addotti il *condono assoluto*, o la cessazione della pena, tosto che uno si emendi; ma giacchè la ragione penale si deve contemperare ad altre ragioni che possono far desiderare ed anco imporre l' attenuazione d' un dolore in sè giusto; al reo migliorato e pentito si potrà concedere un *condono parziale*, ossia tale un favore che lo incuori ad emendarsi, ma non frustri la necessità d'un' espiazione, d'un patimento, d' un esempio. Quindi la *mitigazione*, o la *commutazione* di pena, secondo i casi, con le debite cautele e restrizioni; per modo che il reo vegga (e per esso i terzi) che se al meritato dolore non può più sfuggire, almeno e' può col proprio emendamento temperarne la gravezza. Due novelli istituti penali si rannodano a queste massime, il *passaggio da grave a men grave pena*, e la *libertà condizionale* o preparatoria, che dir si voglia. Il primo può avvenire o in una stessa specie penale o in più specie; ed anco in uno stesso grado di una specie, quando la pena sia suscettibile di più o men gravi rigori. La secon-

da (non ha guari adottata nel *progetto del codice portoghese*) schiude al reo, innanzi il termine della pena, la prigione, o lo rattien dal delinquere colla minaccia di rientrarvi in caso di mala condotta. Ottimo provvedimento, quando non sia abusato, e non deroghi alle supreme necessità penali, per le quali è d'uopo sia già espiato quel grado di dolore, che occorreva al pubblico esempio!

12.°

L' OPERA UFFICIALE PER L' EMENDAMENTO DE' REI

A tutti i provvedimenti sopra esposti (6.°-11.°) per migliorare moralmente i colpevoli, può dar opera lo stato; sancendo ed eseguendo tali pene, in che siano agevolati od almeno resi possibili. Mano mano ch' io percorsi i temi del patimento, della cura, del lavoro, della istruzione, della educazione e dello interesse, come cause e mezzi migliorativi, già addussi i caratteri e le condizioni che debbono aver le pene, perchè sieno a tale uopo idonee. Così che l' azione del legislatore è tracciata, e sin ch' è consentaneo alla natura della medesima, deve uniformarsi ai dettami premessi; lo che infine vuol dire che bagni e galee, patiboli e gogne, non sono proprj di una penalità moralizzatrice, e che si deve adottare nella sua maggior perfezione, ma con debite restrizioni, il *reggime penitenziario*. Quale tra' diversi sistemi o metodi penitenziali sia il più consono a' principj anzi detti, facile è comprendere. Non quello dell'assoluta e costante solitudine, detto *di Filadelfia;* e nemmen quello *d' Auburn*, dove il lavoro in comune di giorno alternasi colla solitudiue della notte, ma vuole il perpetuo silenzio mantenuto con disciplina brutale. Pertanto acconcio sembra quel sistema o metodo penitenziale, noto col nome di *prigionia individuale*, e i cui caratteri sono la segregazione continua e il travaglio, ma accompagnati da amorevoli consigli e pietosi uffici.

Se non che, questi sarebbero i caratteri comuni a tutta una specie di pene, che a mio credere dovrebbe divenire *unica specie*; ma la punizione deve avere grado diverso secondo il grado diverso di delinquenza; e questo grado non si deve solo fondare

sulla *durata*, sì anco sulla *quantità* de'dolori. Quindi non basta proporre e sanzionare una maniera o qualità di pene, ma se ne deve anco determinare la graduazione, secondo il tempo e secondo la intensità. Non solo un reo di delitti inferiori non deve essere punito nella stessa guisa che de' superiori, ma una femmina non può essere punita nella stessa guisa d'un maschio, nè un giovane in quella d'un adulto. Stabilita la primazia o la unicità della pena *penitenziale*, è d'uopo mitigarne o gravarne le asprezze secondo i casi. Si aumenti la rigidezza pei più perversi, si rallenti gradatamente pei men perversi, sino a quelle prime colpe, che sono quasi una semplice imprudenza; e perciò il travaglio sia più duro e la segregazione più gelosa pei primi, che pei secondi. L'influenza benigna del legislatore, come una direzione paterna, sia possibile perfino nell'estremo grado della pena, al recidivo, all'incorreggibile, al parricida: ma ne' primi gradi sia più estesa e solerte e attenta. Perocchè, com'io dissi al capitolo 5.°, è d'uopo avere a mente non la sola pena o la sola emenda, ma e la emenda e la pena; e quando più sforza la necessità del punire cede la convenienza dell'emendare, e viceversa. Taluno limita le speranze e gli sforzi della correzione ai minori delinquenti, e i maggiori abbandona a tormenti atroci: altri tratta e quelli e questi a una medesima stregua, e in questi sfrutta la pena. È d'uopo d'un gusto mezzo: qui la carità si giunge alla giustizia, ma qui è il regno della giustizia; tanto ella può operare quanto la giustizia le permette, *molto* se la giustizia esige poco, ma *poco* se la giustizia molto, epperò sempre qual cosa.

Le norme che nel regno d'Italia governano questa materia sono, in Toscana il *regolamento fondamentale degli stabilimenti penali* (2 giugno 1853), e nelle altre provincie il *regolamento generale per le case di pena* (13 gennaio 1862), e quello *per le case di relegazione* (28 agosto 1862). Codesti regolamenti, e più il primo che i secondi (avvegnachè questi ultimi consentano la comunione diurna di lavoro colla disciplina del silenzio, e quello di conformità agli articoli 16 e 17 del *codice penale toscano* prescriva la cella solitaria), s'ispirano non lievemente ai principî umanitarî, che furono tema di questo scritto. Esplici-

tamente il regolamento di Toscana li dichiara negli articoli 21 e 22, che qui meritano di essere trascritti. « Poichè il sistema della segregazione continua non mira ad impedire al condannato qualunque umano commercio, ma solamente ogni comunicazione, sempre pericolosa, con altri condannati; il reggimento interno degli stabilimenti penali è ordinato in maniera da procurare più volte al giorno ad ogni prigioniero la conversazion di persone, le quali sappiano in lui risvegliare un salutevole pentimento, ed inspirargli l'amore delle virtù religiose e civili. Ogni condannato perciò, oltre al conferire coi proprî congiunti, che potranno venire a lui tutte le volte che il direttore lo permetta, riceve nella propria cella visite quotidiane dai cappellani catechisti, dai visitatori officiosi, dai maestri, dagli impiegati della direzione, e dai graduati del corpo delle guardie. Una maggior larghezza di visite dee specialmente procurarsi ai condannati alla carcere. — Tutti i condannati che ne abbisognano e ne sono capaci, ricevono scuola, tre volte la settimana, di lettura, calligrafia e conteggio. Ed a coloro, che sanno leggere, il direttore dispensa libri edificanti, che riempiano qualche ora del condannato ogni giorno, e gran parte dei giorni festivi d'intero precetto. » —Gli altri regolamenti avrebbero forse dovuto essere più espliciti sulla natura e i temperamenti della pena; molto più che il *codice penale sardo*, ora italiano, troppo vi sorvola, dove indica per nome le pene, e poi non manifesta che siano realmente, se non accennando a'luoghi in che s'espiano: (articoli 17, 18, 27, 28). Altro guaio viene dalla pena dei *lavori forzati*, la quale non ha parte ne' suddetti regolamenti, e quindi segue le antiche leggi, non sente il novo spirito di umanità, ma la fierezza dell'antica disciplina de' bagni. E, nondimeno, ripeto, i suddetti regolamenti, se in qualche modo s'attengono al sistema auburniano, ispiransi tuttavia ai miti sensi della italica e cristiana civiltà; come si può vedere nelle determinazioni sull'ufficio de' cappellani, de' maestri, e de' medici delle prigioni, e nella pia azione concessa alle *suore della carità*.

Quantunque ottima sia una legge, ella però ha d'uopo di ottimi ministri, e quindi deve lo stato dar opera a che non siano

gli esecutori della legge o spietati o infidi. Fortunatamente, cogli odierni costumi più non si concilia, nemmanco entro i dolorosi recinti degli ergastoli, alcuna sevizia, alcuna durezza, che troppo offenda la naturale pietà. Ma la diligenza dell'amministrazione pubblica non è mai soverchia in ricercare che quelle persone, cui affida un ministero tanto temuto, sieno provate per santità di costumi. A me sempre ha sembrato che l'ufficio di medico non si possa figurare come un mestiere e nemmanco come un'arte liberale, ma come un sacerdozio e una religione; tanti sono i doveri mai adeguatamente retribuiti ch'esso impone. Così dee dirsi del carceriere, il quale non può essere che un aguzzino, se non comprende il suo ufficio, come un ministero di annegazioni e di sacrifizi. Perocchè pensate, che diventa quest'essere, quest'essere destinato a passar la vita tra tormenti e tormentati, ad infliggere castighi, a dispensar dolori, quando cessi d'essere altamente virtuoso! Ei non può essere che un mostro, ove non sia un eroe: un mostro, che ha un potere immane, efferato; che si fa una speculazione, una professione, un regno entro un ergastolo. Ma io chiudo questo capitolo, ricordando l'aurea sentenza d'un magistrato e criminalista veneto, Benedetto Pasqualigo: *il custode delle prigioni sia come un padre di sciagurata famiglia!*

13.°

L'OPERA CARITATIVA

Quanto più nobile un'atto, un dovere, e tanto la *coazione* lo snatura, lo umilia, e di frequente lo annienta. Vi hanno cose, cui tutta la colossale possanza dello stato non vale a conseguire, e pertanto somma sapienza è lasciarle alla spontaneità dei cittadini. *L'opera officiale*, o pubblica e legislativa che dir si voglia, può certo, come s'è non ha guari veduto (12.°), volgere la pena a fin di emenda; ma piuttosto in un modo negativo che positivo; non c'è che la carità, virtù e funzione privata, casalinga, modesta, che possa recare un balsamo a piaghe sanguinanti, far regnare la virtù co' suoi gaudi ineffabili in fra le te-

tre pareti del carcere. La carità qui trova ostacoli a manifestarsi in tutte le sue possibili espansioni, essa non può sottrarre il reo al castigo; ma tutte le sventure sono nel suo dominio, e potrebbero non essere le sventure penali? Dico *sventure*, perchè al cospetto di Dio la pena è una giusta retribuzione, al cospetto della legge una necessità fatale; ma in faccia all' uomo, essa non è che una sventura, degna sempre di compianto e di conforto. E, se lo stato ha vantaggio e debito di diffondere la moralità (chè suo fine ultimo è il perfezionamento morale, il bene, e per esso solo è capace di diritti), lungi d' avversare l'opera caritativa per lo emendamento de' rei, deve compatibilmente colle esigenze della pena, permetterla, anzi agevolarla, sorreggerla, riconoscerla come una potenza compagna.

L'*opera caritativa* può essere o individuale o collettizia, secondo che viene da' cittadini isolatamente, oppure cumulativamente esercitata. Se non che, l'individuo assai lievi stimoli e mezzi possiede per venire in soccorso de' prigioni: oltre che la sua opera non può sempre essere illuminata, attenta, assidua, armonica; lo stato diffida di lui, non può abbandonare le carceri a chiunque sotto pretesto di carità voglia entrarvi e fungere un qualsivoglia ufficio. Puossi in una società ristretta, infantile o patriarcale suppor permessa la visita delle carceri ad ognuno, secondo il precetto evangelico; ma non in queste società mature, colossali, regolamentate più o men bene, in cui oggidì siam chiamati a vivere. L'individuo non offre le garanzie che può offrire un corpo morale, un consorzio, che ha proprio statuto, e rappresentanza orrevole, e sopra cui vigila direttamente la pubblica autorità. Naturalmente adunque ne' paesi civili, la beneficenza ne' suoi rapporti col delitto, deve almeno in gran parte essere impartita da pie associazioni.

Queste conformemente alla storia, si possono distinguere in tre specie, giusta che sono o chiericali, o laicali, o miste. Le prime sono quelle corporazioni di regolari, che esclusivamente (o quasi) si consacrano a consolare e migliorare i carcerati. Tali in particolare i *fratelli di san Giuseppe* e quelli *delle buone opere*, le *sorelle di Maria Giuseppe, della speranza, della saggezza, della croce* e *della provvidenza*. Fra le corporazioni religiose e

FONDO FRATELLI ALINARI

le società profane occupano un luogo intermedio quelle che ho chiamato *miste*; cioè le composte di secolari con un indirizzo religioso, in somma le confraternite; di cui prima per ordine di tempo nell' Italia e nel mondo l' *arciconfraternita di san Girolamo*, fondata a Roma fin dall' anno 1519. Queste confraternite, mutato il genio de' tempi che le videro sorgere, veggonsi oggidì decadere, o meglio rinnovellarsi in una forma più consona alla moderna civiltà anzi tutto laicale, tramutandosi nella terza specie d'associazioni testè noverate; vale a dire gl' *istituti di patronato*, di cui terrò parola nel seguente ed ultimo capitolo. Però, se illanguidito il *sentimento religioso*, pongasi mente che inesausto è il *principio religioso*, e che potrà sempre produrre nuovi e splendidi frutti, tosto che risorga l' antica e naturale alleanza della chiesa colla libertà. Le fraternite tutte, o *scuole* che si voglian dire, sorte in età di civiltà fiorente, di prodigiosa attività in questa nostra Italia, degenerarono in sodalizi di bigotti incappucciati, da ciò ch'erano in sul principio, riunione di gente operosa e devota, di mercadanti ed artefici, consecrate a mutui soccorsi. La libertà nuova feconderà i germi lasciati dall' antica libertà, e sorgeranno nuove grandezze!... Intanto permane un contrasto tra fede e scienza, clero e laicato, qui sul sacro suolo dei martiri e degli eroi, grave. Ma chi può disperare di una religione, il cui maestro fu massimo liberatore di popoli; di una religione che su questo tema speciale stabilì un precetto positivo, una virtù, un dovere d' ogni cristiano: *visitare i carcerati!* Oltre che, convien pur ricordare che se gli antichi ordini monastici tralignarono, nuovi ordini sursero, virtuosi, operosi, miracolo de' tempi; quali ad esempio *i fratelli e le sorelle della carità*. E già ho accennato a recenti regole e corporazioni religiose, dedicatesi a solo sollievo delle vittime de' propri delitti; onde si dimostra tuttora attuoso il cristianesimo, e capace di secondare il secolo ne' suoi più santi propositi.

14.°

SUL PATROCINIO DEI CARCERATI E DEGLI SCARCERATI

Qualunque sia l' azione passata o futura delle associazioni religiose o miste a beneficio dei detenuti e degli usciti dal carcere, havvi un' istituzione che meglio risponde alla vocazione de' tempi odierni, quella vuo' dire de' *patronati*. Estesa in Francia, nella Olanda, nel Belgio, nella Svizzera, e in quasi tutti i paesi civili, essa non è all' Italia ignota, la quale novera (ch' io mi sappia) almeno tre *società di patrocinio*, cioè a Firenze, a Torino ed a Milano. Chi voglia sapere i meriti e i frutti della società toscana, non ha che a leggere gli *atti* ch' essa pubblica, e da' quali raccolgo pel triennio 1858-59-60 queste abbastanza consolanti cifre de' *risultamenti morali*. Di 359 *ammessi* al patrocinio, 339 lo accettarono, 20 il rifiutarono; e de' 339 patrocinati, 215 emersero *buoni*, 21 *mediocri*, 36 *dubbj*: 48 furono *abbandonati*, 19 *recidivi*. Ciò dà una proporzione d'esito felice o quasi su 69 $\frac{209}{339}$, incerto su 10 $\frac{10}{113}$, e sfavorevole su 19 $\frac{239}{339}$ per 100. La società toscana esercita la sua azione su tutte le già provincie del granducato, mediante *commissioni conservatrici*, e *collegj visitatoriali* sui luoghi. Però, men che altrove *l'accentramento* approda nelle opere di beneficenza, che per tal modo si cangiano in dicasteri da ciò che dovrebbono essere, domestici consorzî. Quindi gioverebbe che ogni provincia d'Italia, e conseguentemente tutte le città capoluogo, avessero una speciale società di patrocinio, indipendente, ma federata con l' altre, affinchè si conciliassero i due interessi delle providenze locali e in uno della concordia e della unità. Alcuni generosi si possono riunire in un *comitato fondatore*, porsi in corrispondenza cogli istituti altrove già esistenti, studiarne gli statuti, scerre il meglio, raccogliere soscrizioni, e organizzare definitivamente le nuove società.

Quale sia il programma, quale l'ordinamento d'un patronato de' delinquenti, è cosa in sè pratica, e che quindi dipende da

pratiche considerazioni. Il patronato deve attuare quelle idee, che vennero sopra esposte per lo emendamento de'rei; e quindi non resta che a considerare i modi migliori d'attuazione, imitando i migliori esempi, e progredendo sulle orme altrui. Qui non si possono formulare che de'principi fondamentali e direttivi su cui dee reggersi questa istituzione, onde risponda al fine suo. Anzi tutto due maniere uffici hanno luogo nella medesima, di cui l'uno nel carcere, l'altro fuor del carcere, il primo educa durante la pena il carcerato, il secondo sorregge lo scarcerato, finita la pena. I patroni, ossiano i membri attivi della società, sono nel primo ufficio *visitatori delle carceri*, nel secondo *tutori dei liberati*. Come visitatori, essi ponno e potrebbero risparmiare allo stato certi impieghi che più convengono alla carità, come quelli di medico, maestro, cappellano; e niente osta a che lo stato affidi loro cotali incombenze, quando abbia sicure guarantigie dai patronati, e gli abbia riconosciuti come corpi morali e autorità semipubbliche. Anco che non avessero dallo stato cotali incombenze, è in esse però che più o meno si deve manifestare l'*opera caritativa*, cioè nelle cure fisiche, morali e intellettuali. Soltanto, nella prima ipotesi le ministrebbero in una guisa officiosa, diretta, esclusiva; nella seconda invece inclusiva, indiretta, volontaria. Certo è che una vigilanza pubblica è necessaria su cotali private associazioni, e quindi è d'uopo di buon accordo tra queste e quella, e del placito superiore; ma, premesse le debite cautele, non ripugna deferire a loro qualche ufficio in sè apparentemente pubblico, come i predetti; mentre pur suolsi affidare certi istituti affini, quali i collegi, spedali, scuole, a particolari. Il governo risparmierebbe molti stipendi, e n'avrebbe servigi, che quanto sono gratuiti, tanto sarebbero ottimi. Anche si potrebbe deferir loro la custodia e l'amministrazione de'peculi, la cura degl'interessi, la corrispondenza colle famiglie de'carcerati.....

L'azione dei patronati fuori del carcere, è assai più difficile, ed esige tutti gli accorgimenti, tutti i nobili conati che unico sa ispirare il fraterno amore. Essa accoglie il rigurgito delle prigioni; ossia degli esseri infelici, non tutti, non a pieno esenti da tristi rimembranze, da turpi abitudini, da fatali legami;

facilmente impressionabili alle lusinghe del vizio, abbandonati, posti di frequente in occasione prossima, se non necessaria, di nuove colpe. Qui non basta il consiglio, il conforto; qui è d'uopo d'ajuti materiali, affinchè non ricadano nel delitto, di un'opera affettuosa, solerte, instancabile, per rinfrancarli, per sorreggerli; mentre la infamia li grava, e la fiducia, l'assistenza, il mestiere spesso mancano. Oltre ad una tutela come a dire spirituale, è d'uopo d'una tutela materiale, è d'uopo di sussidi economici, i quali si ponno in due serie ripartire, *occupazioni* e *soccorsi*. Dunque vi vogliono mezzi, mezzi per dar lavoro, e mezzi per dar danaro; per che dimostrasi la necessità di una rendita, di patrimonio, forse di case e di officine, onde i patronati possano in quest'ultimo ufficio non venir meno al loro programma. E giacchè la questua umilia, spesso pervertisce, o almeno fomenta l'ozio: è specialmente in trovare sfogo all'operosità degli usciti dal carcere, che debbono le società di patrocinio provvedere. Ma qui trovano l'ostacolo ne' cittadini, che non si fidano di codesti operai da galera; e non ostante che debbano esse ridestar la fiducia coi buoni frutti, cogli stimoli della pietà; si dimostra come un naturale complemento de' patronati, uno o più stabilimenti per raccogliere o almeno dare occupazione a questa gente derelitta. Veramente ponno le opere di beneficenza intrecciarsi e mutuamente ausiliarsi; pur veruna, meglio che il patronato, il quale conobbe l'infelice nel carcere e a sè lo attrasse coi primi conforti, può seguirlo in tutti i suoi bisogni; e quindi opportuno, se non necessario, è ch'esso abbia il mezzo di assisterlo sino alla fine. Quali siano cotai mezzi, quali gl'istituti complementari delle società di patronato, in quanto assistono i liberati dai carceri: già si comprende non poter essere che gli *ospizj, gli asili di rifugio, le case d'industria*, e specialmente le *colonie agricole*. Queste hanno la preferenza su tutti gli altri istituti, perocchè un'azienda rurale offre con maggior frutto e minor spesa, occupazione più svariata; ma sovra tutto perchè la vita rurale, la frugalità, la campagna, l'aere aperto inchinano a innocenza di costumi, rialzano il fisico e il morale, parlando all'uomo il linguaggio inarrivabile della natura. Anche qui però non si trascenda: non si

facciano stabilimenti colossali, monumenti piuttosto di larghezze ostentate e ipocrite, chè di vera carità ; ma sieno (come in Isvizzera) assai ristretti ed umili consorzi, di 20 o 30 persone e non più, tal che rassembrino a patriarcali famiglie.

Se non che, per supplire alle conseguenti spese, fanno mestieri le entrate, e per coloro che non veggono gli spedienti inesauribili della carità può sembrare che il compito sovr' accennato sarebbe sì nobilissimo, ma difficile e forse impossibile. Però io ricordo a questi tali le gloriose memorie, i prodigiosi effetti della carità avita, e i monumenti che essa lasciò specialmente su questo suolo, dove gli istituti di beneficenza superano in quantità e in grandezza gl' istituti d'industria. E giacchè la carità non langue, e dee secondo i tempi rinnovellarsi, essa non ha che ad ispirarsi ai bisogni, ai voti della presente civiltà, la quale vede ne' patronati un sommo fattore di moralità e utilità e sicurezza pubblica. Nè le spese sarebbero a ver dire ingenti, nemmeno quelle che si devolverebbero agli stabilimenti complementari poc' anzi detti, quando modesti fossero, e governati con paterna economia. Tuttavia esaminiamo la *questione finanziaria*, facciamo un po' i conti, e si rammenti che per mo' di dire ha luogo un contratto bilaterale in questa come in cert' altre opere di beneficenza, quali i monti di pegno, le casse di risparmio, eccetera, in cui si dà quanto si riceve. I redditi delle società di patrocinio avrebbero ad essere di due specie, quelli che vengono da socii in una maniera *ordinaria*, e quelli che da terzi in una maniera *straordinaria*. I primi scaturirebbero dal contributo periodico, che può essere lievissimo (per esempio, d' una lira al mese), ma che darebbero un frutto più o men ragguardevole, secondo il numero delle persone ascritte e delle azioni soscritte. Non è lecito supporre alcuna provincia italiana, così priva d' amor cittadino e fraterno, dove non si sapessero rinvenire almeno un migliaio d' ascrizioni e due migliaia di soscrizioni, e queste sarebbero già ventiquattro mila lire di rendita annua ordinaria. Poi ci sarebbero gli introiti straordinari, come le donazioni in danaro o in natura, i lasciti, i frutti di accademie, spettacoli, lotterie: e in fine gli assegnamenti che i municipj, il consiglio provinciale e il governo po-

trebbero e dovrebbero fare. Per codesti modi il bilancio attivo annuale potrebbe pareggiare ed eziandio superare i bisogni: onde non resta che una difficoltà, l'*impianto*, ossia le spese pel primo stabilimento o per la costituzione d'un fondo della società. Ma anche a queste si può non senza molto aggravio sopperire, prima con le oblazioni de' più ricchi della città e provincia, poi con qualche legato, con la devoluzione di qualche opera pia già sussistente, coi beni de' monisteri disciolti: e in fine, quando ogni altro mezzo manchi, colle invocate elargizioni dei comuni, della provincia o dello stato.

Suggerir modi alla carità per conseguire gl' intenti suoi altissimi, sembrami cosa vana: giacchè *essa può quanto vuole*, e pertanto più che di potere noi abbiam d' uopo di volere, e di forte volere. Chè io non dico sia venuta manco negl' italiani la pietà tradizionale degli avi, ma certo per le istituzioni più recenti di beneficenza, per questa in particolare che si consacra al bene delle infelici vittime de' propri falli, noi ci lasciammo superare da altri popoli. Io spero che i miei lettori, scorrendo queste povere pagine, considerando i rimedi che ponno o guarire o lenire mali acerbissimi, si saranno infiammati del desio di consacrar loro un ministero, un sacerdozio umano e civile. Ebbene, giacchè la civiltà odierna nella beneficenza, come nell' istruzione e nella legislazione, tende a surrogare l'elemento laicale al clericale, *il patronato dei carcerati e degli scarcerati* può dirsi la nuova forma in che si manifesta la carità, e in esso sta quindi la vocazione del secolo. Ma noi, noi italiani, deve incuorare e spronare, oltre agli antichi splendidi esempi e al debito morale sacrosanto, una gravissima considerazione politica, perchè sorgano e spesse e operose le società di patrocinio. Tale considerazione è, che la servitù spenta ha lasciato traccie obbrobriose di sè nel guasto de' cittadini, soffrendo noi alcune piaghe che sono di vergogna a ogni popolo civile, e che noi non saremmo veramente indipendenti, e liberi e forti, se non quando siamo moralmente rigenerati. Gettiamo uno sguardo su questa patria adorata, e noi vedremo accanto alle sublimi virtù, agli eroismi, ai martirî, non dirò molti individui, ma molte plebi schifose. La rinascente grandezza politica conturbano le turpi

eredità di signorie malvagie: sanfedisti, briganti, camorristi, accoltellatori... quai nomi! I supplicj, le fucilate, le rappresaglie generano i mali futuri nell'atto d'ovviare ai presenti, e gli aggravano e inaspriscono. Il gius, e specialmente il gius bellico assicura, se il può, dai pericoli imminenti, ma solo una forza spirituale e benefica, solo la educazione, solo la carità ridona a un popolo quella forza morale, onde viene la sua potenza, la sua gloria. Ecco, noi abbiamo molti ribaldi, molti banditi, molti galeotti, molti contumaci: spezzeremo il petto colle nostre palle a cento, a mille di costoro, e ne sorgeranno diecimila, centomila, a noi il fucile e l'ergastolo, ad essi il pugnale e la macchia: poi molto sangue, sangue fraterno, sì anche quello degli assassini e dei traditori, e sempre sangue, mai perdono e pentimento, mai mitezza e virtù. Vinciamo il ribrezzo, vinciamo l'ira: volgiamoci a questi miserabili, un cuore l'hanno anch'essi, corrotto, ma un cuore, e avremmo degli amici, de' cittadini, dei commilitoni nelle patrie battaglie!

PIETRO ELLERO
Professore di Diritto penale nella
R. Università di Bologna.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

SU LA PRETESA NECESSITA'

DELLA PENA DI MORTE

—

1. Dopo l' attacco più coraggioso che scienziale, diretto dal Beccaria contro la barbarie delle leggi criminali del suo secolo, la legittimità della pena di morte non ha cessato mai d' incontrare numerosi avversarii.

Gl' incidenti e le fasi di questa importante controversia, già più che secolare, costituiscono senza dubbio una delle pagine più interessanti della storia del diritto penale de' popoli moderni (1). I giureconsulti, i filosofi, gli economisti, gli uomini di Stato, i teologi, i poeti, tutt'i rappresentanti del movimento intellettuale, sono successivamente entrati nell'aringo, e i titoli soli dei loro scritti darebbero materia ad un lungo catalogo. Egli è vero che questo terribile problema ove tutte le basi del sistema penale son messe in questione, non ha sempre menato lo stesso rumore nelle scuole, alla tribuna, nella stampa e nel popolo. Ora la discussione si anima e si allarga con un' ardenza vigorosa, l' opinione pubblica si commove, gli avversarii della effusion del sangue levano la voce in tutte le parti del mondo incivilito. Ora il rumore si calma, la discussione si

(1) La prima edizione del trattato *de' delitti e delle pene* che servì di punto di partenza alla presente quistione, comparve a Monaco nel 1763. Per verità, la quistione della abolizione della pena capitale fu suscitata assai prima di Beccaria; ma soprattutto dopo la publicazione del suo libro il problema ha preoccupato le intelligenze elette. Già, nel secolo XVI gli Anabattisti e i nuovi Fotiniani avevano sostenuto la tesi della inviolabilità assoluta della vita umana. Cento anni prima che nascesse Beccaria, le loro idee eran penetrate nelle masse per modo che Benedetto Carpzovio si credette nel dovere di confutarle a lungo. La quistione CI della parte 3.ª della sua *Practica criminalis*, è intitolata: *An poenas capitales facinorosis hominibus irrogare liceat magistratui christiano?*

rinchiude nelle tranquille regioni della scienza, l'avvenire del patibolo cessa di preoccupar gli animi in mezzo al rumor delle armi o delle agitazioni assorbenti delle lotte politiche. Ma non è meno certo che dal 1764, il legislatore penale si è trovato sempre a fronte il problema, e che sempre la quistione fu sopita per ridestarsi qualche anno dopo in modo più animato e con proporzioni più vaste. Ne abbiamo un esempio rimarchevole ne' fatti che avvengono sotto i nostri occhi. Petizioni chiedenti l'abbattimento del patibolo giungono alle Camere legislative di Europa e di America. In Francia, in Germania, in Inghilterra, uomini, posti fra' primi criminalisti della loro patria, reclamano l'abolizione assoluta o graduale della pena di morte. Nel Portogallo, un Comitato istituito dalla Camera dei deputati si è pronunciato unanimamente per la soppressione immediata. Nel gran ducato di Baden, la Commissione della seconda Camera, incaricata dello esame del nuovo Codice di procedura penale, ha emesso il medesimo parere con otto voti contro tre (1). Nel Gran ducato di Weimar, la Dieta stessa con diciannove voti contro dieci ha domandato si atterrasse il patibolo (2). In Italia, un egregio giureconsulto pubblica un giornale speciale per combattere gli argomenti de' difensori della espiazione di sangue. Nel Belgio, un' associazione indirizzata allo stesso scopo si è costituita in una delle nostre città più importanti (3).

2. Se si domanda qual è stato il risultamento di questa lunga ed agitata controversia, è necessario fare una distinzione.

Dal punto di vista dell' abolizione assoluta della pena di mor-

(1) *Giornale di Heidelberg*, 24 maggio 1863.

(2) *Gazzetta tedesca di diritto penale*, 6 dicembre 1862.

(3) Fra' giureconsulti che sonosi pronunziati per l'abolizione della pena di morte, ci limitiamo a citare: in Francia, ORTOLAN *Éléments de D. pénal*; BERANGER, *De la repression pénale*: in Inghilterra, NEAT, *Considerations of punishment of death*; PHILIPS, *Vacation toughts on capital punishments*; in Germania, BERNER, *Abschaffung der Todesstrafe*; MITTERMAIER, *Die Todesstrafe* etc. In questo rimarchevole libro, l'illustre Criminalista di Heidelberg ha consegnato il risultato di cinquant' anni di studio e di ricerche coscienziose. Il giornale del prof. ELLERO si pubblica a Milano (ora in Bologna) a fascicoli trimestrali, dal 1861, col titolo: *Giornale per l' abolizione della pena di morte*.

te, il risultato è poco considerevole. Dopo tutto un secolo di sforzi e di lotte, il carnefice non ha perduto il suo impero che in un piccolissimo numero di Stati. In America, la morte è scomparsa da'Codici penali del Wisconsin, del Michigan, e di Rode-Island. In Europa, il patibolo è stato abbattuto ne' ducati di Oldenburgo, di Anhalt e di Nassau, ne' Cantoni di Neufchâtel e di Fribourgo, in Toscana e sul modesto territorio della Repubblica di San Marino (1).

Certo, se si ponga queste contrade a fronte agli imperi, a'regni ed alle repubbliche dove la morte figura sempre al culmine della scala penale, i successori del Beccaria han poca ragione di inorgoglire delle conseguenze pratiche della loro propaganda.

Ma non è lo stesso, e la quistione cangia interamente d'aspetto, quando paragonando i codici presenti a quelli dell'ultimo secolo, si domanda quali sieno negli uni e negli altri le infrazioni punibili con l'estremo supplicio. Allora si scorgerà tosto che in tutte le parti dell'Europa e dell'America del Nord, gli attacchi diretti contro la pena di morte han prodotto un risultato del più grande interesse in questo: che il numero de'misfatti capitali è andato rapidamente diminuendo da per tutto— Citiamo alcuni esempii.

In Francia quando scoppiò la grande rivoluzione del secolo passato, la pena di morte era applicabile a centoquindici casi. Nel Codice penale del 1810, essa era ancora cominciata, espressamente o implicimente, da trentanove articoli, i più de' quali prevedevano parecchi crimini diversi. La legge del 28 aprile 1832 ridusse tutti questi crimini capitali a ventidue; poscia, dopo un nuovo spazio di sedici anni, questi 22 crimini furono ridotti a quindici dal decreto del governo provvisorio del 26 febbraio 1848, abolitivo della pena di morte in materia politica (2).

(1) Mittermaier, *Die Todesstrafe*, p. 36, 39, 49 e 51; Berner, *Abschaffung der Todesstrafe*, p. 18 e seg. *Rapport adressé au Ministre de la Justice par la Commission belge chargeé de la revision du Code pénal*, p. 35. Questo importante rapporto è opera del prof. Haus.

(2) Per giugnere al numero di 15, bisogna ancora che si neghi il carattere politico a certi atti tendenti a compromettere la Francia nelle sue relazioni internazionali (Berenger, *De la repression pénale*, 2, part., p. 441; Hasu, *Observations sur le projet de révision du Code pénal etc.*, tom. I, p. 112.)

In Inghilterra, nella seconda metà del secolo passato, i crimini capitali formavano una lunga e deplorevole serie di ducentoquaranta casi. Ne' primi anni di questo secolo essi ascendevano ancora al numero esorbitante di centosessanta. Al momento che serviamo, questa cifra, mercè di riduzioni seguite successivamente sotto la pressione della pubblica opinione, non è che di due (1)!

Nel Belgio, dove la legislazione penale francese è sul punto di essere abrogata, il progresso delle idee è venuto a riuscire al medesimo risultato. Nel nuovo Codice penale la cui promulgazione è attesa con impazienza, il numero de'misfatti capitali, si trova egualmente ridotto a sette (2).

Simili cangiamenti sono avvenuti in tutt'i Codici recenti, segnatamente in quelli della Prussia (1851), dell' Austria (1852), della Baviera (1861), del Piemonte (1859), della Svezia (1861), del Massachusetts (1858) e di parecchi altri paesi di Europa e di America. Dappertutto il numero de' reati punibili con la morte è stato ridotto in una proporzione più o men considerevole, e inoltre, parecchie legislazioni imitando l' esempio dato dalla Francia nel 1832, autorizzarono i giudici o il giurì ad evitar questa pena quando la causa offra circostanze attenuanti.

Nè ciò è tutto. Allato a queste riduzioni successive vengonsi a porre parecchi altri fatti che meritano anch' essi di essere specialmente ricordati.

Nella maggior parte de'paesi dove il patibolo è ancora in piedi, le commutazioni di pene divengono ognor più numerose. I governi del secolo XIX, ripudiando interamente il procedere implacabile de' giustizieri dell'antico regime, manifestano sempre più una vera ripugnanza a spargere il sangue umano. È chiaro che i capi della magistratura sentono degli scrupoli, sconosciuti a' loro antecessori; ogni dì e' sentono più grave il peso della responsabilità terribile inerente alle loro funzioni; essi

(1) Alto tradimento e assassinio, Legge di consolidazione della legislazione penale, del 6 agosto 1861. *Allegmeine deutsche strafrechtszeitung*, 29 novembre 1862.

(2) Attentato contro la vita del Re; omicidio del principe ereditario; assassinio; parricidio; omicidio avente per iscopo di facilitare, di preparare o di eseguire un altro crimine; incendio volontario che abbia prodotto la morte di una o più persone le quali l'autore sapeva, trovarsi ne'luoghi incendiati.

non consentono alla esecuzione della sentenza che ne' soli casi in cui il crimine offra caratteri di una gravezza eccezionale (1).

Gli stessi scrupoli si manifestano sotto un' altra forma nel linguaggio de' compilatori de' codici moderni. Anche pronunciandosi pel mantenimento della pena di morte, ei non prendono per nulla l'attitudine arrogante e decisa, il tono superbo e reciso de' criminalisti del XVIII secolo. Pochi tra loro considerano questa pena come se dovesse figurare per sempre nella scala penale. Quasi tutti veggono nel suo mantenimento una necessità passaggiera, un deplorevole rigore richiesto momentaneamente dallo stato attuale delle condizioni sociali. Pare che domandino grazia per la conservazione temporanea di un supplizio che i loro precedessori difendevano ed esaltavano siccome il palladio della pace e della sicurezza de' popoli. In Russia ancora, i delegati dello Czar hanno altamente dichiarato che *a' loro occhi la pena di morte è un male del quale non si può ancora far a meno interamente*. Se fosse permesso di personificare il patibolo, noi diremmo che il suolo sul quale si appoggia, si scuote da tutte parti, e che anche fra' suoi partegiani il dubbio e l'esitazione pigliano a poco a poco il luogo della confidenza e della certezza (2).

Ciò è così vero che la stessa pubblicità della esecuzione capitale, è diventata subjetto di controversia non più tra' filosofi ed i poeti, ma fra' giureconsulti incaricati della importante missione di formolar le leggi criminali della loro patria. Un tempo il carattere eminentemente *esemplare* della pena capitale era uno degli assiomi della scienza. Al presente si comincia a credere che questa effusione pubblica del sangue umano, invece di accrescere il timore con l' esempio, eserciti sullla immensa maggioranza degli spettatori la più perniciosa influenza. In Prussia, nella città libera di Francoforte, nel Wurtemberg ed in Sassonia, ne' ducati di Altenburgo e di Baden, in quasi tutti

(1) Si trovano a tal proposito notizie istruttive e complete nel libro citato del MITTERMAIER, V. ancora BERNER, *loc. cit.*, p. 19.

(2) Per l' attitudine della commissione russa, vedi HAUS, *Rapporto citato*, p. 38. Che si paragoni questo linguaggio a quello di MUYART DE VONGLANS, che risponde al BECCARIA!

gli Stati settentrionali dell'Unione americana, la esecuzione ha luogo nell' interno della prigione, innanzi ad un dato numero di magistrati e di testimoni. V' è di più: ne' paesi stessi in cui vige la pubblicità delle esecuzione, « l' amministrazione si studia di attenuarne gli effetti. Essa allontana il patibolo dall' interno delle città; fuori, in luogo rimoti col favor delle tenebre s' innalza l' apparecchio di morte; si cela il giorno e l' ora della esecuzione; quando essa ha luogo, appena la rischiara la luce del giorno. In tutti i modi, si cerca di eludere l'avida curiosità della folla e di proteggerla contro sè medesima (1) ». Anche sotto questo rapporto, i difensori della pena di morte han dunque perduto terreno, poichè uno de' principali effetti che ei si compiacevano di attribuirle, ora vien seriamente contestato (2).

Se noi volessimo completare la serie de' fatti che si sono manifestati in quest' ordine d' idee, noi avremmo a far più di una considerazione su la quasi unanimità de' criminalisti nel domandare l' abolizione della pena di morte in materia politica; sulla avversione invincibile che essa inspira quando viene applicata ai reati contro la proprietà; sul divieto fatto a' giudici d'infliggerla a' minori; sul sostituirle un'altra pena quando la colpabilità poggia sopra indizii; sul numero sempre crescente degli oppositori, quando la questione vien seriamente proposta in un' assemblea legislativa. Ma non potrebbe essere nostro intendimento l' entrare qui in una disamina de' fatti e de' problemi di ogni sorta che si rannodano al mantenimento o all' abolizione della pena capitale. Ci basta l' aver ricordato che il numero de' suoi avversarii aumenta sempre più, e che l' opera di costoro non si manifesta solamente sotto la forma radicale della assoluta soppressione.

Accennate le tendenze generali del nostro tempo, noi ci contenteremo di esaminare rapidamente un sol punto della controversia: quello della pretesa necessità della conservazione del patibolo. Questa necessità, in fatti, è la sola ragione che sia se-

(1) Berenger, p. 808-65.

(2) È noto come nel Belgio la Commissione incaricata della revisione del Codice penale aveva domandato la esecuzione nel ricinto di una prigione (*Haus, Rapport. cit.* p. 50).

riamente invocata nel Belgio, e noi vogliamo porci soprattutto sul punto di vista de' nostri interessi nazionali.

3. Lasciando da parte la dottrina della *compensazione morale* del Kant (*Moralische Vergeltung*), e la teorica della riparazione del Klein (*Vergütungs-Theorie*); richiedendo la conservazione della pena di morte perchè necessaria, i numerosi partegiani che essa conta nel Belgio pongono la discussione sul suo vero terreno (1).

La illegittimità assoluta della pena di morte non può essere seriamente allegata. La società ha il diritto di punire: e se la conservazione dell' ordine e il mantenimento della sicurezza pubblica domandano una repressione energica, nulla osta a che il legislatore nel punir gli atti illegittimi, vada, se occorre, sino alla retribuzione del male prodotto con un male identico. Ma d' altra parte, se la società possiede il diritto di punire, ella non può esercitarlo che nella misura de'bisogni sociali. Essa non deve stringer la glava e colpire per procurarsi il piacere di mostrar la sua potenza. Se la pena di un grado inferiore basta per tutelare gl' interessi che la società dee difendere, essa non ha il diritto di ricorrere alla pena di un grado superiore.

Noi confessiamo dunque assai volentieri che se la pena di morte è necessaria, questa pena applicata a' crimini più gravi diventa per ciò stesso legittima.

Ma questa necessità è poi ben dimostrata? La effusione del sangue de' colpevoli è necessaria alla completa sicurezza, allo sviluppo regolare degl' interessi dell' Europa civile? — V'è un primo fatto che importa di non perdere di vista. Gli annali del diritto penale provano che convien procedere con la massima riserva ogni qualvolta si poggi un ragionamento su la pretesa necessità di certe pene.

Movendo dalla idea che bisogna innanzi tutto gettar lo spavento nell' animo de' misfattori, gli antichi criminalisti avevano

(1) L' opinione dominante nel Belgio si appalesa nettamente nel *Discorso su la pena di morte*, pronunciato dal proc. generale De Bavay all' udienza generale della Corte di appello di Brusselle, il 15 ottobre 1862 (*Belgique Judiciaire*, XX, n. 1329.)

variato i supplicii con una deplorabile fecondità d'imaginazione. La morte semplice non parendo loro sufficiente, essi avevano inventata la morte *qualificata*. Per non risalire ad un' epoca troppo rimota, ci limiteremo a ricordare come la legislazione francese del secolo passato ammetteva ancora sei specie di morte, alcune delle quali, come la esecuzione con la *ruota*,col *fuoco* con lo *squartamento* delle membra, erano eseguite con certe particolarità terribili (1). Ora, quando alcuni uomini generosi, rivoltati da queste barbarie, vennero a domandare che la pena capitale non fosse più che la sola privazione della vita; gli amministratori, i magistrati, i criminalisti, gli avvocati stessi, tranne qualche rarissima eccezione, furono concordi nel dichiarare che tutte quelle torture erano indispensabili. Essi affermavano che i malfattori induriti, invece di arrestarsi alla vista di una morte istantanea si getterebbero a chius' occhi nella via del vizio, riflettendo che al postutto se la mano della giustizia riesciva a raggiungerli, il solo danno che ne risulterebbe per essi, sarebbe di vedere anticipato di qualche anno, e forse di qualche mese, il termine stabilito dalla natura. Centinaja di voci profetiche si levarono per annunciare uno spaventevole aumento di reati atroci, appena la ruota, il fuoco, lo squartamento delle membra avrebbero cessato di proteggere la sicurezza pubblica. Si proclamava in buona fede la necessità terribile di far sofferire tormenti atroci agli sventurati che la società si credeva nel debito di svellere dal suo seno.

Lo stesso argomento della necessità fu messo innanzi per giustificare tutte quelle atrocità giudiziarie che indipendentemente dalla morte qualificata, pareva formassero il diritto comune europeo. Fu eziandio invocato per conservare la *quistione* preparatoria. Ad onta delle ragioni senza risposta allegate da Montaigne, Bayle, Grozio, Montesquieu, Beccaria, Servan, Voltaire, Brissot, e tanti altri, la tortura continuò per lunga pezza a figurar tra le parti essenziali della procedura penale del secolo XVIII. Si asseriva che la era necessaria per assicurare l'esercizio esatto e utile della polizia giudiziaria; e quando Luigi XVI

(1) Muyart de Vouglans *Les lois crim. de la France*, p. 53 e segg.

abolì la tortura con la sua dichiarazione del 24 agosto 1790, si riserbò di repristinarla se la esperienza venisse in seguito a dimostrargliene la *necessità* (1).

Chi oserebbe oggi sostenere la tortura e la morte qualificata? Un sorriso di compassione accoglierebbe quel giureconsulto così cieco da credere alla loro pretesa necessità. Una esperienza quasi secolare ha dileguato ogni dubbio.

Non basta dunque l' asserire che una pena è necessaria. Non basta soprattutto il dire che la pena di morte si trova presso tutt' i popoli, in tutt' i tempi, e in ogni grado di civiltà. Appunto perchè la pena di morte v' è stata sempre, si è nella impossibilità d' indicare *a priori* le conseguenze che deriverebbero dalla sua abolizione. Invece di combattere con affermazioni prive di pruove, conviene studiare con una attenzione scrupolosa i fatti comprovati dalla statistica criminale de' paesi dove la pena di morte fu sospesa in tutto o in parte.

Ecco ciò che noi praticheremo prima di pervenire alla statistica penale del Belgio.

4. In Inghilterra il numero de' crimini capitali raggiungeva or fa settant' anni, la cifra enorme di dugentoquaranta. Son meno di cinquant' anni e questo numero giungeva ancora a centosessanta. Oggidì è ridotto a due.

Ciascuna di queste riduzioni è stata accompagnata da un coro rumoroso di sinistre previsioni. Sopprimere la pena di morte per la fabbricazione di falsa moneta, pel contraffacimento del suggello o de' biglietti di banca, pel furto di bestiami, per la distruzione di macchine, per la bancarotta fraudolenta, pel furto delle lettere, per le minaccie in iscritto, pel violento attentato, per la fuga de' detenuti, per le diverse specie del falso: era, siccome si asseriva, inaugurare un' èra deplorabile di di-

(1) Sotto questo rapporto, è oltre modo interessante il leggere la risposta di Muyart de Vouglans al libro del Beccaria. Secondo questo *consigliere del gran Consiglio*, era impossibile a non riconoscere nel sistema penale della Francia « quel cammino sempre eguale, che pesa tutto nella bilancia del « santuario, e che porge una mano sicura all' innocenza oppressa, laddove « con l' altra perseguita e colpisce con la sua glava vendicatrice il vizio con- « fuso ». (*Lois criminelles de la France*, p. 820).

sordine, di anarchia e di rovina; era condannare il commercio e l'industria ad una decadenza inevitabile; era inaridir le fonti della sussistenza de' popoli della Gran Brettagna; era far abbandonare il paese da'suoi abitanti più utili, era produrre nel volgere di pochi anni la sterilità, la solitudine, una desolazione simile a quella che regna in alcune contrade dell' Asia, un tempo le più civili e le più popolate della terra!

Queste prezioni si affacciarono alla tribuna del Parlamento, su' giornali, nelle dissertazioni de'giureconsulti e sino ne' trattati di filosofia morale (1). Che derivonne? Che le esecuzioni divennero di anno in anno meno frequenti, senza che il numero de' crimini, prima puniti di morte, ricevesse aumento di sorta. Intanto che ebbero luogo 802 esecuzioni dal 1800 al 1810 e 879 dal 1811 al 1820, non ve ne ebbe che dugentocinquanta dal 1831 al 1840 e centosette dal 1841 al 1850. È vero che in questi ultimi anni certi attentati contro le persone e la proprietà sono considerevolmente cresciuti, soprattutto nelle vie di Londra; ma, non dimentichiamolo, tutti gli organi della pubblicità, non che tutti i giureconsulti de' tre Regni, sono concordi nel ricercarne la causa in un fatto diverso da quello dell'essersi sostituita successivamente alla pena di morte una pena meno severa. Tutti attribuiscono questo aumento di reati allo strano abuso che l'amministrazione delle prigioni inglesi ha fatto delle liberazioni anticipate con *biglietti di permesso* (*ticket of leave*). Al principio di questo anno (1863), cinque riviste periodiche, eco fedele della opinione di tutte le classi illuminate, hanno discusso a lungo la questione (*Westminster Review*, *Quarterly Review*, *North-British Review*, *Edinburg Review*, *Dublin University Magazine*), e tutte attribuiscono il male alla stessa causa. Così vediamo, ora più che mai, parecchie società, giureconsulti eminenti e illustri uomini di Stato riunirsi per domandare l'abolizione della pena di morte nelle Isole britanniche (2).

(1) V. il curioso frammento della *Moral Phylosophy* del D.r Paley, tradotto dal Ducpetiaux, *De la peine de mort*, p. 19.

(2) La citata opera del Mittermaier contiene un riassunto completo della statistica penale d'Inghilterra, p. 79, 80, 90, 93, e segg. I giudizii emessi dalle

In effetti, sul suolo inglese la soppressione della pena capitale non ha prodotto alcun risultato contrario per rapporto a' 238 crimini che ne erano minacciati sul finir del secolo passato e che ora ne sono esenti. L'importanza di questo fatto rilevantissimo non potrebbe essere seriamente revocata in dubbio. Bisognerebbe essere assai temerario per affermare che le conseguenze ottenute per 238 crimini non si sarebbero avute egualmente per le due infrazioni per le quali è stata mantenuta la pena di morte. Se codesta affermazione potesse essere accolta dalla scienza come un ostacolo ad ogni riforma ulteriore, il progresso della legislazione penale diventerebbe per sempre impossibile.

Una simile esperienza ha avuto luogo in Francia. Ivi ancora nessun inconveniente è derivato dalla soppressione della pena di morte per gran numero di misfatti. Ivi ancora nessun uomo serio pensa di ritornare a' rigori esagerati del Codice del 1810. A prima giunta l'aumento de' reati ne' 25 anni che seguirono la legislazione del 1832, potrebbe far concepire de'dubbii; ma un esame anche leggiero basta a provare che questo aumento invece di esser la conseguenza dell'ammissione di un sistema più mite, tiene a certe cause generali di cui parleremo più innanzi. Basta il fare quì riflettere che l'aumento si manifesta soprattutto per due categorie di reati; cioè per quelli rispetto a' quali non si è parlato mai di pena capitale e per quelli che non han cessato mai dall' esserne colpiti a larga mano. Dal 1826 al 1852 il numero de' reati correzionali si è elevato da 59,620 a 179,394. Nello stesso periodo le accuse di assassinio son cresciute del 22 per 100, e quelle di parricidio si sono quasi raddoppiate; e frattanto per queste due specie di crimini le esecuzioni capitali non sono mancate. Dal 1826 al 1852, noi troviamo 1,668 condanne o morte, 603 commutazioni e 1,065 esecuzioni; cioè a dire 64 condanne e 41 esecuzioni l'anno. Non vi è dunque nulla di strano nè di anormale nell'aumento de' reati, che si è egualmente manifestato negli stessi anni per la maggior parte dei

cinque più importanti Riviste dell' Inghilterra, sono stati esaminati dal sig. Casier, in uno articolo pubblicato dalla *Belgique Judiciaire*, 28 giugno 1863.

crimini che le legislazioni del 1832 e del 1848 han sottratto alla pena capitale (1).

Ma le statistiche penali dell'Inghilterra e della Francia non sono le sole che si possano invocare. In Austria, in Baviera, in Sassonia, nel Piemonte, in Iscozia, in Irlanda, nell'America del Nord, ovunque il numero de' misfatti capitali è stato ridotto in una proporzione più o meno considerevole, si cercano invano i cattivi risultati prodotti da questo mitigamento della legislazione. In nessun luogo i governi pensano a ritornare su'loro passi, in nessun luogo si vede sorgere una domanda diretta ad estendere di nuovo la pena di morte alle numerose categorie di reati che non ne sono più minacciati. Che certi pregiudizii sulla efficacia sovrana dell'estremo supplizio si sieno conservati nell'animo di un gran numero di persone estranee allo studio delle leggi penali, noi francamente lo confessiamo ; che alcuni giureconsulti ed alcuni uomini di Stato si pronuncino contro l'abolizione immediata e completa della pena di morte, noi ne conveniamo ancora ; ma è incontrovertibile che i funzionarii superiori dell'amministrazione della giustizia, i direttori delle prigioni centrali, i cappellani avvezzi a scrutar nella coscienza de' colpevoli, in una parola: tutti coloro che hanno lungamente ed attesamente studiato i fatti, sono concordi nel dichiarare che niuna cosa attesta il bisogno di ritornare a' rigori del passato. È quindi permesso il domandare se ne' paesi suddetti si sarebbero ottenute le stesse conseguenze per que' reati pe' quali la morte continua a figurare nella scala penale.

V'è un'altra esperienza che non debb' essere perduta di vista. In alcune contrade la pena di morte continuando a sussistere in diritto, nel fatto è stata abolita per un periodo più o men lungo a cagion dell' avversione che essa incontrava ne' capi dello Stato. Ora questo allontanamento momentaneo del patibolo ha avuto sempre per effetto di confermare la previsione degli avversarii della pena omicida. In Vallachia dove le leggi pronunziano la pena di morte per otto casi, niuna esecuzione ha avuto luogo dal 1830, e il numero de' misfatti capitali è meno alto di

(1) Berenger, *loc. cit.*, 2 part. p. 808 e seg., attribuisce in gran parte l'aumento de' reati all' organamento vizioso delle prigioni.

quello de' paesi vicini (1). Nel ducato di Brunswick, non fu pronunziata alcuna condanna capitale sotto il regno del duca Carlo Guglielmo, e non derivonne alcun pericolo alla sicurezza pubblica. Nella reggenza di Bombay, la mancanza di ogni esecuzione capitale per sette anni dal 1833 al 1840 non fece aumentare il numero degli attentati contro le persone e contro la proprietà (2). Nel Belgio, come vedremo più innanzi, tutt'i condannati a morte ricevetterò una commutazione di pena dal 1830 al 1833; e intanto i misfatti capitali vi furono più rari che sotto il governo de' Paesi Bassi, in cui il potere giudiziario dispiegò costantemente una severità poco comune.

Una ragione ancor più grave, di dubitare della efficacia sovrana della pena di morte, ci vien fornita dalla statistica penale delle contrade dov' essa è stata sbandita da'Codici.

Dall'innalzamento al trono di Leopoldo I, nel 1765, sino al momento in che scriviamo, la pena di morte è stata sia di diritto sia di fatto, soppressa nel Gran Ducato di Toscana senza che questa soppressione fosse stata causa di aumento de' reati contro le persone o contro la proprietà. Invece di essere funestata dallo spettacolo di un numero di crimini sempre crescente, quella bella contrada continua ad essere una delle più tranquille e delle più morali d'Italia. I giureconsulti più illuminati, i magistrati più sperimentati del paese sono concordi nel congratularsi del rovesciamento del patibolo. La stessa convinzione quivi è penetrata nella coscienza del popolo. Leopoldo II, cedendo a suggestioni venute di fuori, aveva ristabilito la pena di morte con un decreto del 16 novembre 1852; ma da quest' epoca sino al giorno della sua partenza da Firenze nel 1859, niuna esecuzione capitale ebbe luogo sul suolo toscano.

L'avversione che il decreto aveva incontrato ne' giudici e nelle masse fu così viva che uno de' primi atti dell'amministrazione piemontese fu la soppressione della pena di morte con un decreto del 10 gennaio 1860 (3).

(1) Boeresco, *Traité comparatif des délits et des peines au point de vue philosophique et juridique*, p. 374 e segg.

(2) *Archiv des Kriminalrechts*, 1841, p. 3; Berner, *loc. cit.* p. 18.

(3) La legislazione della Toscana non è esposta sempre esattamente da' cri-

La stessa lezione ci viene fornita da' ducati di Oldenburgo e di Nassau, dove la pena di morte fu abolita nel 1849; dal cantone di Neufchâtel, dove è scomparsa dal 1854 ; dallo stato di Michigan, dove non più esiste sin dal 1846. In nessuno di questi paesi i crimini più gravi si sono moltiplicati dopo l'abolizione della pena di morte. Se si tien conto dell' aumento della popolazione, gli omicidii sono diventati anche meno frequenti nel Michigan. È vero che nello stato di Rhode-Island , il numero degli omicidii è cresciuto dopo il 1852, data dell' abolizione della pena di morte; ma non si meni trionfo di questo risultato. Parecchie volte la legislatura del paese rifiutando d'impegnarsi in una via retrograda, ha formalmente dichiarato che questa situazione tiene a circostanze transitorie e non dipende menomamente dalla distruzione del patibolo. Del resto il fatto in sè stesso non presenta una grande importanza. Nei paesi in cui la pena di morte è stata conservata, il numero dei misfatti capitali cresce alle volte durante certi periodi. Perchè lo stesso fenomeno non si manifesterebbe nelle contrade dove questa pena è stata abolita? Per verità, quando si pongano giù le idee preconcette, quando si studino attesamente i fatti, quando si pesino imparzialmente le testimonianze; si deve confessare che in tutti i paesi dove la pena di morte è stata soppressa in parte o del tutto, questo innovamento non ha prodotto alcun risultato sfavorevole per la moralità e per la sicurezza della nazione.

Nello stato presente della scienza, la pretesa necessità della pena di morte non è solamente un'affermazione sfornita di pruove ; ma è di più un argomento confutato da tutte le esperienze tentate ne' due emisferi, sotto l'impulso delle idee generose del secolo.

minalisti. Secondo le notizie che noi abbiamo raccolto sopra luogo, questa pena non è stata *legalmente abolita* che dal 1786 al 1790 e dal 1847 al 1852; ma a datar dal 1765 le esecuzioni sono state così rare che si può dire senza esagerazione che la pena di morte vi è stata abolita di fatto da quasi un secolo. Il Mittermaier prova benissimo che il ristabilimento della pena di morte nel 1790, nel 1815 e nel 1852 deve essere unicamente attribuito a considerazioni politiche ed a suggestioni venute dallo straniero (*Die Todestrafe*, pag. 17 a 19. 49, 50, 96, 135, 150).

5. La statistica penale del Belgio non contraddice niuno degli insegnamenti che ci son pôrti dalle nazioni straniere.

Un quadro annesso al progetto di revisione del Codice penale, depositato alla segreteria della Camera de' Rappresentanti, il 1° agosto 1834, contiene per sette delle nostre provincie il numero delle condanne capitali e quello delle esecuzioni sotto il governo de' Paesi Bassi (1):

ANNI	NUMERO DE' CONDANNATI			NUMERO DELLE:		
	Presenti	Contumaci	Totale	Esecuzioni	Decisioni annullate	Risultati ignoti
1814	6	2	8	3	—	2
1815	4	4	8	2	—	1
1816	8	10	18	3	2	—
1817	8	12	20	7	—	—
1818	8	3	11	5	—	—
1819	11	3	14	9	—	—
1820	2	6	8	2	—	—
1821	17	1	18	11	—	—
1822	6	3	9	2	—	—
1823	5	1	6	2	—	—
1824	10	10	20	6	—	—
1825	16	2	18	5	—	—
1826	9	3	12	2	1	1
1827	14	—	14	1	6	—
1828	17	3	20	11	—	—
1829	9	1	10	3	—	—

Dopo la rivoluzione di Settembre, per tre anni, dal 1830 al 1833, la pena di morte fu abolita di fatto, e secondo i documenti officiali che debbono meritare tutta la fede, si giunse a' risultati seguenti:

Nel 1830, il numero delle condanne capitali fu di due; nel 1831, di 9; nel 1832, di 14, compresovi quattro condanne in

(1) Lussenburgo e Limburgo essendo allora occupate in parte dagli Olandesi non figurano nel quadro che riproduciamo.

contumacia; nel 1833, di sette, comprese due condanne in contumacia (1).

Gli avversarii della pena di morte s'impadronirono di questi risultati, come di una dimostrazione perentoria dell'eccellenza della loro dottrina. Sotto il governo de' Paesi Bassi, quando su 150 condanne in contraddizione, vi erano state 74 esecuzioni, il numero delle sentenze capitali si era elevato, in proporzione, di circa quattorici l'anno per sette province; laddove, sotto il governo nato dalle barricate di settembre, senza qualsiasi esecuzione, il numero delle condanne per le nove province non aveva raggiunto, in proporzione, il numero di undici. La cifra del 1830 era inferiore a quelle degli anni 1810, 1819, 1821, 1824, 1825 e 1828; le cifre del 1831 e del 1833 erano inferiori a quelle degli anni 1816-19, 1821, 1824-29. Agli occhi degli avversarii del patibolo, questa pruova era decisiva.

Essi s'ingannavano, perocchè come vedremo più appresso, si è sempre nel vero quando si pensa che il variare della criminalità ha per causa unica la quantità e la natura delle pene pronunciate dalle Corti di assise. Così la loro gioia fu breve. Nel 1834 il numero delle condanne capitali si elevò d'un tratto a 28, compresovi tre sentenze in contumacia. Non mai si era raggiunto questo numero sotto il regime dei paesi Bassi.

Come era naturale, i partigiani della pena di morte furono solleciti a levar la voce, portando la questione alla tribuna parlamentare. Nella seduta del senato, de' 31 gennaio 1835, due membri dell'assemblea attribuirono l'aumento de' misfatti alla « falsa filantropia » del ministro della giustizia. Questi rispose che la pena di morte non era abolita nè in fatto nè in diritto, ed aggiunse che dal canto suo non aveva fatto mai una proposta di grazia per un assassino (2).

La discussione portò immediatamente i suoi frutti. Il 3 di febbraio un articolo del *Moniteur*, contenente la narrazione di una causa criminale giudicata dalla Corte di assise di Bruges conchiuse con le seguenti parole: « La sentenza sarà eseguì-

(1) Vedi la statistica della giustizia nazionale, nell'*Exposé de la situation du Royaume* (1841-50, tom. 11, p. 1359.).

(2) Tornata de' 31 gennaio 1835, *Moniteur* del 2 febbraio, n.° 33.

ta. L'atrocità del crimine e gli antecedenti del condannato lo rendono indegno della clemenza reale. » Sei giorni dopo la testa dell'assassino cadde sulla piazza pubblica di Courtrai, dove da 19 anni non era stato più eretto il patibolo.

Questa precipitanza, diciamolo francamente, era la conseguenza di una esagerazione manifesta. Fra le 28 condanne capitali pronunziate nel 1834, quattro erano della giustizia militare e potevano essere attribuite alla situazione eccezionale dello stato di guerra. Tra le 24 rimanenti condanne, 15 furono per furto consumato con le cinque circostanze aggravanti dell'art. 381 del Codice penale; crimine pel quale il progetto di revisione presentato dal governo domandava la soppressione della pena di morte. Infine parecchi altri crimini erano stati commessi da bande di ladri, scoperte a Bruges ed a Namur, ed è noto che queste bande si formano tanto dove funziona la ghigliotina quanto altrove. Sebbene la maggior parte delle statistiche penali fatte regolarmente non risalga oltre il 1830, è oramai provato che in tutt' i paesi si trovano alcuni anni in cui il numero degli accusati raggiunge una cifra eccezionale senza che sia possibile lo indurne un'alterazione eccezionale della moralità pubblica. Interrompere d'un tratto una esperienza cominciata, perchè un solo anno sopra quattro pareva fornire un risultato sfavorevole, era senza dubbio allontanarsi dalle vie della scienza come da quelle della moderazione e della ragione (1).

Che che ne sia, dal 3 febbraio 1835 la pena di morte ha cessato di essere soppressa di fatto sul territorio belga; ma noi ci rallegriamo nel dirlo, il potere esecutivo ritornando su' suoi passi non ha più permesso di eseguire le condanne capitali pronunciate per infanticidio, per furto o per l'aggravamento risultante dalla recidiva. D'altra parte su 40 condannati per incendio, un solo è stato eseguito. Si può dunque affermare che dal 1830 al

(1) La condotta del ministro di giustizia fu acremente censurata nel seno della Camera de' rappresentanti, segnatamente dal De Brouckere, che riprodusse in questa occasione la proposta che aveva fatta nel 1832, di abolire la pena di morte (*Moniteur*, del 3 e 5 febbraio 1835, n. 35 e 36). Sulla discussioni del 1835 e sulle loro conseguenze il sig. Vischers ha publicato un rimarchevole articolo nel *Kritische Zeitschrift*, ec. tom. VIII, p. 118 e seg., 1836).

1855, anno a cui giungono le pubblicazioni officiali, i soli crimini riguardo a' quali la esecuzione capitale abbia avuto il suo corso, sono il parricidio, l'assassinio, il veneficio, e l'omicidio accompagnato da altro reato. Per questi quattro misfatti le esecuzioni hanno avuto luogo nelle seguenti proporzioni:

	Condannati:	Eseguiti:	Proporzione Sopra cento
1832—1837	44	3	6,8
1838—1843	39	6	15,4
1844—1849	91	18	19,8
1850—1855	83	19	22,9

Si vede che per 25 anni i rigori della giustizia esecutiva sono progressivamente cresciuti in una sensibile proporzione (1).

Ci sarà facile il provare che questa crescente severità non fornisce alcun argomento in appoggio della necessità della pena di morte.

Il numero delle esecuzioni per provincia va ripartito così:

Brabante	13
Anversa	4
Hainaut	8
Fiandra occidentale	12
Fiandra orientale	10
Namur	01

Tre province, Liegi, Limburgo e Lussenburgo, non hanno visto erigere il patibolo dal 1830. A Liegi l'ultima esecuzione risale al 1825.

Ripartendo queste esecuzioni per distretto di Corte di appello, si hanno 25 esecuzioni nel distretto della Corte di appello, di Brusselle; 22 in quello della Corte di Gand; 1 a Namur nel distretto della Corte di appello di Liegi.

Risulta da ciò che se la pena di morte possedesse la virtù so-

(1) *Statistique de la justice criminelle et civile de la Belgique*, 1850-1855, p. 25.

vrana ed infallibile che piace a taluni di attribuirle, il numero de' crimini capitali avrebbe dovuto crescere nel distretto della Corte di appello di Liegi, laddove per la stessa ragione avrebbe dovuto notevolmente diminuire ne' distretti delle Corti di Brusselle e di Gand. Ma un risultato affatto contrario si rileva da' resoconti della giustizia nazionale.

Per averne la pruova, basta porre in raffronto pe' periodi del 1832 al 1835 e del 1850 al 1855 il numero medio degli accusati di misfatti capitali nelle province messe sotto la giurisdizione delle tre Corti:

	1832 a 1835	1850 a 1855
	UN ACCUSATO SOPRA	UN ACCUSATO SOPRA
Brusselle. . . .	125,865 abitanti	97,724 abitanti
Gand	86,228 —	75,291 —
Liegi	66,475 —	102,972 —

Così nel primo periodo il distretto di Liegi era quello dove il numero degli accusati di misfatti capitali comparato alla cifra della popolazione, era più elevato. Nel secondo, è lo stesso distretto di Liegi, che, dopo esservi stata abolita di fatto la pena di morte per 25 anni, non presenta più che un accusato sodra 102,972 abitanti; laddove il distretto di Brusselle ne offre uno sopra 97,724, e quello di Gand uno su 75,291.

Nel distretto di Brusselle dove hanno avuto luogo 25 esecuzioni, il numero degli accusati di misfatti capitali, comparato al numero della popolazione, aumenta del 22 per cento. Nel distretto di Gand dove sono state recise sul patibolo ventidue teste, il numero degli accusati aumenta del 13 per cento. Nel distretto di Liegi dove una sola condanna (per parricidio) ha ricevuto esecuzione, il numero degli accusati diminuisce del 55 per cento (1).

Indubitatamente questo stato di cose non è tale da porre in luce la necessità indispensabile della ghigliotina.

(1) V. a tal proposito un rimarchevole articolo pubblicato sopra un giornale politico di Liegi, *Le Meuse*, supplemento al n.° del 15 febbrajo 1862.

Nondimeno si obbietta che non basta pigliar per base di siffatti confronti il numero delle accuse portate innanzi le corti di assise (1).

L'obiezione è fondata. Per avere una statistica esatta e completa della criminalità per ciascuna provincia, si dovrebbe aggiungere al numero delle cause portate innanzi le corti di assise quello de' misfatti i cui autori sono rimasi ignoti. Questi crimini sono in effetto più numerosi di quello che ordinariamente si crede. Sventuratamente, i quadri pubblicati dal ministero di giustizia sino al 1855 non forniscono alcuna notizia a tal riguardo. Noi ci dobbiam limitare, almeno provvisoriamente, a congetture più o men plausibili.

Aspettando che ci si forniscano altri elementi di valutazione non ci pare che nel distretto della Corte di Liegi la sicurezza delle persone e della proprietà sia più minacciata che ne' distretti delle Corti di Gand e di Brusselle.

6. Ma si deve dire perciò che la pena di morte sia priva di efficacia, che sempre inoperosa e sempre disprezzata non fermi mai il braccio del colpevole pronto a colpir la sua vittima? No senza dubbio; sarebbe strano il pretenderlo. Più di una volta si è visto una sola esecuzione por termine a misfatti che da più anni desolavano una contrada popolosa.

Ma non è questo il nodo del problema. Si tratta di sapere se un altra pena come il carcere perpetuo in una cellula, produca lo stesso effetto.

A prima giunta, noi lo sappiamo per propria esperienza, si è tentati di rispondere che no; si stenta a credere che il terrore del patibolo non eserciti una influenza assai più efficace della prospettiva del carcere a vita. Ma si muta tosto d'opinione quando si studiano con la debita attenzione gl'insegnamenti forniti dagli annali del diritto criminale. Si vede presto che le pene moderate ma pronte e certe, agiscono così efficacemente come le pene di un estremo rigore.

Quando il colpevole si accinge a commettere un crimine punibile con la morte, ei si circonda di tutte le precauzioni che

(1) L'obiezione è stata fatta De Bavay nel suo discorso già citato, p. 11.

sono in suo potere; e se procede oltre, ciò avviene perchè spera che le investigazioni della giustizia non giungeranno a provare la sua reità; se egli concepisce sopra di questo il menomo dubbio, egli si astiene o rimette l'effettuazione del suo progetto ad un'epoca più favorevole. Ma avviene perfettamente lo stesso quando il misfatto invece della pena capitale sia punibile con la reclusione a vita. Come nella prima ipotesi, il malfattore si arresta quando non nutre la speranza della impunità, e questa sola considerazione basta per ispiegare perchè in molti paesi i misfatti prima puniti con la morte non sieno diventati più numerosi posciachè a questa pena furono sostituiti i lavori forzati a vita. È vero che queste considerazioni non sono applicabili al caso in cui l'autore della infrazione agisca sotto l'impero di un movimento impetuoso ed istantaneo, come l'ira o il timore. Ma si può al proposito dare una duplice risposta: in prima, il numero de'misfatti d'impeto punibili con la morte è diventato assai raro in tutt'i Codici; in secondo luogo, quando l'autore agisce senza riflessione egli non pone mente nè alla pena nè alle altre conseguenze del suo agire.

È stata fatta, a proposito del terrore cagionato dalla esecuzione, una osservazione che non deve essere perduta di vista. Per colui che la subisce, la esecuzione costituisce una sofferenza terribile; ma non è lo stesso per colui che la vede da lontano come un avvenimento incerto, come una eventualità della quale niuno attesta siccome inevitabile la effettuazione. Ora, quando si tratta di determinare l'effetto preventivo della pena di morte non bisogna tanto occuparsi di colui che la subisce quanto di colui che ella deve arrestare nella via del delitto. Per costui non è temerità l'affermare che quando premedita un misfatto pensa tanto alla sua vita quanto alla sua libertà. È mai ragionevole il supporre che il malfattore che espone ora la sua testa per godere di una malvagia indipendenza, non temerebbe come la morte la privazione perpetua della sua libertà (1)?

Malgrado i mirabili progressi effettuati in tutte le direzioni della vita sociale, l'opinione pubblica è lungi ancora dal for-

(1) Boeresco, *traité comparatif des delits et des peines au point de une philosophique et juridique*, p. 374, e 375.

marsi una idea esatta e pratica della efficacia che il rigor delle pene esercita su le nature perverse. Sbandito dalle regioni della scienza il sistema antiquato dell' intimidamento oltrespinto conta sempre de' numerosi partigiani in tutte le classi, non escluse le più illuminate. S'ignora che le cause della criminalità, essenzialmente molteplici, tengono a mille circostanze svariate la cui azione fassi alle volte sentire con una regolarità che reca stupore alla intelligenza del sapiente e del filosofo (1).

Per certo, niuno sarà tentato di accusare d'indulgenza le disposizioni del Codice penale del 1810 sulla punizione dei recidivi. E intanto in Francia il progresso delle recidive è spaventevole! Nel 1847 essa era d'un quarto per gli accusati di crimine e di un sesto e mezzo per gl' imputati di delitti. Otto anni dopo, quasi la metà degli accusati e poco più del quinto degli imputati erano in istato di recidiva (2).

La mancanza di documenti officiali non ci permette di determinare qual era sotto le leggi draconiane dell' antico regime il numero de' crimini in rapporto alla popolazione d' allora ; ma tutte le notizie che ci son pervenute tendono a far supporre che il numero de' malfattori era almeno così considerevole come è al presente.

Era forse colpa dell' indulgenza eccessiva del legislatore? « Quando scoppiò la rivoluzione, la pena di morte con tutte le varietà della sua esecuzione come la forca , la ruota , il rogo, comprendeva centoquindici casi diversi; ed i crimini e i delitti che sfuggivano l'ultimo supplizio erano puniti con la mutilazione delle membra, col marchio del ferro rovente, col taglio delle labbra o della lingua, con la nota d'infamia e con tutt'i raffinamenti che una crudeltà ingegnosa si era compiaciuta d'inventare » (3). Vi erano inoltre le galere perpetue o a tempo, il bando, la frusta e la gogna. Il carcere che ha un posto importante ne' Codici moderni non era neanco reputato degno di figurare nel numero delle pene; esso non esisteva che a titolo di detenzione provvisoria: *ad custodiam rei*.

(1) V. le belle ricerche del Quetelet nel suo *Essai de phisique sociale*, t. 1, p. 171 e segg.

(2) Berenger, *De la répression pénale*, 2 partie,

(3) *Ibid*. 2. part. p. 745.

C'è duopo di pene, ed anco di pene severe. Ma le sole pene non determinano il numero de' misfatti. Con o senza la pena di morte, il numero degli attentati aumenta diminuisce o rimane stazionario in alcune epoche. In Baviera, dal 1836 al 1850; nel periodo seguente dal 1850 al 1847 il numero delle esecuzioni si elevò a sei per ogni anno: ora, ne' due periodi il numero de' misfatti capitali, in proporzione annuale, fu esattamente lo stesso. In Francia, le Corti di assise inflissero nel 1825 la pena di morte a 60 assassini dei quali 59 furono eseguiti; l'anno seguente le condanne capitali per assassinio si elevarono a 84! Questo avviene perchè indipendentemente da ogni sistema penale, la criminalità si rannoda ad una serie di cause che sfuggono per la maggior parte l'azione diretta del legislatore.

Quale che sia il rigore o anche l'atrocità delle pene la società subirà sempre, in gradi diversi, la influenza delle passioni che si agitano nel suo seno. Fra le fonti più abbondanti de' misfatti si dovrà noverare sempre l'orgoglio, l'odio, la vendetta, l'ambizione delusa, l'ignoranza, l'ozio, la dissolutezza, la miseria, la cupidigia, il malo esempio, il vizio sotto tutte le sue forme, e soprattutto la mancanza di educazione religiosa e morale. Non è il patibolo che fornirà il mezzo di curare queste tristi piaghe dell'umanità! Una polizia giudiziaria intelligente ed attiva, un organamento razionale del regime delle prigioni, un buon sistema di educazione popolare largamente applicato, questi tre mezzi sono assai più efficaci della effusione del sangue.

In conchiusione è permesso di affermare che dalla pubblicazione regolare delle statistiche penali sino al momento in che scriviamo (30 luglio 1863), nessuno de' fatti rivelati dagli annali giudiziarii dimostra la necessità della pena di morte. Nulla di tutto ciò: da un secolo tutte le esperienze fatte in Europa ed in America attestano che nello stato presente della società moderna, la sostituzione del carcere perpetuo al patibolo non recherebbe alcun pericolo alla sicurezza pubblica.

I partigiani della pena di morte possono costruire delle teorie, immaginare ipotesi, emettere predizioni sinistre; ma invano si sforzerebbero di cercare sul terreno della realtà una

pruova manifesta, evidente, irrecusabile. Al pari de' numerosi partigiani della tortura e della morte qualificata i quali si rinvenivano in tutte le procure di Stato nella fine del secolo XVIII, essi sono ridotti a dover gridare: « Il patibolo è necessario; non tentate un'esperienza pericolosa ».

Questo linguaggio non potrebbe essere quello della scienza. Se la necessità della pena di morte non è dimostrata, e certo questa dimostrazione non è fatta, il potere sociale deve, almeno provvisoriamente, cancellarla da'nostri Codici. Se la scusa della necessità vien meno, il legislatore deve rinunciare ad un sistema audace che tende a far pronunciare pene irreparabili da giudici non infallibili.

Se bastano pene meno severe, la nazione deve esser sollecita a ripudiare un mezzo di preservazione così pericoloso che nel solo periodo decennale dal 1846 al 1856 l'Inghilterra e la Francia hanno veduto condannare per misfatti dieci individui la cui innocenza è stata in seguito riconosciuta giudiziariamente (1)!

Se nulla dimostra che lo spargimento del sangue umano sia indispensabile, la società deve lasciare al colpevole i giorni del rimorso e del pentimento che Dio gli concede per pervenire alla sua rigenerazione morale prima dell'ora suprema segnata dalla natura.

Noi speriamo che il Belgio non sarà l'ultimo a tentare questo grande e solenne sperimento. Già esso trovasi sorpassato da nazioni che assai dopo sono entrate nelle vie larghe e feconde della libertà costituzionale.

8. Ci rimane a rispondere ad una obbiezione. Molti confessando che è permesso di dubitare della necessità della pena di morte, si oppongono a qualunque riforma; perchè, a loro credere, il dritto di grazia basta per ovviare a tutti i pericoli e rispondere a tutte le esigenze.

La risposta è facile. Già l'esperienza della Francia e dell'Inghilterra ha sufficientemente dimostrato che la esistenza di questa bella prerogativa della sovranità non basta per evitare la pos-

(1) E Dio sa il numero degli errori giudiziarii non provati! Vedi a tal proposito: *Deutsche Strafrecthelszeitung*, 23 febbraio 1861; Berscer *loc. cit.*, *sc.* 3 —Will, *On circumstantial evidence* (Londra 1850) enumera molti casi di errori giudiziarii. Vedi ancora Mittermaier, *op. cit.*, p. 109-112.

sibilità degli errori giudiziarii; ma quand'anco quest'esperienza non si fosse fatta, basterebbe il richiamare l'attenzione degli autori della obbiezione su le regole fondamentali della procedura moderna.

Sotto questo riguardo, noi non possiamo far di meglio che tradurre un luogo del rimarchevole Rapporto che il sig. Haagen ha di recente presentato alla 2ª Camera del Granducato di Baden, in nome della Commissione incaricata dell'esame del nuovo Codice di procedura criminale.

« La grazia, dice Haagen, non è un buon mezzo per evitare gl'inconvenienti della pena capitale. Se le condonazioni o commutazioni di pena sono accordate frequentemente, esse attentano al rispetto dovuto alla giustizia ed alla legge; laddove se esse concedonsi assai di raro, lasciano sussistere tutti gl'inconvenienti della pena di morte e tutte le obbjezioni dirette contro di essa.

« Ne' paesi dove si preferisce il sistema delle discussioni orali e pubbliche, la quistion di sapere se la grazia debb' essere concessa o rifiutata pone il Capo dello Stato in una dolorosa perplessità. Sotto l'antica procedura, quando si trovavano nel processo, in tutta la loro integrità, gli atti che avevano unicamente guidato i giudici e motivata la loro sentenza, il diritto di grazia aveva una base sicura e poteva essere esercitato con perfetta cognizion di causa: ma questi elementi essenziali oggi mancano. Il processo verbale dell' udienza non menziona che imperfettamente gli elementi su' quali i giurati ed i giudici han formato il loro intimo convincimento, e questa considerazione si applica principalmente a quanto è stato detto nell'interesse della difesa dell'accusato. Gli atti della istruzione preliminare sono sempre più o meno imperfetti, e quindi si è costretti a riferirsene esclusivamente alla opinione de' funzionarii dell' ordine giudiziario o politico, che possono benissimo aver concepito un' opinione parziale. La bella prerogativa del diritto di grazia non patirebbe alcun pregiudizio per l'abolizione della pena di morte; il suo campo rimarrebbe assai vasto quand' anco se ne tagliasse una parte che ripugna alle anime generose (1) ».

(1) *Heidelberger Journal*, 24 maggio 1863.

J. Thonissen
Professore all' Università di Lovanio.

ESAME
DELLA GIURISPRUDENZA

I.

Non vi è nullità nell'imborsamento di un giurato costituito in istato di giuridica incapacità per essere magistrato, se nel momento dell'imborsamento la incapacità di lui non era nota e non fu da nessuna delle parti opposta purchè egli non abbia partecipato al verdetto. È poi argomento di più per ritenere il procedimento immune da ogni pecca il fatto che benchè risulti dal verbale che un giurato aveva ricevuto un decreto che lo chiamava a funzioni giudiziarie, non risulta che avesse prestato il giuramento in virtù del quale si possono esercitare quelle funzioni.

(Arresto della Corte di cassaziane di Napoli, del 12 febbraio 1864)
sul ricorso di Giovanni Alonzi

P. D'Avossa, Comm. Scura, P. M. De Falco.

Aveva l'intenzione di esaminare di proposito i principî consacrati in questo arresto. Ma il numero degli affari avendo impedito che si potesse compilare il testo autentico mi sarebbe mestieri invece di portare la mia disamina sull'arresto, portarla sulla requisitoria del P. M., alla quale l'arresto si uniformò.

Se non che sarebbe stata certamente incomportabile leggerezza il venire col sussidio solo della memoria svolgendo ed esaminando l'opinione dell'egregio Avvocato generale e mi è parso più acconcio consiglio il ritrarre in poche parole la discus-

sione, ch'ebbe luogo innanzi al Supremo Collegio esponendo dapprima il fatto sul quale si fondava il ricorso, quindi il ragionamento della difesa in sostegno della doglianza del ricorrente e finalmente le osservazioni e le conchiusioni del De Falco.

Dopo che furono letti i nomi de' quattordici giurati estratti pel giudizio uno di essi, il signor Pasquale Napolitano, espose che egli era stato nominato giudice conciliatore. Il P. M. chiese che fosse cancellato dalla lista generale e fosse sostituito nella causa dal primo giurato supplente. La Corte aderiva alla requisitoria del P. M. Nessuna protesta sorgeva dal banco della difesa.

La difesa in cassazione stabiliva anzi tutto che l'art. 66 della legge organica implica un divieto assoluto pe' funzionarii dell' ordine giudiziario di fare parte del giurì, che è principio indubitato che i trenta giurati da'quali s'estrae il giurì debbono essere tutti giuridicamente capaci di prender parte al giudizio, che chi è rivestito di una funzione che gl' impedisca di far parte del giurì è giuridicamente incapace, che il funzionario dell' ordine giudiziario essendo giuridicamente incapace, se è imborsato insieme cogli altri, nel fatto l'estrazione avrà avuto luogo sopra soli ventinove giurati perchè soli ventinove degl'imborsati erano giuridicamente capaci e che quindi un imborsamento di soli ventinove nomi doveva ritenersi come nullo.

Faceva inoltre osservare il difensore che anche s'era mal apposta la Corte quando aveva creduto che ad impedire la nullità non altro fosse stato necessario che di far sì che il Sig. Pasquale Napolitano non avesse preso parte alla pronunciazione del verdetto. Conveniva la difesa che se l' incapacità del signor Pasquale Napolitano fosse surta durante il dibattimento il rimedio efficace ad evitare la nullità sarebbe stato quello appunto adoperato dalla Corte cioè il sostituire un giurato capace a quello diventato inabile a prestar servizio. Ma rifletteva che nel caso presente trattavasi di una incapacità preesistente all' imborsamento, che quindi la nullità non poteva logicamente dirsi avvenuta dopo l'imborsamento, ma si era consumata nel momento stesso dell' imborsamento, che a' termini dell' art. 626 Cod. p. p. quando v' è stata violazione di qualche formalità

che porta a nullità questa violazione dà luogo all' annullazione della sentenza di condanna e degli atti che l' hanno preceduta a cominciare dal primo atto nullo, che il primo atto nullo in questa causa era l' imborsamento de' giurati e che quindi volendosi evitare la nullità da questo era mestieri ricominciare il giudizio. Terminava quindi esponendo come a suo credere la Corte avrebbe dovuto diportarsi ed affermava che avrebbe dovuto procedere all'estrazione di un complementare e quindi insieme cogl' altri ventinove giurati presenti rinnovare l' imborsamento.

L' egregio rappresentante del P. M. si chiarì del tutto uniforme all'opinione della difesa in quanto alla nullità, che risulterebbe dall' imborsamento di un giurato incapace, e anzi svolgendo con la sua solita erudizione la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Francia mostrò veramente con quanta fermezza e costanza questo principio fosse stato mantenuto ed osservò che se qualche volta non s' era pronunziata la nullità, era avvenuto perchè il numero de' giurati imborsati, detratti gl'incapaci, rimanendo di trenta, il procedimento era stato a ragione ritenuto immune da irregolarità. Pure il P.M. ricordò che alcuni arresti della Corte di Cassazione di Francia avevano posto una differenza, tra l'incapacità che era ignota nel momento dell'imborsamento e l' incapacità nota; e che questo era proprio il caso della causa presente in cui la incapacità del giurato non era nota a nessuno nel momento dello imborsamento ed inoltre costui non aveva ancora preso parte al verdetto e che quindi non v' era necessità di rescindere il giudicato.

Finalmente il P. M. notò che nella causa in esame la incapacità stessa del giurato signor Pasquale Napolitano non era stata provata dal difensore. Non si appartiene all' ordine giudiziario per ciò solo che si è ricevuto un decreto di nomina; è mestieri che il giuramento abbia costituito il nominato nella condizione di poter esercitare l' autorità di cui è stato rivestito. Ora risultava certamente dal verbale che il Napolitano era stato nominato giudice conciliatore ma non risultava che per aver prestato giuramento avesse acquistata la capacità di esercitare l'ufficio, e quindi ne conseguiva che neppure per questa ragio-

ne potesse o dovesse ritenersi la proposta nullità stantechè per procedere all' annullazione di una sentenza doveva essere chiara, evidente e fuori di ogni contestazione la violazione di legge. Conchiuse proponendo il rigetto.

La Corte dietro queste requisitorie non accolse il mezzo elevato dal difensore.

G. C. Imbriani

II.

Il §. 1. dell'art. 336 del Codice d'istruzione criminale che impone al Presidente della Corte di assise di fare il riassunto, è sostanziale: non così il §. 2. sulla forma di questo riassunto, la quale è abbandonata alla coscienza di quel magistrato.

La constatazione fatta dalla Corte di assise, fuori le sue attribuzioni, sul modo come il presidente ha fatto il riassunto, non potrebbe modificare il dritto ed avere un valor legale. (*Arresto della Corte di Cassazione di Francia, del 18 giugno* 1863).

SUL RICORSO LECOUR

Una delle più importanti attribuzioni del presidente della Corte di assise, è senza alcun dubbio il riepilogo che egli fa della discussione appena chiuso il dibattimento.

È noto come giureconsulti autorevoli sieno surti di quando in quando a censurare severamente un tal riassunto il quale par che si opponga al principio che l'accusato abbia ultimo la parola e che i giurati giudichino secondo la impressione fatta sulla loro coscienza dalle prove discusse fra parti nel pubblico dibattimento. Altri invece osservarono che dopo lunghe e spesso passionate discussioni non sia inutile l'udire una voce calma ed imparziale che riponga sotto gli occhi de'giurati i fatti principali della causa. Ma anche a ciò fu risposto che se per poco si supponesse essere i giurati incapaci a formarsi un convincimento personale anche dopo udite le arringhe delle parti; anzichè modificare il giurì si dovrebbe pensare a supprimerlo affatto (1).

In Francia pertanto siffatte censure non han prodotto sinora nessun effetto. Non così nel Belgio: dove sin dal 1831 il riassunto è stato soppresso; ed il Mittermaier scrive che essendosi rivolto a'giurisperiti di colà per sapere le loro esperienze, tutti concordemente gli manifestarono come esso produceva più danno

(1) BOITARD, *Leçons sur le Code d'instruct. crim.*, n. 885.

che vantaggio: onde al presente nessuno desidera che venga rimesso in uso. Infine se è vero da una parte che in alcune legislazioni della Germania si rinviene ancora il riassunto; non può dall'altra negarsi com'esso venga ivi considerato più come una istruzione giuridica che come un discorso oratorio finale (1).

Ma che che sia della convenienza di mantenere o di abolire il riassunto, è certo che i migliori criminalisti lo tollerano a condizione che esso sia breve, che attinga i suoi elementi alla pubblica discussione, e soprattutto che si riduca ad una imparziale esposizione delle principali ragioni in favore e contro l'accusato.

Ora, vediamo qual conto fu fatto dalla giurisprudenza francese di queste tre condizioni, e segnatamente dell'ultima che oltre all'essere raccomandata da quanti sostengono la utilità del riassunto è sorretta dal testo della legge, dalla sua ragione e dalla sua storia.

La Corte di cassazione di Francia ha costantemente ritenuto il principio che il presidente debba fare, sotto pena di nullità, il riassunto della causa, perchè vuol essere considerato siccome il compimento sì dell'accusa sì della difesa (2).; ma che rispetto alla *forma* del riassunto, essa sarebbe stata affidata al Presidente della Corte di assise, non potendo il legislatore sottoporre la imparzialità e la esattezza del riassunto medesimo che alla coscienza di quel magistrato (3) ed al sindacato della pubblicità (4).

Da queste premesse la Cassazione suddetta ha potuto agevolmente conchiudere che il § 2 dell'art. 336 non debba essere osservato sotto pena di nullità; conciossiacchè altro non contenga che una semplice istruzione su gli elementi del riassunto (5).

(1) Come una istruzione giuridica lo considera la legge bavarese del 1848. Il regolamento austriaco del 1853 ed altri non pochi abolirono il riassunto.

(2) Arr. 18 dicembre 1823; 8 gennaio 1836; 22 gennaio 1843; 24 gennaio 1847.

(3) Cass. franc. 28 aprile 1829; 22 giugno 1839; 27 maggio 1852.

(4) Cass. franc. 18 aprile 1850.

(5) Arr. 10 giugno 1839; 27 maggio 1852.

Ecco in effetti le considerazioni dalle quali abbiam tratto la massima che comentiamo :

« Attesochè il processo-verbale del dibattimento costatando che il presidente ha riassunto la causa , ha interamente soddisfatto a quanto contiene di essenziale la disposizione sanamente interpretata dell'art. 336 ;

« Che in fatti il secondo paragrafo sul quale si fonda il ricorrente, ed ov'è detto che il presidente *farà rimarcare a'giurati le principali prove in favore o contro l'accusato* , non contiene che una istruzione sugli elementi del riassunto, e che ne rimette la esecuzione alla coscienza di quel magistrato ;

« Che quindi poco importa che la Corte di assise ingerendosi, fuori le sue attribuzioni, del modo come il presidente avrebbe fatto uso del potere discrezionale di cui è all'uopo rivestito, abbia constatato che il medesimo *non ha creduto dover fare un riassunto speciale e separato per la difesa, della quale si è limitato a rilevare alcune ragioni unicamente per combatterle* ».

Questo caso ci è parso assai grave , e però prendiamo occasione da esso per esaminare brevemente se a tal riguardo la giurisprudenza francese possa dirsi conforme al testo ed alla ragione dell'art. 336 del Codice d'istruzione criminale.

Innanzi tutto a noi sembra che la giurisprudenza in discorso sia contraria allo spirito della legge ; imperocchè nello imporre al presidente il debito di riassumere la discussione il legislatore non intese certamente di costituirlo l' avvocato aggiunto dell' accusa o della difesa , ma lo espositore imparziale delle principali prove in favore e contro l' accusato. Che anzi a qualche criminalista questa missione del presidente è parsa così dilicata e pericolosa , da raccomandare non solo che egli non esprima ma che non faccia neanche intravedere la sua opinione (1). Forse è difficile, per non dire impossibile, che il più delle volte non traspaja dal riassunto la opinione del presidente. Ma dal manifestare espressamente il proprio parere e sostenerlo a viséra alzata, e la possibilità che traspaja dalle proprie parole intercede gran differenza. Ora se una delle più gravi ob-

(1) Hebie, *Traité de l'instruction criminelle*, tom. 8, p. 844.

biezioni fatte al riassunto si è che esso svia e quindi annulla il convincimento personale de'giurati ; sarebbe strano il permettere che il presidente possa senza alcun freno conculcare il voto della legge, emettendo la propria opinione anzi adoperando tutta la sua autorità per farla trionfare. Nè varrebbe l'invocare l'esempio dell'Inghilterra, imperocchè ivi il Presidente non ha il dovere di esporre nel riassunto le ragioni dell'accusa e quelle della difesa : la sua imparzialità non consiste nell'ascondere la sua opinione , ma nel pesar le ragioni che la determinano. Egli fa conoscere a'giurati il suo avviso ed adduce le ragioni che secondo lui devono ingenerare il loro convincimento (1). La diversità tra il giurì inglese ed il giurì in Francia, le diverse tradizioni giuridiche delle due nazioni, non consentono adunque di paragonare il presidente della Corte di assise in Francia con quello delle Corti inglesi, che, secondo la felice espressione del Laboulaye, è posto come un arbitro tra l'accusa e la difesa (2).

La interpretazione data dalla giurisprudenza francese al 2 §. dell'art. 336 ci sembra inoltre contraria alla storia ed alla lettera di questa disposizione. Per fermo, sin dacchè fu introdotta in Francia la istituzione de'giurati, l' art. 19 del decreto de'16 settembre 1791 diceva: «Il presidente riassumerà la causa; farà notare a'giurati le principali prove in favore o contro l'accusato» Ed a comento di questo articolo il decreto del 29 settembre 1791 soggiungeva: « Il presidente del tribunale fa un riassunto della causa e la riduce a'suoi punti più semplici: fa notare a'giurati le principali prove presentate pro o contro l'accusato... Il riassunto è destinato ad illuminare il giurì, a fissare la sua attenzione, a guidare il suo giudizio: esso non deve inceppare la sua libertà. » Anche il Codice del 3 brumajo anno IV non si limitò a dire: il presidente farà il riassunto; ma soggiunse: egli farà notare a'giurati le principali prove prodotte in favore o contro l'accusato. Venne infine il legislatore del 1808, e riprodusse l'art. 19 del decreto 16 settembre 1791 ne'due primi paragrafi dell'art. 336, su'quali giova qui ricordare quel che si

(1) De Plasman, *Sur la justice criminelle en Angleterre*; Discours de rentrée à la Cour impériale de Lyon ; 1858. p. 42.

(2) *Le parti libéral*; Paris 1864, p. 20.

legge ne'*Motivi* del Codice d'istruzione criminale: « Giunto il tempo della chiusura del dibattimento, il presidente riassume la causa, e compie allora una delle funzioni più rispettabili e più delicate del suo ministero, quella cioè di comparare e librare le accuse e la difesa ; di darne un quadro fedele ; di presentare le ragioni che fossero state omesse; di dedurre le conseguenze da ciascuna parte della sua narrazione, senza emettere un giudizio, di stabilire da ultimo i punti su' quali i giurati debbono principalmente fissare la loro attenzione (1) ».

Dalla storia della legislazione francese, dal testo espresso dell'art 336 del codice d'istruz. criminale e dalla esposizione dei motivi si vede chiaro che il legislatore non si contentò di dire senza più : il presidente farà il riassunto della causa; ma sempre soggiunse : farà notare ai giurati le principali ragioni in favore o contro l'accusato. Non è dunque esatto il sostenere, come fa la Cassazione francese, che il legislatore abbia voluto sotto pena di nullità il riassunto, ma quanto alla forma se ne sia rimesso alla coscienza del Presidente. Se per forma la giurisprudenza francese intendesse i termini e la maniera onde va fatto il riassunto in ciascuna causa, non avremmo nulla da osservare. Ma per *forma* la Cassazione francese intende il contenuto stesso e come dire gli elementi del riassunto ; perocchè ha ritenuto che dall' adempimento di quest' atto non possa sorgere alcun motivo di nullità, quand' anco il presidente si fosse abbandonato ad una valutazione personale de'fatti dell'accusa (2), manifestando così la propria opinione ; e che in questi casi la Corte di assise non abbia verun diritto d'intervenire ed a opporsi che il presidente consumi un arbitrio in danno ora della libertà individuale, ora della sicurezza pubblica (3) !

Noi crediamo, per contrario, che la ragione e la lettera dell'art. 336 diano diritto alle parti di esigere che il presidente non tramuti il riassunto in una seconda requisitoria, tanto più

(1) Locré, *Legislation de la France*, Tom. XXV, p. 603.

(2) Arr. 22 giugno 1839.

(3) Una massima simile alla seconda che vien fermata nell'arresto che commentiamo, si trova negli arresti della stessa Cassazione de' 18 aprile 1850, 25 luglio 1852 e 13 giugno 1861.

pericolosa quanto più illimitata è la fiducia che i giurati son soliti di riporre nelle parole di lui; e che la Corte di assise abbia il dovere di pronunciare su questo come su di ogni altro incidente contenzioso, per fare che anche i poteri del presidente non oltrepassino i propri confini, o almeno che le proteste della difesa sieno consegnate nel processo verbale, come avvenne nel caso dell'arresto in esame, per farle poscia valere innanzi la Corte di Cassazione.

Non sappiamo se una quistione identica a quella risoluta nell'arresto che esaminiamo, sia stata mai trattata presso qualcuna delle nostre quattro Corti di cassazione. L'articolo 480 del Codice italiano di procedura penale risponde, circa il riassunto, quasi interamente all'art. 336 del Codice francese. Ma presso noi la quistione rendesi ancor più agevole ove si ponga mente a'limiti posti al potere discrezionale del presidente dall'art. 464, nel senso che ei possa farne uso *in tutto ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità*. Ora, ritenendo pure che la forma del riassunto entri ne'poteri discrezionali del Presidente, come par che ritenga la Cassazione francese; sarebbe sempre vero che dovendo il riassunto esporre sotto pena di nullità le principali ragioni tanto in favore quanto contro l'accusato, il presidente non potrebbe, dopo aver fatta una nuova requisitoria, passarsi delle ragioni della difesa o ricordarne qualcuna unicamente per confutarla. Così facendo, un presidente non solo violerebbe lo spirito e la lettera della legge, ma getterebbe il discredito su la sua missione, tanto più autorevole quanto è più imparziale.

P. Sellitto.

BIBLIOGRAFIA

—

I.

SULLA RIABILITAZIONE DE'CONDANNATI. — *Trattato di* NICOLA ALIANELLI — Napoli, un vol. in 8.° di p. 78, 1864.

Una delle materie che più addimandano assiduità di studi è quella della riabilitazione dei condannati. Di essa or son parecchi anni prese a trattare il Bonneville avvisandola come uno degli instituti indispensabili allo integramento del sistema penitenziale; e nel 1859 il Lair diede fuori una monografia storica intorno alle sue fasi nel Diritto Romano e nel Diritto francese antico e moderno. L'egregio giureconsulto e magistrato Nicola Alianelli si è fatto a disaminarla non pure dal punto di vista storico e positivo, ma col lume della critica, e mettendo a nudo i vizi del presente sistema giuridico intorno ad essa propone alcuni suoi pensamenti per una legge da farsi. L'indagine storica lo mena a fermare come nelle legislazioni moderne si rivela la tradizione del Diritto Romano imperiale cioè l'intervento del Principe nella riabilitazione, e come il sistema inglese che attribuisce al Principe il diritto di grazia ed al Parlamento la riabilitazione non fu seguito nel continente europeo. Solo il Codice del 1791 erasi posto per una via migliore, soggettando la riabilitazione a talune condizioni per aversi certezza di buona condotta, e richiedendo un pronunciato solenne del Municipio. Ma i Codici posteriori (e tra questi il nostro Codice di Procedura Penale) ritornarono al principio romano dello intervento del Principe, se non che lo temperarono con le limitazioni nascenti dalle condizioni di un tempo di sperimento e dello avviso favorevole dell'autorità giudiziaria. Intanto (dic' egli) non è da confondere la riabilitazione per opera del Principe col diritto di

grazia tuttochè essa abbia nelle leggi vigenti le forme stesse della grazia. La riabilitazione è un instituto di giustizia e non di clemenza, è ritorno meritato e dovuto nella pienezza della stima sociale non già concessione di favore. E fermato questo principio, dall'un canto l'A. espone il sistema del nostro Codice mostrando le condizioni di che essa ha mestieri, il fonte dal quale deriva, il procedimento ad essa necessario, e gli effetti che essa produce. Dall'altro poi viene a svolgere un concetto fondamentale per una nuova legge intorno la riabilitazione, proponendo che vi sia non pure un tempo di sperimento dopo la espiazione della pena o la cessazione di essa per altre cause, ma che la riabilitazione sia pronunciata da quella stessa coscienza del paese che ha pronunciato la reità, cioè dai Giurati; di guisachè al verdetto della reità tenga dietro quello della riabilitazione.

In cosiffatta disamina l'Alianelli ha mostrato grande dimestichezza con gli studi storici del Diritto e lucidità di mente non iscompagnata dal senno pratico che suole essere la conseguenza dell'abitudine nel giudicare. E se non è nuova la nozione fondamentale che la riabilitazione non è un beneficio, ma un instituto di giustizia, pure è degna di serie considerazioni l'idea da lui svolta di attribuire alle Corti di Assise con l'intervento dei giurati il pronunciato della riabilitazione.

Noi faremo soltanto due osservazioni sulle cose esposte in questa eccellente monografia. La prima si è che avremmo desiderato una discussione preliminare senza la quale è impossibile il bene intendersi intorno il problema della riabilitazione; e questa discussione preliminare è per appunto quella delle incapacità civili e politiche come conseguenza delle condanne penali o per meglio dire come pene accessorie; nella quale sarebbe stato anco indispensabile disaminare se una esclusione perpetua, sia da' diritti politici sia da'diritti civili, in tutto o in parte, possa ritenersi consentanea alle esigenze della giustizia punitrice e conciliabile col diritto della personalità umana. Non intendiamo con ciò disconoscere che prudente consiglio è quello di aggiungere a talune pene per taluni reati come conseguenza legale una qualche esclusione da durare per certo tempo posteriore alla esecuzione della pena. Ma una esclusione perpetua come ogni

pena perpetua ci pare contraria al principio supremo della giustizia penale, che importa sottoporre l'attività umana ribelle all'imperio del Diritto riconducendola all' osservanza del medesimo. Dal che si fa chiaro altresì come una disamina dell'instituto della riabilitazione non può farsi senza concatenarla a tutto il sistema penale.

La seconda osservazione che noi facciamo è relativa al concetto svolto dall'A. di impedire che la riabilitazione abbia luogo fuori della cerchia del potere giudiziario. L'origine storica delle riabilitazioni, come specialmente ce lo addimostra il Dritto Romano nei tempi della Repubblica, è il diritto di grazia appartenente al popolo come sovrano; e per fermo la *in integrum restitutio* abbracciava nelle sue origini così la cessazione della pena come quella dei suoi effetti; e solo cominciò sotto gl'imperatori un certo divario in quanto che fu distinta dalla *dignitatis restitutio* la *restitutio in bona*, ponendosi che quest'ultima non s' intendeva inchiusa nella prima quando non fosse stata espressamente accordata. Se noi vediamo nel Diritto penale inglese la potestà della riabilitazione assegnata al Parlamento dove che al Principe rimane il diritto di grazia, ciò può spiegarsi come una limitazione alla sovranità del Principe nascente dalla pienezza dell' autorità sovrana nel Parlamento. Il Codice del 1791 poi aveva eliminato il diritto di grazia; e forse questo potrebbe chiarire perchè la riabilitazione abbia preso in esso un nuovo indirizzo, assegnandosi al Municipio il potere di assentirla entro i confini segnati dalla legge. Or questa origine storica mostra gli intimi legami fra la grazia e la riabilitazione, specialmente dove si ammette come pena principale o accessoria la perdita sia parziale sia totale dei diritti civili e politici. Noi non intendiamo con ciò di respingere assolutamente il provvedimento proposto dall' A. che un verdetto di giurati pronunci la cessazione delle incapacità, dopo un tempo legale di sperimento. Solo vogliamo notare che il diritto di grazia nell' odierna condizione delle umane società tende ad uscire dallo stato di arbitraria clemenza ed a stringersi in connubio armonioso col sistema penitenziale: di maniera che col modo onde va risoluto il problema della condonazione totale o parziale della pena si connette ine-

vitabilmente la soluzione dell'altro problema intorno la riabilitazione de' condannati.

II.

DISCORSO PROFFERITO ALLA CORTE DI CASSAZIONE NELLE PROVINCIE NAPOLETANE il dì 7 gennaio 1864 dall' Avvocato Generale GIOVANNI DE FALCO — Napoli 1864 pag. 40.

L'inaugurazione di ciascun anno giuridico presso i Tribunali con Discorsi dei vari organi del Pubblico Ministero, relativi alla amministrazione della giustizia nell' anno precedente è uno dei salutari instituti la cui importanza si rivela da sè medesima senza che sia mestieri di veruna dimostrazione. Solo diremo che non basta in cosiffatti Discorsi dar conto al paese del modo onde ciascuna delle magistrature locali adempie il suo ufficio, ma che opera importante si è quella di andar rilevando le condizioni morali del paese stesso, perchè questo acquisti coscienza di sè non pure nei magistrati a cui è affidata l'amministrazione della giustizia, ma nei fenomeni morali che l'esperienza cotidiana rivela e di cui i calcoli numerici della statistica dànno approssimative indicazioni. Così quei discorsi potranno servire e come materia di studi e come vivaio di pratiche osservazioni per un indirizzo sempre migliore della giustizia penale.

A questo duplice intento risponde il Discorso dell'egregio giureconsulto Giovanni De Falco Avvocato generale presso la Cassazione di Napoli. Egli muove dal concetto novello che negli ordinamenti costituzionali esprime la Corte di Cassazione, e segna la nuova importanza che dal sistema rappresentativo le proviene nella vita giuridica del paese. Onde la mostra con ordinata esposizione custode dell'autorità legislativa, custode dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, custode dei limiti tra i poteri, custode della uniformità della giureprudenza, e con ciò grande cemento alla unità della nazione, ed iniziatrice infine presso il Governo dei miglioramenti nella legislazione che le osservazioni cotidiane possono rivelare. In tale enucleazione con acume va egli notando i punti di divario tra l'instituto attuale della Cassazione e

quello che emergeva dalla Legge Organica napoletana del 1817, la quale avea mutilato per interessi politici l'ampio e maestoso ufficio di questo Supremo Tribunale. E dall' altezza di una tale idea facendosi a disaminare il lavoro della Cassazione napoletana del 1862, non si è limitato a porgere il numero delle cause discusse per mostrare le fatiche sostenute da quel Collegio, ma si è giovato delle indicazioni numeriche per desumerne induzioni relative all'andamento stesso della giustizia. Così annunzia dal numero di 117 decisioni annullate fra 224 potersi sospettare o poca diligenza nei tribunali di merito o un perdurante ondeggiamento nella loro giurisprudenza. E passando a quel che più da presso concerne i nostri studi, cioè all'amministrazione della giustizia penale, egli comincia dal rilevare come malgrado la novità delle leggi e dei riti l'instituzione del giurì diede piuttosto buoni risultamenti, rispondendo i giurati al loro compito gravissimo con equità, con giustizia e con quel rischiarato senso comune che la legge addimanda. Viene indi a mostrare l'indirizzo tenuto dalla Cassazione col prescrivere norme precise ed esatte alle sentenze d'accusa, col fermare criterii dettati da pratica opportunità per la migliore attuazione della legge nella composizione del giurì, per l'andamento della pubblica discussione e per la posizione delle quistioni. E soprattutto poi dal confronto degli annullamenti e dei rigetti mostra un sensibile miglioramento avveratosi nel 1863 di rincontro agli anni precedenti nella regolarità dei giudizii, perocchè nel 1861 gli annullamenti in materia di crimini furono oltre la metà delle cause discusse, nel 1862 furono di molto inferiori alla metà e nel 1863 ne furono soltanto il terzo, cioè 159 fra 457. Epperò noi tributiamo le più sincere lodi al chiarissimo magistrato che seppe ad ogni pagina del suo Discorso, con parole splendide e solenni rispondenti all'altezza di un Supremo Collegio giudiziario, rivelare un ingegno limpido, robusto e nudrito di forti studi sociali.

Prof. Errico Pessina.

III.

CENNI INTORNO LE PUBBLICAZIONI PIU' RECENTI DI DRITTO PENALE IN GERMANIA.

L'Osenbrüggen, il cui nome è già sicuro pegno di lavori importanti, ha dato fuori un libro che interessa anco gli studi storici del Diritto in Italia, cioè una monografia intorno al Diritto Penale dei Longobardi (1). Ricca di erudizione ma povera dal lato della vitalità scientifica è la trattazione intorno al dolo ed alla frode dal punto di vista del Diritto penale e della Storia, di cui il D. Leonardo Freund ha pubblicato una prima parte relativa ai Germani (2). Lavoro di alto pregio per la scienza, la pratica ed il miglioramento della legislazione è la monografia dello Schwarze intorno al furto qualificato secondo i codici alemanni moderni (3). Il Dott. Lipmann ha pubblicato una memoria meritamente coronata dalla Facoltà giuridica di Monaco nel 1862 intorno la potestà del giudice di mutare la pena; essa può considerarsi come una delle migliori monografie, sebbene l'A. vi combatta, come una usurpazione che l'autorità giudiciale fa della legislativa, il sistema delle circostanze attenuanti (4). Da ignoto autore è venuto pur fuori un libro che sebbene abbia per titolo *Cielo ed Inferno*, si versa in cose di Diritto penale; in esso movendosi dal concetto teologico del peccato originale e della predestinazione si perviene alla conclusione che il Diritto penale dee trasformarsi in una morale pratica, la pena in una scuola di rigenerazione morale (5). Eccellenti lavori intorno l'ordinamento delle prigioni sono quelli del Roder e del Trebsdorf. Il

(1) OSENBRÜGGEN, *Das Strafrecht der Longobarden* (Schaffhausen 1863).

(2) FREUND, *Lug und Trug vom Standpunkte des Strafrechts und der Geschichte* (Berlin 1863).

(3) SCHWARZE, *Das Verbrechen des ausgezeichneten Diebstahls nach den neueren deutschen Gesetzbuchern* (Erlangen 1863).

(4) LIPMANN, *Historisch dogmatische Darstellung der Lehre von der richterlichen Strafänderungsbefugniss nach gemeinem und particularem deutschen und nach franzosichen Rechte* (Nördlingen 1863.

(5) *Himmel und Hölle* (Berlin 1863).

primo di essi ha posto insieme parecchie dissertazioni in un volume cui è titolo: *L'esecuzione della pena nello spirito del Diritto*, ove riproduce con addizioni una sua antica dissertazione diretta a dimostrare che unico scopo e fondamento della pena è lo emendamento del delinquente, e poi svolge il principio dell'isolamento che egli considera come la base dell'ordinamento delle prigioni (1). L'altro poi ha impreso a disaminare gl'instituti di pena, di carità e di educazione e porge eccellenti osservazioni pratiche intorno ai medesimi (2). Ancora sul procedimento penale vi ha parecchi lavori di recente data in Germania che son degni di speciale menzione. L'Abegg autorevolissimo scrittore ha trattato dell'organica connessione di una instituzione del procedimento penale, fondata sovra i nuovi principii, col Diritto e con la Legislazione penale, mostrando la necessità dell'instituto dei giurati per le odierne condizioni (3). Il Zachariae continua la pubblicazione del suo Manuale di Procedura Penale tedesca (4); ed il Dott. Giulio Glaser ha messo fuori tre Lezioni sulla Posizione delle quistioni nel procedimento dei giurati in Austria (5). Vi ha infine due opuscoli che segnano due diverse tendenze degli studi psicologici applicati al Diritto. L'uno è del Dankwardt cui è titolo *Psicologia e Dritto Criminale*, libercolo di nessun valore il cui contenuto può dirsi la negazione così del Diritto criminale come della Psicologia (6). L'altro è un bel lavoro del dottor Giuseppe Adalberto Knop intorno al fenomeno della *paradossia del volere* lavoro dirizzato a combattere

(1) Röder, *Der Strafvollzug im Geiste des Rechts*—Vermischte Abhandlungen (Leipsig und Heidelberg, 1863).

(2 C. H. Trebsdorf, *Beitrage zur Charachteristik des Strafanstalt und Erziehungswesen* (Dessau 1864).

(3) Abegg. *Ueber den organischen Zusammenhang einer auf den neveren Grundsatzen beruhenden Einrichtung des Strafverfarens und der Gerichts verfassung mit dem materiellen Strafrechte oder der Strafgesetzgebung* (Bremen 1863).

(4) Zachariae, *Handbuch des deutschen Strafprozesses*. Zweiter, Band, Erste Lieferung (Göttingen 1863).

(5) Glaser (D. Julius), *Die Fragestellung im Schwurgerichtverfahren* Drei Vorträge (Wien, 1863).

(6) Dankwardt h *Psychologie und. Criminal. reht* (Leipzig, 1863).

le eccessive ipotesi mediche della mania *sine delirio* della *monomania instinctiva*, della *insania occulta* ed a mostrare che se nel dominio medico non si mette fine all' errore dello *istinto invincibile*, l' amministrazione della giustizia solo illusoriamente potrà serbare la sua autorità ed esistenza (1).

(1) Knop F. A. *Die Paradoxie des Willens oder das freiwillige Handeln bei innerem Widerstreben*, (Leipzig. 1863).

GIURISPRUDENZA ITALIANA

—

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI

Udienza del 14 settembre 1865.

Pres. Niutta Com. Pironti P. M. de Falco

Ricorso di Domenico Berardi ed altri

1. *La qualità di causidico ed esercente presso la Corte ed i tribunali richiesta dall'art. 265 nell'rappresentante della parte civile è nel solo interesse della stessa e la sua mancanza non potrebbe essere elevata a mezzo di annullamento dal condannato;*

2. *Si debbono ritenere come testimoni divenuti inabili a deporre in giudizio ai termini dell'art. 298 c. p. p. i testimoni impediti da una forza maggiore e quindi può darsi lettura della loro deposizione scritta;*

3. *Quando il verdetto è composto di più fogli basta che sia sottoscritto in fine dal capo del giurì. E l'essere esso dippiù integralmente trascritto nel verbale rimuove ogni dubbio sulla sua autenticità;*

4. *Finchè il giurì non esce dalla sala delle deliberazioni può mutare le risposte date alle quistioni;*

5. *La trasmissione da parte del Procurator Generale all'istruttore di un foglio di lumi presentato dalla vedova dell'ucciso ordinando di riprendersi l'istruzione è un atto interruttivo della prescrizione;*

6. *Vi è contraddizione nel verdetto se i giurati hanno dichiarato nel tempo stesso che il furto di cui è stato dichiarato colpevole l'accusato fu accompagnato dalla circostanza aggravante dell'omicidio, e che l'accusato stesso fu complice dell'omicidio. La Corte doveva rimandare i giurati a deliberare non potendo scegliere tra due affermazioni contraddittorie. Nè la scusa il riflesso che i giurati abbiano dichiarato che l'omicidio non fu commesso ad oggetto di facilitare la consumazione del furto tra perchè l'omicidio può essere qualificativo dal furto anche quando non è commesso ad oggetto di agevolarne la consumazione e perchè non vi è nella sentenza nessuna traccia di ragionamento sul dissolvimento della connessità tra il furto e l'omicidio;*

7. *È nullità domandare a' giurati se il fatto in esame costituisce la complicità corrispettiva, perchè la stessa è un concetto giuridico al di sopra dell'intelligenza del giurì, e perchè nel formulare la quistione bisogna svolgere ai giurati gli elementi di ciascun reato e finalmente perchè nella qui-*

stione è rimasto indeterminato il senso in cui il Presidente usava la parola complicità corrispettiva.

9. *Quando si vuole proporre la quistione di complicità per provocazione in un omicidio è errore il domandare a' giurati se l' omicidio fu commesso per mezzo di autorità o di potere. È mestieri per l'opposto parlare a'giurati di* abuso di autorità e di potere.

10. *Trattandosi di omicidio per provocazione commesso sotto l' impero delle abolite leggi penali bisognava svolgere questo concetto con apposite quistioni sulla complicità necessaria o non necessaria secondo il testo del presente codice, dappoichè quello stesso fatto di provocazione che prima costituiva necessariamente complicità di primo grado adesso potrebbe costituire complicità non necessaria per un giudizio tutto di fatto e di circostanza, salvo beninteso sempre al Presidente il diritto di proporre la quistione di agente principale contenuta nell'art.* 102 *c. p.*

11. *Il proporre una quistione generale sul grado della complicità accanto a varie quistioni speciali sulla stessa complicità è errore grave soprattutto perchè facilmente i giurati possono cadere in contraddizione dando ad una o più delle quistioni speciali risposta inconciliabile con quella data alla quistione generale.*

12. *L' aggravante della qualità di ufficiale pubblico nell'uso della violenza deve essere accompagnata dalla condizione dell'art.* 237 *LL. PP.* 1819: senza legittimo motivo—*La quistione è viziosa per questo, e perchè non esaurisce l'ipotesi di detto art. contenendo solo le violenze usate,non le fatte usare,*

13. *Sciolta la connessità d'una causa con altri imputati per l'assoluzione d'un reato che prima era comune, il condannato per altro reato, che gli era personale, non può esser tenuto solidalmente alle spese dell' intero giudizio.*

La Corte di cassazione:

Inteso il P. M. il quale ha chiesto:

1. Che fosse rigettato per insussistenza de'motivi prodotti, il ricorso de'condannati Padre Clemente da Sersale, Saverio Rota, Pasquale Audia, Salvatore Iaconis, Bruno Bevacqua e Giuseppe Chiappeta;

2. Che fossero rigettati del pari gli svariati motivi spiegati in sostegno del ricorso di Berardi meno per quelle parti del decimo, undecimo e dodicesimo motivo principale ed il terzo, quarto e quinto motivo aggiunto spiegato con l' ultimo presentato all'udienza per quanto essi motivi han rapporto alle seguenti violazioni di legge:

1. di avere il Presidente nella quistione 128. usata la parola *complicità corrispettiva*, ch'è voce di diritto e di giurisprudenza e che riflettendo la sciente cooperazione ad un reato, di cui è ignoto l'esecutore materiale non costituisce che la stessa complicità per sciente cooperazione materiale di cui era parola nella quistione 130ª si che è rimasto indeterminato il senso giuridico nel quale il Presidente intendeva la frase di *complicità corrispettiva* ed il significato di fatto nel quale fu appresa ed estimata dai giurati,

2. di avere proposta la quistione 127.ª intorno alla complicità morale non con le parole dell'art.74 n.2 delle ll.pp.del 1819 di aver cioè *provocato l'omi-*

cidio per abuso di autorità e di potere che esprimono per legge la importanza e reità della provocazione ed il carattere di cooperazione efficace e necessaria al reato che riunisce l'esecutore al provocatore dello stesso.

3. di non aver posto mente alla differenza fra il dettato del n. 2 dell'art. 74 delle ll. pp. in vigore all'epoca del reato e del n. 2 dell'art. 102 del cod. pen. e di non aver quindi proposta la quistione ancora secondo i termini di questo articolo per determinare *se con abuso di autorità e di potere aveva egli l'accusato indotto a commettere l'omicidio in quistione* sì che secondo il linguaggio del nuovo codice dovesse esserne tenuto agente principale.

4. di avere nella 271.ª quistione relativa al grado dalla complicità domandato ai giurati in termini generali e senza nessuna distinzione se nella scienza del reato la cooperazione del Berardi era stata tale, che senza di essa non si sarebbe commesso l'omicidio, sicchè dopo la risposta negativa del giurì a siffatta quistione è rimasto incerto, se essa nell'animo dei giudici del fatto comprendeva la sola cooperazione materiale del reato ovvero anche la morale complicità per istigazione e provocazione.

5. di non aver proposto la quistione 132.ª intorno all'aggravante della qualità di uffiziale pubblico con le parole dell'art. 237 delle ll. pp. mancandovi la condizione dalla legge richiesta *senza legittimo motivo*; la quale mancanza è tanto più censurabile in quanto che dedotta dall'accusato in sua discolpa formava oggetto speciale di quistione e non era stata nemmeno supplita nella quistione principale di reità per essersi quivi ancora omesse le parole *per abuso di autorità e di potere*..

6. di aver condannato il ricorrente solidalmente alle spese di tutto il giudizio quando essendo stato assoluto degli altri crimini pei quali vennero condannati gli altri accusati, mancava la unità del reato e non poteva quindi esser condannato che alle spese riflettenti il misfatto di cui era dichiarato colpevole.

Ed ha quindi chiesto annullarsi la sentenza col dibattimento nel solo rapporto di Berardi.

Sul 1.° e 2.° mezzo principale.

Osserva — La qualità di causidico ed esercente presso la Corte ed i Tribunali richiesta dall'art. 265 p. p. esser provata nel rappresentante la parte civile, signor Ferdinando di Donato, come da' documenti esibiti presso il Supremo Collegio dal Pubblico Ministero e dallo stesso ricorrente, i quali confermano ciò che innanzi le Assisie, la parte civile sostenne, e la Corte decise.

Osserva — Queste qualità in oltre, che la legge (art. 265 p. p.) vuole nel rappresentante la parte civile, essere nello interesse della stessa; l'eccezione per tanto che ne fa il ricorrente si risolverebbe in una eccezione del dritto del terzo. Ma, senza questo, il rappresentante della parte civile fu assistito all'udienza dal patrocinatore Campagna (verb. fol. 324 r.) il che toglie ogni disputa sulla sua qualità.

Sul 3.° motivo principale.

Osserva — Essere da non attendere la nullità opposta; avvegnachè la lettura della dichiarazione di Francesco Jaquinta fu data nel pubblico dibattimento, consenziente il ricorrente ed il suo difensore. E fu consentita la let-

tura, perchè era provata la forza maggiore, che rendeva impossibile a' testimoni tra'quali lo Jaquinta di recarsi a rendere la loro dichiarazione. Il divieto della legge nell'art. 298 devesi intendere sempre, escluso il caso di forza irresistibile, gli impedimenti fisici; altrimenti i testimoni hanno a ritenersi come divenuti inabili a deporre in giudizio; ed allora è fatta facoltà di leggersi le loro dichiarazioni scritte. Or vi ha certificato nel processo (fol. 332) in cui è detto che per le nevi della Sila, ed i torrenti che aveau rotti i ponti, niuna strada a Cosenza era pervia, sopratutto a vecchi ed infermi, tra quali lo Jaquinta *qui tempestate aut vi fulminis impeditus non venit* (l. 2 D. 2, 4 de in jus vocatis). A prescindere quindi dell'assenso alla lettura, questa dovea di dritto per l'art. stesso 298 essere data.

Sul 7.° motivo principale.

Osserva — Neppur questo mezzo meritare l'accoglimento della Corte di Cassazione. Avvegnachè la legge prescrive che la dichiarazione dei giurati, sottoscritta dal loro capo, debb'essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. Or la sottoscrizione è da intendersi apposta in piè dell'atto, che fa un solo contesto; nè la legge vuole che le quistioni comprese in più fogli siano sottoscritte in ciascuno di essi; se l'avesse voluto, l'avrebbe detto. Ora le quistioni proposte ai giurati e le dichiarazioni di essi veggonsi sottoscritte dal loro capo, dal Presidente, e dal Segretario; anzi integralmente trovansi trascritte nel verbale. Col che non solo si è adempito alla prescrizione dell'art. 494; ma non si può dubitare in modo veruno della loro autenticità.

Sull'8.° motivo principale.

Osserva — Per questa ragione di essere le quistioni integralmente fuse nel verbale, nè perciò potersi dubitare dell'autenticità delle dichiarazioni de'giurati, non meritare accoglimento quella parte dell'8.° mezzo, che riguarda le cassature ed i pentimenti, che si riscontrano nella dichiarazione originale dei giurati. Certo non se ne può accusare la Corte, nè chiedersi ad essa ragione di ciò che è avvenuto nel segreto della camera delle deliberazioni del giurì, dei motivi per cui alcune dichiarazioni veggonsi mutate. Se non che a ciascun mutamento si vede nelle quistioni originali, aggiunta la dichiarazione sottoscritta dal capo, che la prima dichiarazione è stata cassata dal Collegio. Or questo fatto che garantisce l'autenticità di ciascun mutamento apportato alla risoluzione delle quistioni che veggonsi cassate, congiunto alla dichiarazione giurata resa dal Capogiurato nel darne lettura e trasmettere il verdetto al Presidente, in conformità dell'art. 492 p. p., non permettono verun dubbio intorno alle diffinitive dichiarazioni rese a ciascuna quistione, e salvano il verdetto da ogni sospetto di alterazione, e quindi da censura per questa parte.

Sul 1.° motivo aggiunto.

Osserva — L'opposta prescrizione non potersi sostenere sotto nessun rapporto, nè di fatto nè di dritto. Il processo offriva due posizioni di fatto fin dal primo suo sorgere. — di Lupinacci, Perfetti, Arnedos, che querelavansi: improvvisamente da una scarica di fucili essere stati mortalmente feriti essi, ed ucciso il loro compagno Giovanni Perfetti, e derubati e spogliati d al Berardi e sua masnada - di Berardi, che si intitolava capo di una forza pubblica,

che redigeva verbale di attacco e resistenza ad essa contro del Lupinacci e compagni, che sarebbero stati i primi a far fuoco sulla forza che c'comandava; e per ciò tradotti da lui negli arresti. Doppio fu e dovea essere, il titolo del reato emergente da questa doppia posizione; e siffatto risulta dal rapporto del Giudice Regio del 19 agosto 1860, il quale definì i reati: Omicidio consumato accompagnato da furto in persona e pregiudizio di Giovanni Perfetti — Omicidio mancato in persona di D. Luigi Lupinacci, accompagnato da furto consumato e da ferite pericolose di storpio, e furto consumato in pregiudizio di Carmine Perfetti e D. Raffaele Arnedos, qualificato per la violenza e pel valore a carico di Berardi e socii — Poscia attentato e cospirazione ad oggetto di sovvertire il Governo, e di attacco e resistenza contro la forza pubblica incaricata di esecuzione di ordini della pubblica autorità a carico di Lupinacci e suoi compagni — E si noti, contro ciò che dal ricorrente (fol. 29 a 30 vol. 1) si assume, di non poter, cioè, l'istruttore nullamente qualificare il reato, che il Regio Giudice diffinendo in tal guisa quelli avvenimenti, su cui istruiva il processo, compì non solo il dover suo ma ubbidì ancora agli ordini del Procurator Generale (al quale, secondo lo stesso ricorrente, spetterebbe il definirli) che in data del 10 agosto 1848 scriveva (fol. 17 e 18 vol. 1). « Circa la « definizione dell'avvenimento la trarrà per ora da'detti degl'imputati, e dal « verbale e rapporto che ha per le mani, essendone riserbata la rettifica al « M. P. ed al Giudice del merito all'esito della istruzione ». Ecco adunque il titolo del reato, se non vuolsi una definizione, al quale deve attendersi in fatto di prescrizione dell'azion penale.

Osserva — La decisione della Gran Corte criminale del 23 luglio 1850, modello di quel che si osasse a quei tristi tempi di reazioni politiche da'Ministri della giustizia, non essere una decisione resa, a'termini dell'art. 114, come dal ricorrente si pretende: perocchè non si trattò di revocare, o convertire un mandato di deposito in quello di arresto, poichè nessun mandato si trovava spedito contro Berardi, o si chiedeva si spedisse; ma sulle uniformi conclusioni del P. M. per insufficienza e dubbiezza di pruove allo stato della causa, quella G. C. ordinò la conservazione degli atti nell'archivio pe'reati, sì a carico di Berardi che di Lupinacci ed altri — Nè in quella decisione fu data definizione alcuna a'reati, di cui il Berardi era imputato, ed il titolo del processo rimase lo stesso; avvegnachè nella decisione il Berardi si porta imputato di omicidio volontario in persona del Perfetti, e di mancati omicidi volontarii in persona del Lupinacci, Carmine Perfetti ecc., nonchè di furti qualificati per violenza, valore e luogo accompagnati di violenza pubblica in danno de'medesimi. Ora il furto era qualificato per la violenza per le leggi del 1819 quando era accompagnato da omicidio, ferite e percosse, art. 408 II. pp. — Sicchè la definizione del Giudice Regio fu ritenuta dalla Corte; e se nè l'uno nè l'altra potevan dare una definizione finale al reato, il titolo del processo rimase lo stesso. Dal che si pare come non si sostenga in fatto l'asserto del ricorrente, e come non possa meritare assenso giuridico l'insinuazione, che coll'atto di accusa del dì 9 settembre 1861, emesso dopo ampliata l'istruzione, si fece cangiar indole al reato, qualificandolo grassazione accompagnata da omicidio, *per sottrarre il reato al favore della prescrizione, e se*

ne aggravò l'indole e la natura trovando un' armonia ed un nesso in due atti, che eran distinti e discordanti tra loro. (Memoria a stampa 1.° mezzo aggiunto pag. 12). Si pare ancora che nel 1861 il reato rimase colla sua fisonomia legale, che ebbe nel titolo del processo, nè perdè nella decisione del 23 luglio 1860, e solamente da furto con violenza per esservi intervenuto omicidio, cambiò denominazione secondo la diffinizione del nuovo Codice.

Osserva — La suddetta decisione di conservarsi gli atti in archivio fino a nuovi lumi, essere per forma e per natura rivocabile; epperò nulla definisce rispetto a colui che ne é il subbietto, e sostanzialmente null' altro afferma che non vi son pruove sufficienti a carico dell' imputato. Con ciò è lasciato libero il corso all' azion pubblica — E l' imputato non ha che l'alternativa, o di presentarsi in giudizio, ed ottenere così un pronunziato diffinitivo, se vuol sottrarsi all' eventualità della sopravvegnenza di nuove prove, ovvero di correr l'alea del tempo segnato dalla legge alla prescrizione dell' azione penale pel reato di cui è imputato.

Osserva — Tutti i su espressi elementi di fatto, così poco consistenti col vero, essere stati per tanto predisposti ad una conseguenza, certamente erronea, di dritto, che, cioè potesse applicarsi la prescrizione decenne, che l' art. 138 delle nuove leggi prescrive all'azion penale pe' crimini portanti a pene minori della morte, e de' lavori forzati a vita. Ammesso anche, a posta del ricorrente, che la imputazione fosse di semplice omicidio volontario, la prescrizione dell'azion pubblica contro questo reato, che per le ll. pp. del 1819, era punito col quarto grado de' ferri, era regolata dall' art. 613 dette leggi; epperò vi era mestieri del decorso di anni venti non interrotto per effettuarsi. Il corso di questa prescrizione ventenne cominciato il 23 luglio 1848, data della decisione che ordinò la conservazione degli atti, era al dodicesimo anno, sette mesi, dieci giorni, quando il 3 marzo 1861 il Procurator generale rimise all'istruttore un nuovo foglio di lumi presentato dalla vedova dell' ucciso Giovanni Perfetti, ed ordinò che si riprendesse su quello l'istruzione. Or certamente quest'atto cui il Procurator generale procedeva e la nuova istruzione che ne conseguì, era diretto alla persecuzione del reato, ed interruppe il corso della prescrizione (real rescritto 7 marzo 1822 che rifermò la costante giurisprudenza). Sicchè quando al primo luglio 1861 fu messo in atto il nuovo codice, l'azione penale era vivida ed in corso. Ora è evidente l'errore, pel quale il ricorrente pretende applicare le regole del codice novello, fissate dall' art. 138 alla prescrizione dell' azion penale, già cominciata sotto le leggi del 1819, che per disposizione espressa dall' art. 131 dev' essere regolata a norma delle suddette leggi. Epperò, ritenuto anche si trattasse di omicidio volontario, essendo stati i venti anni richiesti dall'art. 613 ll. di p. p. del 1819 interrotti da un atto del P. M. diretto alla persecuzione del reato; invano si contende prescritta l'azion penale pel reato, di cui è causa. Nè vale l'allegar contro a questa chiara conseguenza di dritto che l' atto di accusa, che data da' 9 settembre fosse posteriore al 1.° luglio, epoca dell' attuazione del nuovo codice; e quindi la prescrizione dell' azion penale dovesse regolarsi secondo questo; perocchè ciò implicherebbe l' assurdo che l' atto di accusa, con cui si apre il giudizio pubblico, sia il primo atto di persecuzione del reato, mentre è l'ulti-

mo, con cui il P. M. compie il corso dell'azion pubblica, appo i giudici, dal quale in poi diventa parte; e che l'istruzione cominciata il 3 marzo, e feconda di tante prove, quante se ne leggono nell'accusa, non sia da ritenere un atto diretto alla persecuzione del reato, ed interrompitivo della prescrizione. Il perchè essa non può fare stato in favore del ricorrente.

Ancora sull'8.° motivo e sul 9.° principali.

Osserva — I giurati aver riposto affermativamente alla quistione 85ª così concepita. « Lo ha egli commesso (il furto) coll'altra circostanza aggravante « della violenza cioè che il furto sia accompagnato da omicidio volontario con- « sumato in persona di Giovanni Perfetti contemporaneamente, nello stesso « luogo, e dalle stesse persone armate di settanta ladri?

Aver risposto affermativamente ancora alla quistione 127ª così concepita.

« Nella negativa che il furto sia accompagnato da omicidio consumato in « persona di Giovanni Perfetti, l'accusato Domenico Berardi è egli colpevole « del reato di complicità nell'omicidio volontario consumato in persona di « esso Perfetti il dì 8 luglio 1848, nella Contrada Acqua del Corvo, avendolo « provocato per mezzo di autorità e potere, coll'ordine dato alle persone ar- « mate di far fuoco sopra esso Perfetti? ».

Osserva — Il principio di contradizione: *Non posse idem simul esse et non esse; aut esse sic,et aliter*,ricontrarsi innegabilmente nelle soprascritte due affermazioni di reità rese dai giurati. Il Berardi non poteva esser reo di furto accompagnato da omicidio; e reo, al tempo stesso, di complicità nell'omicidio del Perfetti, per averlo provocato per mezzo (passi per ora la parola) di autorità e potere. Nol poteva, perchè l'identico fatto non poteva al tempo stesso riscontrarsi in due ipotesi diverse di legge, e quindi costituire allo stesso tempo due reati *per la contradizione che non consente, idem simul esse sic et aliter*.

Osserva — Non restare, ciò posto, balia di scelta alla Corte tra questa o quella reità contemporaneamente affermata, e di ritener vere due affermazioni contraddittorie, o sceglier la seconda, come ha fatto, ripudiando la prima, che rimanea non pertanto nell'intera sua forza di un verdetto irrescindibile; e sceglier la seconda affermazione di reità, quando la quistione ne era proposta subordinatamente, *e nella negativa che il furto fosse accompagnato dall'omicidio del Perfetti*. Nel che mal può definirsi, se meriti più censura la Corte, per non essersi conformata alle chiare ed espresse disposizioni dell'art. 493 p. p., nel caso che la dichiarazione dei giurati risultasse contraddittoria,incompleta, od altrimenti irregolare; ovvero per aver arbitrato tra i due fatti giuridici, ella giudice esclusivo di diritto; ed aver sostituito il suo criterio a quello dei giurati, in ordine alla natura del fatto criminoso, ritenendo questo piuttosto, che quello; mentre nè quello, nè questo potevano essere simultaneamente veri; e non pertanto e quello e questo erano affermati dai giudici del fatto.

La Corte di assisie in conformità del suddetto articolo, stante l'evidente contradizione delle due dichiarazioni, e l'irregolarità di aver risposto alla quistione 127.ª subordinata all'esclusione della 85.ª,dovea eccitare i giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni a rettificarle o tòr via, essi

giudici di fatto, la incorsa contraddizione. Nè a purgar la Corte di questa censura, può valere il riflesso, che alla quistione 87.ª così espressa — « E « quest'omicidio si è commesso ad oggetto di agevolare la consumazione del « furto »? , siasi dai giurati risposto negativamente: 1. perchè l'agevolazione del furto, a cui si limita la domanda, non esaurisce tutte le ipotesi de' varii fini criminosi cui è diretta la violenza dell' omicidio qualificativo del furto (art. 408 comma ult. ll. pp. 1849 e 600 C. P. in vigore) 2.perchè se tale fosse stata l'interpetrazione della Corte, che cioè la quistione 87.ª (che nel fondo sarebbe contraddittoria alla 85.ª) fosse invece spiegativa della dichiarazione resa in quella quistione, onde, traendo la Corte da queste due dichiarazioni le conseguenze di legge, avesse creduto sciolto il nesso tra il furto e l'omicidio, e che quindi si potea, per lo dissolvimento di questa connessità, ritenere l'omicidio semplice, secondo la dichiarazione de' giurati racchiusa nella quistione 127.ª; aveva almeno essa Corte l'obbligo di ragionare in questo senso la sua sentenza, perchè apparisse il motivo che l'avea indotta ad attenersi alla colpabilità affermata colla quistione 127.ª, anzichè a quella già dichiarata prima col verdetto affermativo della quistione 85.ª Ma nella sentenza non si vede pur traccia di ragionamento, che contenesse questi motivi del perchè la Corte credesse non tener conto nessuno della reità affermata alla quistione 85.ª. Col che, mentre incorre nella violazione dell'art. 311 n.3 p. p.dà prova del più sbrigliato arbitrio, ch'è trascorso a confusione dei suoi poteri con quelli de'giudici del fatto. Epperò sono stati violati gli art. 493 cod. di p. p. 408 ll. pp. 1849, 600 cod. pen. e 311, n. 3 cod. di p. p. in vigore.

Sul 10.°, 11.° e 12.° mezzi principali, 3.°, 4.° e 5.° aggiunti spiegati coll'ultimo presentato all'udienza.

Osserva — Tra le molteplici nullità denunciate con questi motivi, prima in ordine presentarsi quella, che risulta dalla proposta delle quistioni 128.ª e 130.ª Esse sono così concepite.

« L'accusato Domenico Berardi (quistione 128.ª) è egli colpevole del reato « *di complicità corrispettiva* nel detto omicidio *per aver fatto fuoco* sopra « esso Perfetti?

A maggioranza: *Sì* —

« L'accusato Domenico Berardi è egli colpevole del reato di complicità nel « detto omicidio (quistione 130.ª) per avere scientemente facilitato ed assi- « stito gli autori ne'fatti che lo hanno consumato? »

Dal semplice intuito appaiono le nullità in che il Presidente è incorso nella proposta delle anzidette quistioni: 1.° perchè ha usato la parola *complicità corrispettiva*, che è una formula di diritto e di giurisprudenza, chiamando i giudici di fatto all'intelligenza di un astruso concetto della dottrina, e non a pronunziarsi su di una quistione formulata in fatto. Violato gli art. 480 e 484 p. p., che prescrive a'giurati il dovere di non por mente alle disposizioni delle leggi pen. 2.° perchè l'art. suddetto 480 prescrive la formula al Presidente: » L'accusato è egli colpevole del reato di »..... Secondo questa formola devesi tradurre in fatto una ipotesi espressa di legge, e farne materia della quistione che si propone a'Giurati. Or in tutti gli articoli che regolano la materia della complicità, non si fa menzione del reato di complicità corrispettiva, che è

una formula sintetica de' rapporti criminosi di più che han preso parte attiva alla effettuazione di un reato, e de' diversi gradi della relativa responsabilità penale, piuttosto che il reato stesso. Il perchè si son violati il detto art. 480 p. p. 74 a 77 ll. pp. 1819, 102 a 105 cod. pen. in vigore. 3.° perchè essendo determinato nella quistione 128.ª la complicità corrispettiva risultare dal fatto materiale *per aver fatto fuoco sopra esso Perfetti*, essa non poteva che riflettere la cooperazione materiale ed il concorso fisico ad un reato, di cui sarebbe stato ignoto l'autore; epperò si confondeva colla complicità affermata nella quistione 130.ª Per la qual cosa è indeterminabile il senso giuridico, che il Presidente attribuì alla frase di *complicità corrispettiva*, ed è rimasto ignoto il contenuto legale del suo concetto; e quindi indeterminabile del pari ed ignoto è il significato di fatto, nel quale quella frase fu appresa da' Giurati, e l'estimazione che ne fecero.

Osserva — La proposta della quistione 127.ª non essere stata fatta ne' termini dell'art. 74 n. 2, ll. pp. 1819, e scambiatine i termini, si è tolto alla complicità per provocazione il carattere essenziale, per cui la legge ne fa un reato. Di fatti nella suddetta quistione si legge: « avendolo provocato (l'omi-« cidio) *per mezzo di autorità e potere*, coll'ordine dato alle persone armate « di far fuoco sopra il Perfetti ». *Per mezzo di autorità e potere*, vale quando, *usando autorità e potere*. Ma non è già l'uso dell'autorità, che la legge pone come guisa della provocazione a commettere un reato; ma sì *l'abuso dell'autorità e del potere*, che investiti in un individuo a tutela del dritto e della legge, siano da quello stati torti contro il fine, cui il potere e l'autorità pubblica è ordinata. Le parole dell'articolo *per mezzo di abuso di autorità o potere* esprimono inoltre il carattere essenziale della cooperazione criminosa, e l'efficacia del comando abusato alla perpetrazione del crimine, e stringono in un rapporto necessario gli atti del provocante e del provocato, la causa morale che è nel provocatore all'effetto materiale che parte dall'esecutore; sicchè entrambi siano cooperatori dello stesso fatto punibile. Il perchè si vede come il non aver usato il Presidente le parole dell'art. 74 n. 2 *per mezzo di abuso di autorità o di potere*, sia una manifesta violazione di detto articolo.

Osserva — Un altro vizio ancora rendere censurabile la suddetta quistione. Avvegnachè il Presidente non pose mente alla differenza notevole, che intercede tra il dettato del n. 2 dell'art. 74 ll. pen. del 1849, che vigeva all'epoca del reato, e del n. 2 dell'art. 102 del cod. penale. Il nuovo codice distingue *agenti principali e complici*; e gli agenti principali sono puniti come gli autori del reato (art. 102, 103, 104). Ma coloro che per abuso di autorità e di potere *han provocato* il reato, art. 74 n. 2, son diversi da coloro che per abuso di autorità e di potere *avranno indotto taluno a commetterlo*, art. 102 n. 2. Complici di primo grado quelli per le vecchie leggi, erau puniti come gli autori (art. 75); agenti principali questi portano la stessa pena; ma le condizioni della penalità sono determinate da una sostanziale differenza, quanta ne passa tra chi *ha provocato al reato*, e chi *ha indotto al reato*. La provocazione dell'art. 74 è nel conato, nell'impulso del provocante; principio di causalità, che ha un eventuale efficacia. L'inducimento, per contra, è atto dell'inducente che trapassa nell'indotto; non è l'impulso dato soltanto, ma seguito

da chi l'ha ricevuto, come effetto di causa di sicura efficacia. Onde, nel campo dell'azione, la provocazione è messa molto più in quà dalla consumazione; mentre l'inducimento vi si approssima, e la tocca. Sicchè bastava aver provocato il reato per le vecchie leggi, per esser complice di primo grado; bisogna avervi indotto altri, per le nuove, per esser tenuto agente principale. Ondechè le nuove leggi vogliono qualche cosa più delle antiche, a stabilire la complicità morale del provocatore a delinquere. La qual differenza doveva essere espressa, con formolare la quistione secondo l'art. 102 n. 2, perchè poteva il fatto costituire complicità per *aver provocato*, non per aver *indotto al reato*; ed allora l'imputato avrebbe avuto il beneficio di non esser punito come autore per le disposizioni dell'art. 3 cod. pen., e si dava luogo ad esaminare, se, per avventura, quella provocazione non rientrasse nel caso dell'art. 470 cod. pen., che commina pe'provocatori d'un reato consumato la pena de'complici, secondo le regole stabilite nell'art. 104, nel qual caso, per la dichiarazione de' giurati resa alla quistione 131.ª, che cioè la cooperazione del Berardi non era stata necessaria, quella provocazione avrebbe assunto altro carattere, che avrebbe influito sull'applicazione della pena. Ove, per contrario, si fosse ritenuto *di avere indotto* a commettere l'omicidio, il Berardi sarebbe stato dichiarato agente principale, a' termini delle nuove leggi; e con ciò si sarebbero evitate le moltiplici, e poco coerenti quistioni, circa il grado di complicità, in cui la causa è stata ravvolta, con danno della giustizia — Violati gli art. 74 n. 2 LL. PP. 1819. 102 n. 2, 103, n. 1, 470 e 104 cod. pen.

Osserva — Non esser meno censurabile la quistione suddetta 131.ª, relativa al grado della complicità, per essersi domandato, senz'alcuna distinzione, ed in generale a' giurati: se nella scienza del reato la cooperazione del Berardi era stata tale, che senza di essa non si sarebbe commesso l'omicidio. Ed avendo il giurì risposto negativamente, soprattutto dopo l'affermazione data alla quistione 127.ª, è rimasto dubbio, se nell'animo de'giudici del fatto, essa comprendesse solo la cooperazione fisica e materiale al reato, ovvero anche la cooperazione morale per istigamento e provocazione. Col che è rimasto incerto qual complicità abbia dichiarata non necessaria. E, se si ritenga, che la quistione in esame fosse relativa a tutte le specie di complicità, il Presidente è stato in colpa, per la formola generica usata nella quistione, che il verdetto reso alla quistione 131.ª si trovasse in contradizione col verdetto reso alla 127.ª dove il Berardi fu chiarito colpevole di complicità per provocazione, che è una complicità morale e necessaria, come l'effetto de' colpi di archibugio, onde il Perfetti fu ucciso, è ineluttabilmente connesso colla cagione, che fu il comando che il Berardi ne dava.

Osserva — Non di minor peso essere il difetto, di cui travaglia la quistione 133.ª, in ordine alla circostanza aggravante della qualità di uffiziale pubblico. Il potere e l'autorità, di cui il Berardi era investito, e per cui sarebbe tenuto colpevole di complicità per aver provocato l'omicidio, abusando di essi, gli derivano appunto da questa qualità di uffiziale pubblico. Or la quistione è posta così: « Lo ha egli commesso (l'omicidio) colla circostanza aggra-« vante, che colla qualità di uffiziale pubblico *abbia usato violenza* contro « l'estinto Giovanni Perfetti nell'esercizio delle sue funzioni ». (La risposta fu

affermativa). Or siffatta quistione non è formulata ai sensi dell'art. 237 ll. pp. 1819, 1. perchè manca della condizione essenziale richiesta per legge, di aver cioè usato violenza, *senza legittimo motivo*: 2. perchè la quistione parla delle *violenze usate* dal Berardi, non di quelle che *avrebbe fatte usare*, che è un altra guisa di reità contemplata da detto articolo. Col che non solo l'ipotesi di legge rafligurata dalla quistione suddetta è mutila, ma per non esservisi il Presidente conformato, il Berardi risulta dalla risposta affermativa del Giurì semplicemente complice materiale nell'omicidio, in contraddizione del verdetto reso alla quistione 127.ª pel quale sarebbe per contrario provocatore per le *violenze fatte usare* a quei dipendenti da'suoi ordini. E codesta mancanza della condizione dell'art. 237 ll. pp., *senza legittimo motivo* risulta tanto più censurabile, in quanto che la qualità di agente della forza pubblica dedotta dall'accusato in sua discolpa formava oggetto di speciale quistione, a'termini dell'art. 481 p. p. Nè questa circostanza era supplita dalla quistione principale; perchè, come sopra è stato osservato, anche quivi fu illegale e vizioso il modo di proporre la quistione, non risultando che l'omicidio fosse stato provocato per *abuso di autorità o di potere*. Onde tanto più rimane senza scusa la mancanza rilevata, per la quale non è risultata l'illegittimità del motivo delle violenze usate, o fatte usare, in questa quistione 133.ª, non altrimenti che nella 127.ª non era risultato *l'abuso di autorità*. Violati gli art. 237 ll. pp. 1819, 480, 481 p. p. in vigore.

Osserva da ultimo — Essere stato rotto il nesso tra Berardi e gli altri coaccusati; quando egli fu assoluto degli altri crimini, pe'quali quelli furono condannati, ed eran tradotti con lui al medesimo giudizio. Cessata la individuità della causa per l'assolutoria riportata dal Berardi de'reati che aveva comuni agli altri, restava il solo omicidio, del quale era dichiarato colpevole, e riportava condanna. Poteva quindi esser condannato soltanto nelle spese risultanti dal crimine, per cui era condannato. Adunque la condanna solidale di lui a tutte le spese dell'intero giudizio è una esorbitanza censurabile per per aver violati gli art. 73 cod. pen. e 51 leg. pen. 1819.

Per questi motivi,

La Corte di cassazione rigetta il ricorso di Padre Clemente da Sersale, Saverio Rota, Pasquale Audia, Salvatore Jaconis, Bruno Bevacqua e Giuseppe Chiappetta, e condanna costoro alle spese del giudizio di cassazione, che sono loro relative.

Quanto al ricorso di Domenico Berardi accoglie il 10.°, l'11.° e 12.° motivi principali, il 3.°, 4.° e 5.°-motivi aggiunti, non che l'ultimo mezzo aggiunto in data di oggi, spiegativo del 4.° mezzo, in corrispondenza delle conclusioni del P. M., come pure l'8.° e 9.° mezzi principali, per quanto riguarda le contraddizioni delle quistioni; e rigettando in tutto il resto il ricorso, annulla nel solo di lui interesse la impugnata sentenza col dibattimento, e rinvia la causa alla Corte di assisie del circolo di Catanzaro, perchè proceda pel Berardi a nuovo giudizio colle norme del rito.

II. *Udienza de' 17 febbrajo 1864*

Ricorso del P. M. presso la Corte di appello di Napoli

Comm. d'Avossa, pres.; Cav. Castriota, estensore;

Appello — Procuratore Generale — Istruttore — Ordinanza — Art. 230 proc. pen.

Il Procurator Generale della Corte di appello ha diritto di produrre opposizione o appello contro tutte le ordinanze profferite dal Giudice istruttore, anche prima di compiersi la istruzione, a'termini dell'art. 230 del Codice di proc. penale.

Udito il rapporto: Inteso il P.M. rappresentato dall'Avvocato generale Commendator De Falco che ha chiesto accogliersi il ricorso del Procuratore Generale, ed annullarsi la sentenza della Sezione di accusa per avere circoscritto il dritto di opposizione avverso le ordinanze de'Giudici istruttori contro il testo dell'art. 230 cod. proc. pen. che lo concede in tutti i casi.

La Corte di cassazione deliberando nella camera del Consiglio:

Atteso che non può esser controversia se la libertà provvisoria sia opponibile dal P. M. Lo dispone testualmente l'art. 407 del cod. pr. pen.

Attesochè nella specie si fa quistione se spetta un tal dritto al solo Procuratore del Re ovvero anche al Procurator Generale presso la Corte di appello.

Attesochè un tal dubbio è respinto dalla genesi di una tale disposizione legislativa, dalla tradizione della patria giurisprudenza, dallo spirito che informa la legge vigente, infine è respinto dalla chiara intelligenza della legge medesima.

Attesochè invero la teorica affermativa venne a noi dalla Francia, ove si agitò il dubbio medesimo, e diversi arresti resero varia la giurisprudenza finchè la legge del 17 luglio 1856 rifermò testualmente il dritto del Procurator Generale all'opposizione in *tutti i casi*. Questa legge fu la conseguenza del principio, che abolì le camere di consiglio ed accordò ai giudici istruttori istruttori la facoltà di giudicare in tutti gl'incidenti.

Attesochè presso noi invalse sempre il principio essere uno il P.M. in tutto il corso del giudizio, comunque diversamente e da individui diversi rappretentato, tal che sarebbe stato assurdo negarsi al capo di questa magistratura il diritto e l'attribuzione che si concedeva a chi lo rappresentava innanzi un collegio inferiore.

Attesochè lo spirito, che informa il Codice, che ora ci governa, renderebbe più grave l'assurdo perciocchè per esso, da che nasce l'azione giudiziaria, è sotto la direzione e dipendenza del Procurator Generale presso la Corte di appello (art. 57 cod. di proc.), il quale mancherebbe di ogni mezzo di dire-

zione, e si sottrarrebbero ad ogni dipendenza i suoi subordinati, quando a lui si negasse il diritto di opposizione alle ordinanze del Giudice istruttore.

Attesochè pertanto come in Francia, venne anche a noi espressamente la legge, e nell'art. 250 dileguò ogni dubbio, e sanzionò testualmente e solennemente che *in tutti i casi* al Procuratore Generale appartiene diritto di opposizione. Questo dettato della legge non ammette eccezione. Altronde, se per la generosità di una tale disposizione vuolsi una pruova più esplicita, basta por mente al precedente art. 247, che al Procurator del Re ed alla parte civile concede limitativamente la facoltà di formare opposizione.

Attesochè invano i sostenitori della contraria teorica ricorrono alla osservazione che l'art. 250 è allogato nella Sezione 10.ª, che riguarda le ordinanze del Giudice istruttore quando la istruzione è compiuta, donde essi derivano che quella facoltà è negata nel corso della istruzione.

Attesochè sarebbe questo un altro assurdo, negarla quando la direzione è necessaria, quando può scongiurare forse un danno irreparabile nell'interesse della giustizia, ed accordarla invece solo quando la necessità di dirigere è cessata col termine della istruzione.

Attesochè a prescindere da questa osservazione è nello stesso articolo evidente la ragione perchè in quella Sezione fu allegato. Il Codice italiano ha voluto proclamare il principio generale della opposizione, quando ha dovuto indicare i casi nei quali questa opposizione non sospende la esecuzione dell'ordinanza. È un omaggio alla libertà individuale. Quando la istruzione non è compiuta, ogni cittadino deve sacrificare il suo dritto all'esigenza della giustizia inquisitrice. Compiuta, il Procurator Generale cessa di essere il supremo inquisitore e direttore della istruzione, e prende la veste di pubblico accusatore, e sarebbe ingiusto ritardare la libertà di un accusato sul semplice avviso, che può essere anche erroneo, di un pubblico accusatore.

Attesochè in fine ben dice il ricorrente emergere dall'art. 250 altri casi, oltre quelli indicati nell'art., ne' quali la opposizione del Procurator Generale sospende la esecuzione della libertà provvisoria, e questi non possono incontrarsi che nel corso della istruzione.

Attesochè da ultimo invano la Sezione di accusa argomenta la diversità de' due gravami da' nomi diversi, che essi prendono, chiamando la legge *appello* quello del Procuratore del Re, e *opposizione* l'altro del Procurator Generale.

Attesochè, oltre alla considerazione che queste due voci in altri casi veggonsi adoperate scambievolmente, niun argomento si può trarre da uno scambio di termini, nel quale incorse il legislatore, usando la voce opposizione in senso diverso da quello onde va comunemente intesa nel linguaggio giuridico; chè anzi quest'uso della parola *opposizione* nel significato di *appello*, è una pruova di più che l'art. 250 del codice italiano ha origine dall'art. 133 del codice d'istruzion criminale, nel quale, non ostante le critiche de'giureconsulti, la legge del 17 luglio 1856 non curò di cancellare la parola *opposizione* per sostituirvene un'altra più propria.

Per siffatte ragioni.

Veduti gli art. 250 e 407 cod. proc. pen.

La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del P. M. presso la Corte di appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla stessa Sezione di accusa composta di giudici diversi da quelli, che pronunziarono la sentenza annullata.

III. *Udienza de'17 febbrajo 1864.*

Ricorso de Falco.

Comm. d' avossa, pres.; Cav. Alianelli, relatore, Comm. De Falco P. M.

Giurati complementari — Sorteggio — Art. 92

L. Org. — Sentenza — Firma — Giudice.

1. *Non è nullità lo estrarre a sorte i giurati complementari dell' art. 92 L. Org., prima del giorno designato per la causa.*
2. *La mancanza della firma di uno de'giudici non produce nullità, quando il medesimo siasi trovato nella impossibilità di firmare. Nè vale il dire che lo impedimento alla soscrizione venne dopo il termine dato al Cancelliere per la redazione della sentenza, essendo che la nullità stia scritta per la mancanza della firma non per la negligenza del cancelliere.*

Sul primo motivo aggiunto: La Corte di Cassazione ha considerato:

Disporre l' art. 92 della legge organica dal numero di 30 Giurati doversi estrarre i 14 necessari pel giudizio, e che se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non si hanno presenti trenta Giurati ordinarii tal numero si compie coi supplenti giusta l' estrazione a sorte dalla lista generale fatta dal Presidente del Tribunale di Circondario, e se da tutti i quaranta della lista non si può compiere il numero dei trenta il Presidente della Corte di Assisie fa l'estrazione di altri nomi fino a che il numero di trenta si compie, a' quali ultimi si suol dare il nome di Giurati *complimentari*, e da altri di *supplenti straordinari*.

Nessun dubbio che nella causa presente il numero dei trenta Giurati da cui doveano trarsi a sorte i quattordici del giudizio non potè compiersi dai quaranta del sorteggio eseguito dal Presidente del Tribunale; quindi indubitatamente era necessario un sorteggio di complementari da farsi dal Presidente della Corte di Assisie.

Il motivo di ricorso consiste in ciò che un tale sorteggio non si fece secondo la lettera dell' art. citato 92, il giorno designato per la trattazione della causa, ma bensì il giorno precedente nella previsione che nel di seguente si sarebbe verificato, come si verificò, il bisogno. Pel ricorrente si dice che sino a quando esiste e dal potere *legislativo* non è variata o corretta quella disposizione, quali che fossero le ragioni in contrario, il Magistrato non può che eseguirla.

La quistione non si presenta la prima volta alla Corte di Cassazione, ma poichè si riproduce ancora, giova sottoporla a posata discussione.

Certamente il fare e l'emendare la legge come l'interpetrarla in via generale appartiene al potere legislativo: al potere giudiziario è data l'interpetrazione quotidiana nell'applicazione della legge ai fatti, in quale funzione due vizi debbono con pari cura evitarsi: l'uno di eccesso che sostituisse l'arbitrio alla legge, l'altro di difetto che negasse quasi l'interpetrazione con farisaico superstizioso attaccamento alla lettera, anche quando la ragione non consenta, l'imponenza delle circostanze di fatto si opponga.

L'essenza del giudizio per giurati sta in ciò, che i Giudici di fatto non siano permanenti, ma si abbiano per sorteggio da una lista numerosa di persone capaci, con ampia facoltà di ripulsa, cosicchè venga per quanto più è possibile a conciliarsi la decisione della sorte colla scelta.

Ma che il sorteggio abbia luogo in un giorno o in un'ora piuchè in altri, è ciò che non può considerarsi come importante se non da chi ammette i principii dell'astrologia dell'influenza degli astri, di che da gran tempo il progresso de' lumi ha fatto, che niuno più curi.

Senza alcun dubbio la Corte di Cassazione non ammette, che a fronte al testo dell'art. citato 92 sia lecito ovunque e sempre eseguire il sorteggio dei Giurati complimentari in qualunque tempo. Ma essa non può non tener conto delle circostanze e condizioni peculiari, in cui possa versare un paese. Ora uno di cotali incagli non potrebbe di certo evitarsi in mezzo a vasta città, come a mò di esempio la città di Napoli, la cui estensione e popolazione stragrande renderebbe impossibile lo andar rintracciando nel giro di pochissimo tempo, quei Giurati complimentari che tratti a sorte dall'urna e citati a far da Giudici in una causa già appuntata si trovano disseminati ed inabilitati all'adempimento del loro civico dovere. Non resta dunque ch' eseguire il sorteggio in un giorno e procedere alla composizione definitiva del giurì e principio della causa in altro giorno. Una costante esperienza ha dimostrato che in Napoli non è possibile succeda diversamente. Ridotta a questo punto la cosa, è chiaro che si tratta o di differire la causa pel giorno seguente a quello designato, o di anticipare l'estrazione a sorte dei Giurati complimentari, de' quali due metodi dovendo come di regola scegliere quello che produce minori inconvenienti, non è difficile intendere che il secondo va rigettato. E per fermo col primo metodo si ha solo che non si segue alla lettera l'articolo citato 92; col secondo si ha che i Giurati, ed i testimoni citati per quel giorno a comparire debbano essere licenziati con dispendio del pubblico Erario dovendosi pagare le indennità per quel giorno inutilmente trascorso così a'Giurati, che a'testimoni non residenti nella città stessa. Se dunque e la condizione speciale de'luoghi ed il sacro compito, che si è imposto la Corte di Cassazione di lastricare tutte le vie pratichevoli al consolidamento di una istituzione, che ancora non si è abbarbicata nell'abitudini di queste meridionali contrade; impediscono di seguire alla lettera il citato art. 92, se alle necessità di fatto deve applicarsi la legge nel porla in esecuzione, affinchè i giudizi fossero possibili, se nessuna ragione vi è perchè non si declini dalla rigorosa applicazione della disposizione in esame, anzi maggiori inconvenienti si evitano, la Corte di Cassazione non trova motivo di nullità nel fatto che i Giurati complimentari furono tratti a sorte il giorno precedente quello designato per la trattazione della causa invece che il giorno stesso.

Veramente la Corte di Cassazione ha sovente approvato e plaudito il sistema adottato presso le altre Corti di Assisie di queste provincie Napolitane, di fare l' estrazione de' Giurati complimentari in rimpiazzo degli ordinari e supplenti, una volta per ogni quindicina, e non per ogni causa, cosicchè avutosi così una volta il numero necessario di trenta, molto più agevole diviene la composizione definitiva de' singoli Giurì per le singole cause nel corso della quindicina, e si fa risparmio di tempo, e meno penoso diviene il servizio pe' Giurati del Capoluogo, che se per una quindicina sono occupati evitano il pericolo e spesso l' incomodo di essere chiamati reiterate volte ne' moltiplici sorteggi. Anche in Francia dalle Corti e dagli Scrittori è adottato un tal sistema, e l'art. 293 del Codice d'istruzione criminale, come il 18 della L. de' 4 giugno 1853 non sono meno precisi del nostro art. 92 della L. arg. nel parlare del giorno indicato per la trattazione della causa, e se fra le due legislazioni vi è qualche diversità circa il sorteggio della lista de' Giurati ordinari e supplenti non ve ne è alcuna pe' complementari, pe' quali in ambe le legislazioni è prescritto procedersi dal Presidente della Corte di Assisie.

La Corte di Cassazione nel preferire un tal sistema riferma la risoluzione di sopra espressa, non esser cioè necessario che il sorteggio de' Giurati complementari si faccia nel giorno designato per la causa.

Sul secondo motivo aggiunto la Corte di Cassazione ha considerato:

Esser indubitato che la mancanza della firma sulla sentenza di alcuno de' giudici, che l'hanno pronunziata non produce nullità quando il medesimo si è trovato nella impossibilità di firmare (art. 311. al. ult. Cod. p. p.)

Nella causa in esame si oppone che il Consigliere signor de Filippo, la di cui firma manca continuò per qualche altro giorno a far parte della Corte di Assisie, e perciò potea in que' giorni firmare, e tanto più che la redazione del la sentenza per l'art. 313 deve farsi fra le ore ventiquattro.

Ma deve osservarsi che la nullità non è sancita pel caso la redazione non segua fra le ventiquattro ore, pel qual inadempimento la pena è sola dell'ammenda al Cancelliere. La nullità sta scritta pel difetto di firma quando non v'è ostacolo ad ottenersi; or non si può rinnegare, nè si è constrastato il fatto che il signor de Filippo avea cessato di far parte della Corte di Assisie quando la sentenza fu redatta, e pronta per esser firmata.

Per siffatte considerazioni: Veduto l'articolo 652 del Codice di proc. penale.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ec.

IV. *Udienza de' 30 marzo 1864*

Ricorso dell'Amministrazione delle Gabelle.

Cav. Alianelli pres. e relatore; Comm. De Falco, P. M.

Ricorso — Ricettibilità' — Competenza — Giudicato.

Annullata una sentenza, cade quanto si è fatto dopo di essa, del pari che ogni provvedimento interlocutorio e preparatorio, ma non cadono le sentenze precedenti, divenute irrevocabili, non riconoscendo la legislazione

in vigore sentenze quae sine appellatione rescinduntur, *come era per diritto romano.*

Inteso per la parte civile l'avvocato signor Cavaliere Demetrio Strigari, non che l'avvocato signor Francesco Antonio Casella pel signor Olivieri resistente.

Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dall' Avv. Generale Comm. de Falco, il quale senza soffermarsi alla eccezione d'irricettibilità, ha chiesto rigettarsi il ricorso. La Corte di Cassazione, deliberando nella Camera del Consiglio.

Veduti gli atti, la sentenza ed il ricorso.

Ha preliminarmente esaminato se sia ammessibile la domanda per Cassazione proposta dall'Amministrazione delle Gabelle, senza deposito alcuno.

Ed ha considerato :

Ch' è inutile esaminare nella fatti specie, se per i reati di contrabbando di generi di privativa dopo la pubblicazione dello Statuto Costituzionale, e della Legge Organica Giudiziaria esista la giurisdizione specialmente stabilita sotto il passato Governo con Legge del 1826 ed ordinata in modo che il giudizio non si fa nè avanti il giudice del domicilio, nè avanti quello del commesso reato ma nel Capoluogo del Circondario (primo distretto) del sito del fondaco di privativa.

Ed anche inutile è esaminare l'altra quistione, se ritenuta anche pe' reati in parola la competenza de' Giudici di Mandamento de Capoluoghi di Circondario, l'appello dalle di costoro sentenza vada di regola, a' Tribunali di Circondario o invece sempre alle Corti di Appello, o a quelli o pure a queste, secondo le varie circostanze.

Nel caso di cui si fa disamina, la competenza del Giudice del Mandamento di Caserta fu accettata da tutte le parti, niuno ne reclamò a tempo, nè ora se ne fa dubbio.

Della competenza in appello del Tribunale Circondariale, l'Amministrazione delle Dogane ha mosso quistione pur troppo tardivamente, quando cioè non si può rescindere quel che si è già compiuto, se anche fosse malamente fatto.

Nella vigente legislazione non abbiamo sentenze *quae sine appellatione rescinduntur* come vi erano per dritto Romano (D. lib. 49 titolo 8°). Decorsi i termini pe' legittimi reclami contro le pronunziazioni de' Giudici, si ha il giudicato, che deve rispettarsi senz'altro esame che quello *an judicatum.*

Or nel caso presente si ha che il Tribunale di Circondario si impossessò della causa, annullò quanto si era fatto dal Giudice di prima istanza, ordinò la ripetizione della pubblica discussione.

Quella sentenza costituisce un giudicato, un giudicato irrevocabile.

Annullata una sentenza, cade quanto si è fatto dopo di essa, del pari che ogni provvedimento interlocutorio e preparatorio precedente, ma non cadono le sentenze diffinitive precedenti divenute irrevocabili, la quistione adunque della competenza del Tribunale di Circondario, non può più farsi, il giudizio deve aver termine dove cominciò, ed è andato così oltre.

Per tali motivi.

Veduto l'articolo 652. Codice procedura penale.

La Corte di Cassazione, senza soffermarsi alla eccezione d'irricettibilità, nel merito rigetta il ricorso.

Condanna la parte Civile ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione.

CORTE DI CASSAZIONE DI MILANO

I. *Udienza de' 17 novembre 1863.*

MASSA SALUZZO, presidente, CAMERANA, relatore.

RICORSO IN CASSAZIONE — DIMANDA DI LIBERTA' PROVVISORIA — CHI DEBBA PRONUNCIARE — ART. 642 DEL COD. DI PROC. PEN.

1. *Nel caso di conferma totale o parziale in appello della decisione di prima istanza, la condanna o l'assoluzione emanano dal giudicato superiore, non da quello del giudice inferiore, il quale viene invece delegato per l'esecuzione della sentenza.*
2. *Sulla domanda di scarcerazione, presentata nel caso previsto nell'art. 642 del Cod. di proc. pen. per essere ammesso a ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, che confermò quella del Tribunale, non può pronunciare che la stessa Corte.*

SENTENZA.

Sul ricorso di Martino Roncaglio del fu Bartolomeo, ecc., diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino in data del 16 gennaio 1863, colla quale si confermò quella del Tribunale di circondario di quella città, in data del 13 agosto 1862, con cui in applicazione degli articoli 631, 380 e 112 del Cod. pen., egli era stato condannato alla pena del carcere per anni sei siccome colpevole:

1.° D'appropriazione indebita di lire 930 e c. 50 commessa il 22 di febbraio 1861 a danno della società dei brentatori, che gliela aveva affidata acciò la custodisse in una cassa della società medesima con altri oggetti.

2.° Del reato previsto dall'art. 380 avanti indicato per avere spontaneamente il di 22 febbraio 1861 sporto al giudice della Sezione di Pò in Torino, denuncia del furto con rottura della cassa anzidetta e del danaro entrostante, sebbene sapesse che quel furto era insussistente: e l'annullamento altresì della precedente sentenza della Corte d'Appello in data del 21 d'ottobre 1862, che rigettò le eccezioni di nullità che dal Roncaglio eransi opposte alla mentovata sentenza del Tribunale, mandando citarsi altri testimoni, e rinviando la causa ad altra udienza.

La Corte di cassazione.

Sentite in pubblica udienza la relazione. ecc., fatta dal cons. Camerana; le osservazioni dell'avv. Tecchio, e le conclusioni del sig. Interdonato, f. f. di sost. Proc. gen., contrarie alla domanda;

Attesochè l' art. 642 del Cod. di proc. pen. stabilisce , che i condannati in materia correzionale alla pena del carcere eccedente i tre mesi non siano ammessi a domandare la cassazione allorchè non siano costituiti in carcere , oppure non siano posti in libertà provvisoria dalla Corte o dal Tribunale che ha pronunciata la sentenza ;

Attesochè nei giudicii d'appello , allorquando dopo una nuova discussione viene in tutto od in parte confermata la sentenza appellata, la condanna emana non più da questa sentenza medesima, la quale in forza dell' appellazione rimase sospesa , ma bensì da quella di quel Tribunale o di quella Corte che pronunciò in seconda istanza , e che per le disposizioni degli art. 356 e 411, 3.° alinea, devono delegarne la esecuzione al primo giudice ;

Che per verità lo scopo delle disposizioni del mentovato art. 642 essendo manifestamente quello di assoggettare la domanda della libertà provvisoria all'esame del Tribunale o della Corte che meglio conoscono lo stato ed il merito della causa , e possono perciò con maggior fondamento giudicare se il condannato meriti di godere di quel favore onde valersi del rimedio straordinario della cassazione; e potendo il fatto essere o notevolmente variato nel giudicio d' appello o considerato dai secondi giudici sotto un aspetto diverso da quello sotto il quale lo avevano i primi ravvisato , quantunque non siasi potuto aumentare la pena ; ne avviene che quello scopo non si otterrebbe quando non da giudici d'appello, ma da quelli che in prima istanza pronunziarono la condanna , si provvedesse sulla domanda della libertà provvisoria , imperocchè questi o non pronunzierebbero con esatta cognizione del fatto , o pronunzierebbero con quel criterio che i giudici d' appello avessero ravvisato erroneo, ritenendo come meritevole di un favore colui che per avventura il Tribunale non avrebbe ravvisato tale;

Che tanto è ciò vero che la stessa Corte di cassazione , la quale non conosce del merito, sarebbe incompetente per ordinare la libertà provvisoria di un condannato;

Attesochè il Martino Roncaglio fu posto in libertà provvisoria dal Tribunale di circondario e non dalla Corte d' Appello , che confermò la sentenza di condanna, la quale, per le addotte ragioni, era sola competente a provvedere sulla di lui domanda ; e non trovasi perciò egli nelle condizioni volute dall'art. 642;

Che per ulteriore conseguenza non deve questa Corte entrare nella disamina dei varii mezzi d'annullamento stati nel di lui interesse proposti, quantunque non sia malagevole il dimostrare la insussistenza di tutti;

Dichiara non ammissibile la domanda di Martino Roncaglio e lo condanna nella multa di lire 150 e nelle spese.

II. *Udienza de' 26 novembre 1863.*

Massa Saluzzo presidente, Lauteri relatore.

Surrogazione d' un consigliere alle Assisie — Impedimento legittimo — Menzione del verbale — Falso in atti pubblici — Segretario comunale—Pubblico ufficiale — Art. 44 e 46 della legge 13 novembre 1859— Art. 341 e 342 del Cod. pen. — 11, 87, 119, 124 e 211 della legge 23 ottobre 1859.

1. Non è prescritto che nel verbale si indichi espressamente l'impedimento, e le di lui cause, per cui uno dei consiglieri della Corte d' Assisie non sia intervenuto all' udienza e sia stato surrogato da un consigliere diverso dal supplente. La legittimità di siffatto impedimento si presume.

I segretarii comunali sono pubblici uffiziali.

2. Però ponno essere applicabili anche ad essi le sanzioni degli art. 341 e 342 del Cod. pen.

Sul ricorso di Bruno Giambattista di Giuseppe, ecc., diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'Assisie del Circolo di Vercelli del 1.° luglio 1863, colla quale in applicazione degli art. 341, 21 e 684 del Cod. pen. fu condannato alla pena della reclusione per anni 10, ed alle pene accessorie siccome colpevole di falsità, per avere alterata la cifra di L. 25 in quella di L. 325, sopra un mandato portante la data del 13 novembre 1862 da lui fatto firmare dal Sindaco ed assessore anziano a favore di Giuseppe Bessi, pagando poscia al medesimo L. 320 invece di L. 293 dovute, e così con danno del Comune in L. 32, col concorso però di circostanze attenuanti;

La Corte di cassazione.

Sentita la relazione, ecc., fatta dal cons. Lauteri, le osservazioni dell'avv. Podio nell'interesse del ricorrente, e le conclusioni del signor Bettoni, sost. Proc. gen., contrarie alla domanda;

Sui proposti mezzi d'annullamento desunti: Il primo da violazione degli art. 44 e 46 della legge sull' ordinamento giudiziario per essere intervenuto al dibattimento ed alla sentenza un consigliere, il quale non figura nel R. decreto di composizione di quella Corte d'Assisie per lo scorso anno giuridico, senza chiamare invece il supplente e senza che siasene reso noto il motivo;

(*Omissis*)

Il nono ed ultimo da erronea applicazione, e conseguente violazione dell'art. 341 Cod. pen., 1.° perchè a'termini della vigente legge comunale il segretario di un Comune non sia un funzionario od altro uffiziale pubblico, ma un semplice impiegato privato; 2.° perchè un mandato comunale non è un atto pubblico; 3.° perchè a tenore dell'art. 119 della citata legge comunale il rilascio dei mandati non essendo funzione del solo segretario, ma spettando al Sindaco e ad un assessore col di lui intervento, l'alterazione di un mandato avvenuta senza danno del Comune e senza vantaggio del ricorrente, non fosse commessa nell'esercizio delle sue funzioni;

Sul primo mezzo.

Attesochè nulla vi ha in atto o nel ricorso in appoggio dell'allegazione che il cons. Marenco di Moriondo non sia tra i giudici stati con R. decreto designati a comporre questa Corte d'Assisie, e nulla risulta dal verbale essersi in proposito osservato all'udienza;

Che inoltre ogni qualvolta uno di quei giudici non sia intervenuto e sia stato da altri surrogato havvi legale presunzione di legittimo impedimento per di lui parte, e non havvi disposizione alcuna di legge la quale esiga che siffatto impedimento e le di lui cause siano espressamente indicate nel verbale, trattandosi di cosa concernente la disciplina interna della Corte, alla quale sono ed esser devono del tutto estranee le parti;

Che del resto consta abbondantemente da copia di decreto ora unita agli atti, come a causa di legittimo impedimento quel consigliere sia stato regolarmente nominato dal Primo Presidente a termini dell' art. 41 della legge sull'ordinamento giudiziario e 4 del Regolamento,

(*Omissis*)

Atteso, finalmente, circa il mezzo 9.° ed ultimo, che i Comuni e per la natura della loro istituzione e per gli oggetti dei quali hanno ad occuparsi, e per il rapporto loro coll'amministrazione generale dello Stato, sono necessariamente pubbliche amministrazioni;

Che i medesimi a tenore degli art. 11, 87, 119, 124, 211 della stessa legge 23 ottobre 1859, debbono avere un segretario, il quale è autorizzato a spedir copia delle deliberazioni mediante pagamento, deve sottoscrivere i mandati che siano debitamente dal Comune rilasciati, percepisce diritti a lui dalla tariffa attribuiti, stende e firma i processi verbali delle seguite deliberazioni;

Che in conseguenza lo stesso non è già segretario particolare del Sindaco, ma sibbene del Comune, che lo elegge e gli fissa e fa pagare uno stipendio, ha esistenza ed attribuzioni speciali a lui conferite dalla legge, la quale riconosce un carattere d'autenticità nelle spedizioni di copie od estratti da lui rilasciate e firmate, e specialmente per la validità ed esigibilità dei mandati di pagamento richiede la di lui sottoscrizione;

Che ciò posto, anche a tenore dell'attuale legge sull'ordinamento comunale e provinciale, qualora il segretario comunale, siccome quello che per tutti gli oggetti dianzi indicati ha una qualità pubblica e non privata, ha funzioni ed attribuzioni a lui spettanti per delegazione diretta della legge e non dell'Autorità comunale, ed ha il potere d' imprimere agli atti il carattere d'autenticità, non dovesse essere considerato come pubblico funzionario, non gli si potrà al certo diniegare la qualità almeno di pubblico ufficiale;

Atteso inoltre che dal combinato disposto degli articoli 210, 213, 217 del Cod. pen., e giusta una bene stabilita giurisprudenza, il segretario d'un Comune o quale pubblico depositario o quale pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo può egualmente rendersi contabile di prevaricazione mediante sottrazioni o per corruzione;

Che quindi non havvi ragione per cui quella qualità, in lui riconosciuta già

precedentemente nella legge stessa, più non si voglia riconoscere allorchè trattisi di falsità commesse in atti del proprio di lui ufficio o ministero, con dolosa intenzione, in utile proprio od altrui, e a danno del Comune stesso;

Atteso finalmente, che quand'anche si volesse nella fattispecie riconoscere più propriamente applicabile l'art 342 che il 341 del Cod. pen., pure la pena tassativa edittale non avrebbe in sè potuto essere minore degli anni 10 di lavori forzati, e colla successiva diminuzione di un grado a motivo del dichiarato concorso di circostanze attenuanti, verrebbe sempre ad essere quella d'anni 10 di reclusione, stata per lo appunto inflitta, epperò a' termini dell' art. 629 del Cod. di proc. pen. non sarebbe mai il caso d'annullazione della sentenza, la quale appare anzi conforme al testo ed allo spirito della legge, ed alla già stabilita giurisprudenza;

Per questi motivi,

Rigetta, ecc.

III. *Udienza de' 2 dicembre 1863.*

MASSA SALUZZO Presidente, CAMERANA Relatore,

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE — QUANDO POSSA PRONUNCIARLA LA CORTE D'ASSISIE — ART. 496, 501 E 633 DEL COD. DI PROC. PEN. — DECISIONE D'UFFICIO — ORDINE PUBBLICO.

1. *La Corte d'Assisie non può pronunciare sulla estinzione dell'azione penale per prescrizione o per altro motivo, se non dopo il dibattimento e il verdetto dei giurati.*
2. *È nelle attribuzioni della Suprema Corte di definire d'ufficio, omesso ogni esame sul merito del ricorso, le questioni che interessano l'ordine pubblico.*

Sul ricorso di Moisè Levi del fu Michele, ecc., diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'assisie del circolo di Ferrara in data del 3 di luglio 1863, che dichiarò *non fondata allo stato attuale della causa*, e rigettò la domanda del di lui di difensore tendente ad ottenere che si pronunciasse non farsi luogo a procedimento, perchè estinta l'azione penale in forza della prescrizione,

La Corte di cassazione,

Sentite la relazione, ecc., fatta dal cons. Camerana, le osservaztoni dell'avv. Mazzucchi difensore di Moisè Levi, e le conclusioni del sig. Pozzi, sost. Proc. generale, contrarie alla domanda;

Attesochè l'art. 496 del Cod. di proc. pen. pone per principio generale ed assoluto che i dibattimenti incominciati debbano sotto pena di nullità essere continuati sino alla deliberazione dei giurati, tranne i casi espressamente preveduti dagli art. 277 e 301 del Cod. stesso;

Che quale corollario e conseguenza di quel principio stanno le disposizioni dell'art. 501, il quale stabilisce che tanto nel caso in cui il fatto, del quale l'accusato fu dichiarato colpevole, non costituisca reato, quanto in quello in cui o per prescrizione od in altro modo l'azione penale sia estinta, debba la Corte pronunziare, o non essersi fatto o non farsi luogo a procedimento; col che il legislatore dimostrò evidentemente che allorquando una causa è porta-

ta davanti alla Corte d'assisie, prima di pronunciare sopra tali questioni, comunque l'una e l'altra perentorie, debbasi col mezzo del dibattimento, e col verdetto dei giurati accertare e la sussistenza del fatto e la colpabilità dell'accusato perchè non abbiansi a decidere questioni astratte ed accademiche; e ciò che più importa, non sia agli accusati, col proporre, e talvolta anche senza alcun fondamento di ragione, siffatte eccezioni allo aprirsi del dibattimento, e ricorrere quindi tosto in cassazione contro il giudicato che le abbia respinte, aperta la via ad arrestare il corso della giustizia, protrarre indefinitamente i giudizi, e sottrarsi a quei giudici del fatto che la sorte loro ha dato, e sui quali già han potuto esercitare il diritto di ricusazione

Che perciò la Corte d'assisie di Ferrara, la quale assecondò la domanda del difensore del Moisè Levi e pronunziò immediatamente sull'eccezione di prescrizione chè esso aveva sollevata, a vece di attendere l'esito della discussione e il verdetto dei giurati, ha manifestamente disconosciuto la lettera e lo spirito dei mentovati due articoli del Codice di procedura penale;

Attesochè non essendo per l'art. 633 permessa la domanda di cassazione disgiuntamente dalla sentenza definitiva, se non contro quelle sentenze che siansi pronunciate sulla competenza (oltre a quelle della Sezione d'accusa, in esso designate) non doveva neppure la Corte d'assisie di Ferrara soprassedere dallo intrapreso dibattimento e rinviare la causa in vista della dichiarazione che Levi aveva fatto di voler ricorrere a questa Suprema Corte contro la sentenza che aveva respinta la di lui domanda, di non farsi luogo a procedere, rivocando così la precedente sentenza, colla quale avea essa stessa implicitamente riconosciuto che per pronunziare con più giusto e più fondato criterio sull'invocata prescrizione, la discussione e il dibattimento erano indispensabili;

Attesochè trattandosi di questioni che interessano l'ordine pubblico, è nelle attribuzioni di questa suprema Corte di definirle d'ufficio, ed anzi deve a ciò limitarsi l'attuale suo giudicio, omesso ogni esame sul merito del presentato ricorso, affinchè sia in opportuna e regolare sede risolta l'eccezione di prescrizione che pel ricorrente si stimasse di riproporre;

Per questi motivi

Annulla, ecc.; e rinvia, ecc.

IV. *Udienza dei 3 dicembre 1863.*

MASSA SADUZZO, pres.; PASELLA, rel.

FURTO QUALIFICATO — QUADRI ESPOSTI SUGLI ALTARI — COSE SACRE — ART. 611 N. 1 DEL COD. PEN. — QUESTIONE DI DRITTO.

1. *È questione di diritto e non di fatto, e però di esclusiva spettanza della Corte, quella se un oggetto qualunque, p. e. un quadro collocato sovra un altare, sia consacrato al culto divino in luogo sacro.*
2. *L'art. 611, n. 1, del Cod. pen. non concernendo che le cose consacrate pel culto divino, e non anche quelle semplicemente a questo dedicate o desti-*

nate, non può essere applicato nel caso di furto di quadri esposti sugli altari delle chiese.

SENTENZA.

Sul ricorso di Mearelli Mario di Luigi e Spuri Giovanni, detto *Nino*, per l'annullamento della sentenza 12 agosto 1863 della Corte d'assisie del Circolo d'Ancona, che applicando gli art. 606, 613 n. 1, 638, 639, 66, 104, 45 e 75 del Cod. pen., con altri non ricorrenti, e con diverse pene puniti, li condannava alla reclusione per anni 7 e nelle altre pene accessorie, siccome dichiarati colpevoli di furto qualificato pel mezzo, pel valore e per la qualità della cosa, avendo nella notte dal 10 all'11 giugno 1862 sottratto mediante rottura un quadro del Guercino da Cento, rappresentante S. Michele, stimato L. 26,000 dalla Collegiata di S. Nicolò, la dove era quell'imagine esposta alla pubblica venerazione:

La Corte di cassazione,

Sentite la relazione, ecc., fatta dal cons. Pasella, le osservazioni del sig. Torti, sost. avv. de'Poveri, e le conclusioni del sig. Bettoni, sost. Proc. gen., contrarie alla domanda;

Sopra il mezzo primo d'annullamento senza indicazione d'articolo di legge violato, che si propone su che la questione formulata dal Presidente fosse complessa, potendosi dei due distinti concetti in essa racchiusi affermarsene uno, e negarsi l'altro;

Attesochè dai quesiti secondo e terzo, relativi ai soli ricorrenti, e riferentisi alla tesi prima, che concerne altro accusato (Cesare Vecchi), il quale non fece domanda di ricorso, risulta affermata dal giurì nel fatto principale la dichiarazione di colpabilità del Mearelli e dello Spuri per avere nella notte del 10 all'11 giugno 1862 involato dalla chiesa di San Nicolò in Fabriano il quadro rappresentante S. Michele Arcangelo: — che indi nella tesi sesta s'interrogarono ed affermarono i giurati che constasse che mediante rottura staccassero (quei ladri) dalla parete e dalla cornice la tela del quadro;

Che dal raffronto di queste tre questioni, che in sè includono il fatto principale sul furto e la circostanza distintamente proposta del mezzo adoperato a commetterlo, è agevole conchiudere come la Corte d'Ancona in questa parte non che violasse l'art. 480 della Proc. pen., ad esso si conformava direttamente;

Sul secondo mezzo che, senza citazione d'articolo di legge violato, si trae dacchè nel settimo quesito siasi proposta ai giurati una questione di diritto, anzichè sottomettere alla loro deliberazione un puro esame di fatto;

Attesochè in questi termini la tesi settima si concepiva: — « Se constasse che il detto quadro si trovasse consacrato al culto divino in luogo sacro: » ed il giurì rispondeva affermando;

Che per vero con quella domanda e colla risposta successiva veniva a risolversi dai giudici del fatto una questione di mero diritto;

Che il definire quali delle cose destinate al divin culto sieno a dirsi sacre o semplicemente religiose, ossia quali consacrate, o quali solo benedette, richiede non un'indagine in fatto, che possa al comun senso degli uomini an-

che religiosi, offerire un concetto chiaro ed uniforme; sibbene presenta una questione siffatta, la quale non altrimenti si risolve che sopra i precetti, e sui riti speciali delle diverse religioni o credenze religiose;

Che tanto più alla soluzione del quesito non era dato pervenire se non per via di considerazioni dottrinali e giuridiche, in quanto l'articolo, dalla Corte d'Ancona applicato, 611 n. 1 del Cod. pen. in osservanza, ha profondamente modificato e ristretto il concetto e la sanzione penale dell' art. 657, che vi risponde, combinato col 660 del Cod. pen. albertino; dalle quali disposizioni si rende manifesto come il furto commesso in luogo sagro si qualificava nel Codice cessato per la *qualità delle cose consagrate*, e di cose non *sagre*, ma *dedicate* o *destinate al culto divino*: mentre di queste duplici qualificazioni la legge penale del Regno d'Italia manteneva la prima, cancellava la seconda:

Che cotesto semplice rilievo è per sè bastevole a porre in palese l' errore in cui si è corso nel proporre ai giurati colla questione settima una tesi, cui i soli giudici del diritto aveano competenza di definire;

Sul terzo ed ultimo obbietto, che si riferisce a violazione dell'art. 611, n. 1 dianzi ricordato, perchè anche ponendo da banda l' irregolarità del quesito settimo, sottomesso alle dichiarazioni del giurì, rimaneva pur sempre, che nella specie del fatto la tela involata, ed in cui si raffigurava l'Arcangelo San Michele, non potea noverarsi fra le cose consagrate al divin culto, ed alle quali unicamente si riferisce quella sanzione penale;

Attesochè, come l' antecedente, quest'ultimo argomento ha giusto fondamento nei termini della legge, rischiarati dall'uniforme dottrina dei nostri più insigni criminalisti, e dalle massime costanti di questa Corte, la quale, sui principii della preesistente penale legislazione distingueva nettamente gli oggetti consagrati al culto divino con cerimonie speciali, e che nella religione dei cattolici servono prossimamente al mistico sacrificio, alla custodia delle ostie eucaristiche, e del sagro crisma, e sagri perciò sono, e in diversi casi questo supremo Magistrato consagrati al culto divino ebbe a dichiarare il calice, la patena, gli oggetti che soglionsi custodire nel tabernacolo; e non possonsi avere, e reputarsi che semplici cose destinate al culto, o solo benedetti tutti gli altri oggetti od arredi che accrescono lustro o decoro a sagri luoghi: oppure unicamente, come le statue o le immagini dei Santi, richiamano le le menti dei fedeli alla venerazione di chi v'è rappresentato; per cui secondo la legge in osservanza e i principii suespressi, nel concreto il furto commesso dai ricorrenti in luogo sagro, potea bensì avere qualità dal valore e dal mezzo, non però dalla cosa;

Attesochè quest' ultima qualificazione ha dovuto influire nella misura della pena in 7 anni di reclusione, che per le due circostanze qualificative a norma dell'art. 612 non sarebbe aumentata che di un grado, per lo che si esclude che non abbiano i ricorrenti interesse nell'annullamento del giudicato, a cui apre la via la dimostrata sussistenza del secondo e del terzo motivo,

Per queste considerazioni,

Annulla, ecc. Rinvia, ecc.

V. *Udienza degli 11 maggio 1864.*

GLORIA ff. Presidente, LAUTERI, Relatore.

PARTE CIVILE — RICORSO IN CASSAZIONE — ORDINANZA DI NON FARSI LUOGO — INAMMESSIBILITA' — ART. 247, 390, 625 DEL COD. DI PROCEDURA PENALE.

È inammissibile il ricorso in cassazione della sola parte civile contro l' ordinanza con cui la Sezione d' Accusa, confermando quella del giudice istruttore, dichiarò non farsi luogo a procedimento.

Sul ricorso del dott. Bertani Agostino, fu Francesco, ecc., costituitosi parte civile, per l'annullamento dell'ordinanza della Sezione d' Accusa presso la Corte d' Appello di Torino del 25 agosto 1863, colla quale venne confermata l' ordinanza del giudice istruttore presso quel Tribunale di circondario del 4 stesso mese, che in base agli art. 28 della legge sulla stampa, 350, 351, 570, 572 del Cod. pen., dichiarava non esser luogo a procedimeato contro il Dina Giovanni, direttore del giornale l'*Opinione*, Rombaldo Giovanni, gerente di detto giornale, Macchiolo Giovanni, gerente della *Gazzetta del Popolo*, e Bossu Giovanni, gerente del giornale l' *Italie*, imputati dei reati previsti dagli art. 350, 351 e 570 del Cod. pen., e 28 della legge sulla stampa assieme combinati;

La Corte di cassazione,

Sentite la relazione, ecc., fatta dal cons. Lauteri, le osservazioni degli avv. Crispi, Carcassi e Varé, nell'interesse del ricorrente, quelle del signor Torti, sost. Avvocato dei poveri, nell'interesse degli imputati, e le conclusioni del signor Interdonato, f. f. di sost. Proc. gen., contrarie alla domanda,

Sull'eccezione pregiudiziale opposta dal Pubblico Ministero, e desunta dall'inammissibilità della domanda di cassazione fatta dalla sola parte civile contro l'ordinanza della quale si tratta:

Attesochè il Codice di procedura penale, conforme in ciò alla legislazione preesistente, ed a quella di altri Stati, ha sanzionato nelle stesse disposizioni preliminari due principii generali, in forza dei quali: 1.° *l'azione penale è essenzialmente pubblica ed è esercitata dagli Ufficiali del Pubblico Ministero* (articolo 2); 2.° *l'azione civile si può esercitare innanzi allo stesso giudice, nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale* (art. 4),

Che al primo di tali principii la legge medesima ha bensì arrecato alcune modificazioni, o, come dagli scrittori e dalla giurisprudenza concordemente si riconosce, alcune eccezioni:

1.° Col dare in determinati casi e nelle materie di polizia o correzionali la facoltà di evocare in giudizio penale l' imputato col mezzo della citazione diretta (art. 319, 364), 2.° Collo accordare in quelle materie alla parte civile il rimedio dell'appellazione (art. 341, 390), 3.° col dare nell'art. 247 alla stessa parte civile la facoltà di formare opposizione alle ordinanze del giudice istruttore ivi accennate;

Che per altro quella facoltà dell'appello fu tassativamente ristretta a ciò che riguardi l' ammontare dei danni, esclusa ogni ingerenza in ciò che all' azione pubblica o penale si riferisca: ed anzi nell' art. 390 alinea ultimo, qualora

l'appello non sia ammissibile per ragione di somma, espressamente si dichiarò non potervi esser luogo se non quando siavi pure appello relativamente all'azione penale per parte del Pubblico Ministero o dell'imputato, giacchè in un tale caso è sempre ancora viva e sussistente l'azione penale da cui può venire sorretta quella civile, che ne forma un mero accessorio o dipendenza. Ma non sarebbe consentaneo ai sopra enunciati principii generali della legge il dire negato alla parte civile perfino l'ordinario rimedio dell'appellazione, se il Pubblico Ministero non ricorre, tuttavolta che trattisi di sentenza correzionale o di danni da lei proposti in somma inferiore di lire mille, ed il volerle poi accordato l'esorbitante diritto di appigliarsi da sola al rimedio straordinario della cassazione, e pretendere che basti un di lei ricorso contro una mera ordinanza della Sezione d'Accusa colla quale siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, per mantenere viva o fare risorgere l'azione pubblica estinta col silenzio o colla rinuncia di chi solo ha dalla legge il mandato d'esercitarla:

Che parimenti, in ordine al diritto nella parte civile di formare opposizione alle ordinanze del giudice istruttore, diritto del quale propriamente ed anzi esclusivamente deve in ora essere discorso, tanto i motivi del Codice d'istruzione francese esposti dall'oratore di quel governo su quell'art. 133, quanto i motivi corrispondenti della Commessione superiore di legislazione intorno all'art 233 del precedente e 247 dell'attuale Cod. di proc. pen. patrio, appalesano chiaramente essersi ravvisato opportuno di concedere in via speciale ed eccezionale un simile diritto alla parte civile siccome una guarentigia in favore della società, contro i possibili errori involontari d'una Camera di Consiglio ed ora di un solo giudice istruttore, e contro l'impunità dei reati, essersi ravvisato opportuno che una simile ordinanza, in quel primo stadio dell'istruzione,non costituisse ancora cosa definitivamente giudicata,e che vi fosse luogo ancora ad un secondo grado di giurisdizione innanzi alla Sezione d'Accusa,

Ma i motivi stessi i quali consigliarono una tale disposizione si considerarono dalla legge siccome raggiunti, allorquando la parte civile, sulla sola sua istanza, abbia avuto l'agio e l'opportunità di rivolgersi alla Sezione d'Accusa, di rassegnare a questa le memorie da lei credute utili, di fare assoggettare superiormente ad un novello esame il vero stato del procedimento; una decisione della Sezione d'Accusa abbia confermato l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa che non siavi luogo ad ulteriore procedimento, ed il Ministero Pubblico dimostri col suo silenzio di riconoscere conformi al diritto quei due concordi provvedimenti;

E che perciò lo spirito dal quale è informata la disposizione del rammentato art. 247 appieno dimostra essersi sempre ritenuto a buon diritto essere quella una disposizione eccezionale da doversi mantenere ristretta ne'soli casi ed entro ai limiti dalla legge prefiniti,

Atteso infatti che lo scopo col quale la parte civile si presenta alla Sezione d'Accusa non può mai essere quello di chiamarla a statuire in alcun modo sulla sua domanda relativa ai danni ed interessi;

Che nessuna tra le disposizioni le quali regolano le attribuzioni della detta Sezione le impartisce la facoltà d'occuparsi se non dell'azione pubblica, di

esaminare cioè e statuire unicamente se siavi o non luogo a proseguire uno iniziato procedimento penale, o di rinviare l'imputato od accusato avanti al Tribunale competente, qualora riconosca esserne il caso;

Che in altri termini quel superiore e secondo giudizio, indipendente da ogni interesse o passione privata individuale, quando, come nella fattispecie, ha la sua base sullo apprezzamento dei fatti, dei risultamenti processuali, e delle prove, riscontri e indizii di reità, pone per espresso volere della legge un termine almeno provvisorio all'istruzione della causa, e talvolta alla detenzione d'un imputato, ed al doversi egli vedere, per fatto di un privato, mantenuto sotto il peso di un procedimento, d'un'istruzione giudiziaria penale,

Che in conseguenza a tenore dell'art. 424 si dovrà in tali casi ordinare il pronto rilascio coll'imputato se detenuto e non per altra causa, nè più potrà il medesimo, a tenore dell'art. 433, essere tradotto in giudizio per il fatto stesso, a meno che sapravvengano nuove prove a suo carico;

Ed anche questa disposizione conferma avere tali ordinanze il carattere di preparatorie d'istruzione, contro le quali non è dato dall'art. 633 di poter direttamente ricorrere in cassazione; perchè un giudicio fondato sull'apprezzamento di fatti e mutabile col sopravvenire di nuovi fatti, non può dar legale motivo ad un ricorso;

Atteso inoltre, che l'art. 447 espressamente accorda alla parte civile la facoltà di ricorrere contro la sentenza della Sezione d'Accusa nel solo caso in cui essa creda che l'accusato sia stato rimandato avanti giudici incompetenti; ma in allora è manifestamente viva l'azione pubblica la quale può sorreggere la di lei azione civile;

Che del resto in tutte le disposizioni del Codice concernenti il ricorso in cassazione, le parti che al medesimo hanno diritto, i provvedimenti che si possono denunciare, il modo in cui la Corte abbia a statuire, nulla propriamente si rinviene che lasci presupporre, e molto meno che comprovi l'ammissibilità di consimili domande della parte civile;

Che infatti l'art. 625 non riguarda se non il Pubblico Ministero, e relativamente al medesimo, la Commissione superiore di legislazione così esprimevasi: « La sentenza o declaratoria di *non farsi luogo*, non è che provvisoria « se è fondata sul motivo che non vi esistano sufficienti indizii di reità. Non si « potrebbe perciò ammettere il ricorso in cassazione sia perchè la sentenza « non è definitiva, sia perchè non s'appartiene alla Corte di Cassazione di ri« vedere le sentenze in ciò che concerne il fatto. È costante in questo punto « la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Francia, »

Che l'art. 630 apertamente niega alla parte civile il ricorso nelle materie criminali contro le sentenze definitive o che abbiano dichiarato non essersi fatto luogo a procedere, a meno che si fossero contro di lei pronunciate condanne civili superiori alla domanda dell'accusato, ma innanzi tutto si riferisce alle sentenze definitive, ed ai casi di condanna civile *ultra petita*, locchè nella fattispecie non s'avvera;

Che l'art. 631, siccome quello che contiene pure norme generali e manifestamente deve intendersi relativo alle vere sentenze definitive emanate in giudicio contraddittorio, non fu mai considerato in giurisprudenza, nè può con-

siderarsi come derogatorio di quel generale principio sancito nell'art. 4.° ed in tante altre disposizioni del Codice confermato, secondo il quale l'azione civile può bensì esercitarsi innanzi ai Tribunali di repressione, ma congiuntamente od accessoriamente all'azione penale, non più quando questa per una causa qualunque sia estinta; ed inoltre quando ancora si potesse quell'articolo intendere nel senso il più favorevole alla parte civile, sussisterebbe sempre l'inapplicabilità del medesimo, per trattarsi attualmente di vera materia criminale, dappoichè nella querela si instava apertamente per un processo criminale di falso, invocando l'art. 350 del Cod. pen., che sancisce la pena della reclusione estensibile ed anni sette; nell'opposizione all'ordinanza del giudice istruttore che aveva riconosciuto non aversi gli estremi, nè sufficienti indizii a carico dell'imputato, espressamente si insisteva sulla stessa imputazione di falso; la Sezione d'accusa tanto nell'adottare i motivi del giudice istruttore, quanto in quelli da essa aggiunti, venne nello stesso avviso; ed ancora nell'attuale ricorso si persiste a sostenere che non siansi praticati tutti gli incombenti ad oggetto d'accertare l'asserta falsità, locchè fa palese sempre più come in ogni evento non si possano nemmeno invocare le disposizioni di quegli art. 631 e 632;

Che meglio non giova il ricorrere all'art. 633, in primo luogo perchè esso niega in generale il ricorso contro le sentenze preparatorie o d'istruzione, e tale già si disse doversi per più ragioni considerare e nella sua essenza e ne'suoi effetti quella di che ora si tratta; in secondo luogo perchè quell'articolo nel suo alinea ha bensì esteso la facoltà del ricorso alle declaratorie di non farsi luogo per mancanza d'indizii di reità; ma ciò aggiunse in piena correlazione coll'art. 625, il quale accorda una tale facoltà al solo Pubblico Ministero; in terzo luogo perchè sì l'uno che l'altro di quei due articoli non permettono allo stesso Pubblico Ministero di ricorrere se non per una delle cause indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 448;

Che non è nemmeno il Pubblico Ministero, ma la parte civile quella che da sola vuole ricorrere, e per sopra più tra tutti gli articoli del Cod. di proc. pen. che denuncia come violati, non ne accenna alcuno il quale contenga disposizioni, all'inosservanza delle quali sia allegata la pena di nullità per violazione od ommissione di forme;

E che alla stessa guisa non si possono con legale fondamento invocare gli art. 721, 748 e 655 dello stesso Cod., dappoichè quest'ultimo si riferisce manifestamente ai casi preveduti nell'alinea dell'art. 625, il quale contro la sentenza della Sezione d'accusa portante dichiarazione che non vi sia luogo a ulteriore procedimento accorda il ricorso al solo Ministero Pubblico, e riconosce bensì che in allora la parte civile può intervenire nel giudicio di cassazione, come lo riconosce il successivo art. 600; ma che in quei casi, come pure in quelli di conflitto o di ricusazione dei giudici, l'azione penale, od è mantenuta viva dal Pubblico Ministero, o, se momentaneamente arrestata nel suo corso, essendo tuttavia sussistente per sorreggere l'azione civile, può dare diritto alla parte interessata d'intervenire, può lasciare aperto l'adito a giudicare e pronunciare anche nel di lei interesse; ma indi non ne viene che la parte civile possa di per sè sola ricorrere contro le ordinanze della Sezione d'Accusa, pari a quella di cui si ragiona;

Atteso insomma , che anche nell' ipotesi del ricorso , il risultato della domanda della parte civile non dovrebbe in definitiva essere altro, se non quella della cassazione con rinvio. Ma innanzi tutto questa Cassazione dovrebbe addivenire ad un apprezzamento dei fatti , degli indizii e dei riscontri e delle prove contro il giudizio sovrano della Sezione d' accusa , locchè non è a lei consentito ; di più questa Corte , giusta le norme generali , non potrebbe in ogni evento e nel caso d'annullazione se non rinviare la causa ad un'altra Sezione d'accusa. Ora anche codesta Sezione, cui fosse fatto un rinvio , più non potrebbe statuire sull'azione penale, perchè estinta, non potrebbe statuire sull'azione civile, per non essere ciò nelle di lei attribuzioni, non potrebbe ugualmente rinviare a'Tribunali civili perchè ciò non è a lei demandato dalla legge, non potrebbe rinviare ad un Tribunale di repressione , perchè questi, siccome si è già dovuto più volte ripetere , non possono conoscere dell'azione civile se non accessoriamente alla penale ;

Epperò non essendosi colla denunciata ordinanza neppure pronunciata veruna condanna civile , nè potendosi qualificare tale una semplice condanna nelle spese, la quale non è se non una conseguenza forzata della regola , secondo la quale la parte soccombente deve sopportare le spese , rendesi manifesto ognor più che il ricorso della parte civile sarebbe senza scopo e senza interesse. Ed è questo il motivo per cui la legge non lo ha ammesso;

Atteso infine , che i motivi di questa irricevibilità vennero espressi dalla Commissione superiore di legislazione, col rendere ragione delle disposizioni contenute nell' art. 376 del cessato , corrispondente all' art. 623 del ripetuto Cod. di proc. pen. nei seguenti termini: « l'articolo non conferisce la facoltà « di ricorrere che al Ministero Pubblico ; la giurisprudenza sembra stabilita « in questo senso e con ragione ; la parte civile infatti non potrebbe essere « ammessa ad impugnare in proprio nome una sentenza con cui si fosse di- « chiarato non farsi luogo , perchè dessa non può agire che in concorso del « Ministero Pubblico ; l' esercizio cioè della sua azione privata è subordinato « all'esercizio dell'azione pubblica; »

Che in questo senso si è pure pronunciata questa Corte in ordine ad ordinanze della Sezione d' Accusa in materia correzionale fin dal 28 settembre 1849 , e d' allora in poi altre sentenze emanarono nello stesso senso tanto in materia criminale quanto in materia correzionale;

Che perciò l'inammissibilità della presente domanda della sola parte civile è resa evidente dal testo e dallo spirito della legge , da tutte le disposizioni generali concernenti lo esercizio dell'azione pubblica e dell'azione civile, dalle speciali disposizioni espressamente e ristrettivamente introdotte nel Codice stesso, dalle attribuzioni dalla Sezione d'Accusa e di questa Corte medesima, dalla impossibilità che la cosa sia altrimenti , e dalla giurisprudenza s patria che estera, si antica che recente;

Per questi motivi,

Dichiara non ricevibile il ricorso del dott. Agostino Bertani contro l' ordinanza della Sezione d'Accusa presso la Corte d'appello di Torino del 25 agosto 1863 della quale si tratta , colla condanna del suddetto nella multa di lire cento cinquanta e nelle spese.

(Dal *Mon. de' Trib.*).

GIURISPRUDENZA STRANIERA

—

CORTE DI CASSAZIONE DI FRANCIA

1. *Udienza de' 7 febbraio 1863.*

Causa Jourdan.

CORTE DI ASSISE — SORTEGGIO DEL GIURI' — COMPOSIZIONE — GIURATO COMPLEMENTARE.

Quando i giurati ordinarii sono di sotto al numero di trenta, questo numero debb'essere completato co'giurati supplenti presi nell'ordine stabilito dalla lista della sessione. E però è nullo per illegale composizione del giurì il verdetto al quale abbia partecipato il quarto giurato supplente, quando non ce ne bisognava che due, e senza essere legalmente provato che su' tre giurati supplenti, primi iscritti, due fossero stati regolarmente dispensati (1).

La Corte sul mezzo elevato di ufficio, circa la composizione irregolare del giurì pel giudizio, e quindi per violazione dell'art. 393 Cod. d' istruzione criminale, combinato con l' art. 18 della Legge 4 giugno 1853; veduti i detti articoli;

Attesochè è constatato dal processo verbale del sorteggio del giurì pel giudizio che il numero de' giurati ordinarii presenti della lista principale era di soli ventotto; e che per completare il numero di trenta il presidente della Corte pose nell'urna i nomi del primo e del secondo giurato supplente: gli altri giurati supplenti, soggiunse il processo verbale, non han preso alcuna parte al sorteggio de'giurati;

Attesochè intanto, giusta il verbale della Corte di assise, il secondo de' giurati che compose il giurì di giudizio e che partecipò alla discussione ed alla dichiarazione del giurì, è un certo Barbier, portato siccome quarto iscritto sulla lista de'supplenti;

Che risulta da queste prove che il nome del signor Barbier fu indebitamente messo nell'urna per partecipare al sorteggio e quindi anche illegalmente prese posto fra'giurati pel giudizio; che in questa materia della composizione della lista del giurì pel giudizio, tutto è sostanziale e tiene essenzialmente a' diritti della difesa dell'accusato;

Attesochè non si potrebbe ammettere in questo caso che in mancanza di qualsiasi reclamo, sia dell' accusato sia del suo difensore, vi ha presunzione

(1) Nello stesso senso, Cassazione francese, 14 gennajo 1841 e 28 luglio 1855 — Cassazione di Napoli, arresto de'19 maggio 1864, ricorso del Tufo.

legale che il sig. Barbier avrebbe sostituito sia il primo, sia il secondo, sia il terzo de'giurati supplenti impediti; che le enunciazioni del processo verbale si oppongono a questa presunzione e la combattono apertamente; che esse in effetti dicono chiaro che i soli nomi del primo e del secondo giurato supplente furono messi nell' urna e che gli altri giurati supplenti non presero alcuna parte alla estrazione a sorte;

Attesochè del sin qui detto si deduce che irregolarmente ed arbitrariamente il sig. Barbier fu chiamato a concorrere alla formazione del giurì pel giudizio; e che quindi vi è stata manifesta violazione degli articoli 393 del codice d'istruzione criminale e 18 della legge 4 giugno 1853: Cassa ed annulla ec.

Bresson, relatore.

II. *Udienza de'17 aprile 1863.*

Causa Heiriès

CITAZIONE — REPRESSIONE DI UN FATTO PER CUI NON SI PROCEDE — COMPLICITA' — DICHIARAZIONE DEL GIUDICE — ELEMENTI COSTITUTIVI — SPESE — SOLIDALITA' — FATTI DISTINTI.

1. *Il magistrato penale non può condannare gl'imputati citati innanzi a lui che pe'delitti specialmente compresi nelle ordinanze del giudice istruttore e della citazione. È dunque nullità il condannare un individuo per un delitto del quale non fu imputato.*
2. *È nulla la decisione che condanna un imputato siccome complice di un delitto (del delitto di frode specialmente) senza dichiarare esplicitamente che egli ha scientemente ajutato ed assistito gli autori del reato, o che abbia scientemente ricettato le cose provenienti da frode; essendo questa dichiarazione essenziale. L'imputato perseguito insieme ad altri individui, ma per un fatto distinto e non connesso, non può essere condannato alle spese solidalmente con gli altri imputati per reati che gli sono affatto estranei.*

La Corte, veduti gli articoli 130, 182 del codice d'istruzione criminale, 59, 60, 62, 405, 55 del codice penale;

Sul primo mezzo tratto da che la decisione impugnata confermando la sentenza del 3 luglio 1861, ha confermato la parte della sentenza che condannava Maurizio Heiriès per complicità di scrocco in danno della casa Wilson;

Attesochè risulta dalla ordinanza resa dal giudice istruttore di Lione il 28 maggio 1861 e dalla citazione fatta al ricorrente che esso veniva tradotto innanzi al tribunale correzionale di quella città come imputato di essersi reso complice nelle frodi commesse in danno della casa Heynadier; che solo i suoi coimputati Lhenoret, Coindet ed altri erano imputati della frode in danno della casa Wilson.

Che frattanto la decisione impugnata ha condannato il ricorrente per questo ultimo reato; e con ciò ha sconosciuto il principio che vieta a'tribunali di re-

pressione di statuire su'fatti pe'quali non sono stati aditi secondo le formalità tracciate dalla legge; ed ha espressamente violato i citati art. 130 e 182 e commesso un eccesso di potere ;

Sul secondo mezzo, poggiato su la violazione degli articoli 59, 60, 62 e 403 del Codice penale perchè i fatti ritenuti a carico di Maurizio Heiriès ne'motivi della sentenza adottati dalla decisione impugnata , e pe' quali Heiriès è stato dichiarato complice delle frodi commesse in danno della casa Meynadier, non presentano i caratteri della complicità legale ;

Attesochè i detti motivi non enunciano nè esplicitamente nè implicitamente che il ricorrente abbia *scientemente* ajutato o assistito gli autori dell' azione nè che egli abbia *scientemente* ricettato le cose provvenienti dalle dette frodi;

Che la decisione in contumacia del 7 gennajo ultimo in aggiunta a' motivi de'primi giudici, constata che Maurizio Heiriès « si è reso complice compran-« do e rinvendendo di sotto al prezzo corrente una parte delle mercanzie scroc-« cate, sapendo che erano il prodotto della frode e ricettando scientemente le « dette mercanzie ; che egli così ha ajutato e facilitato gli autori delle dette « frodi ne' fatti che le han consumato »; e che la decisione impugnata ha statuito come segue sulla opposizione formata da Heiriès : « Senza arrestarsi nè « aver riguardo alla detta opposizione e rigettandola : adottando i motivi dei « primi giudici..... ordina che la decisione in contumacia del 7 gennajo ab-« bia il suo pieno e completo effetto » ;

Ma attesochè non potrebbe ammettersi che il rigetto puro e semplice della opposizione e la conferma della decisione in contumacia implichino necessariamente l' accoglimento delle considerazioni di questa decisione , massime quando la decisione impugnata ha fatto suoi i motivi de' primi giudici, senza aggiungervi nuove ragioni ;

Che per tal modo i motivi della sentenza lasciando incerti i caratteri della complicità criminosa , non hanno potuto servire di base legale alla condanna del ricorrente ;

Che da ciò segue che la Corte imperiale di Lione ha falsamente applicato e formalmente violato i citati articoli del Codice penale ;

Sul terzo mezzo , poggiato su la falsa applicazione dell' art. 55 del Codice penale :

Attesochè il ricorrente non è stato dichiarato colpevole che di un solo de'capi di accusa compresi nella ordinanza del giudice istruttore ; che questi capi erano distinti e senza nessun vincolo di connessità fra loro ; che Heiriès non poteva dunque essere condannato alle spese solidalmente con gli altri imputati, per reati che gli erano affatto estranei ; che quindi la decisione impugnata ha erroneamente applicato ed evidentemente violato il detto articolo 55;

Cassa, ed annulla ec.

Du Bodan , relatore.

III. — *Udienza de'4 giugno 1863.*

Causa Norbel

QUESTIONE DI SCUSA — PROVOCAZIONE — DICHIARAZIONE DI COLPABILITA' — MAGGIORANZA.

Nelle Colonie come nella metropoli, é nulla la dichiarazione di colpabilità che in un'accusa di percosse e ferite non enuncia, la risposta negativa su la quistione di scusa per provocazione essere stata presa a maggioranza.

La Corte — Visti gli art. 344 e 417 del Codice d'istruzione criminale coloniale;

Attesochè ai termini del detto articolo 344 la dichiarazione di colpabilità non può essere pronunziata che alla maggioranza di cinque voti sopra sette, e che l'art. 417 mette fra le nullità che viziano la sentenza di condanna la violazione o omissione delle disposizioni dell'art. 344 sulla maggioranza necessaria per la dichiarazione di colpabilità;

Attesochè in materia di percosse o ferite volontarie la provocazione per percosse e ferite gravi contro la persona dell'accusato costituisce una scusa legale; che essa modifica la colpabilità, dando luogo ad una pena meno rigorosa;

Attesochè la decisione che esclude questa scusa è dunque una dichiarazione di colpabilità, la quale non può essere che il risultato di una maggioranza di più di quattro voti;

Che l'esistenza di questa condizione essenziale della sua validità deve essere constatata per stabilire la sua regolarità;

Attesochè nel fatto la Corte di assise della Pointe-à-Pitre (Guadalupa), sulla quistione di sapere se le percosse e ferite onde l'accusato è stato riconosciuto colpevole erano state provocate da percosse o violenze gravi, si è limitata a rispondere negativamente, senza dire che questa decisione era stata presa alla maggioranza di più di quattro voti;

Che in questo caso la sentenza di condanna riposa sopra una base, la cui legalità non è sufficientemente stabilita;

Cassa e annulla ec.

MOREAU, relatore

IV. — *Udienza de'18 giugno 1863.*

Causa Troublè

PARTE CIVILE — INTERVENTO — CONDANNATO — PROCEDIMENTO ULTERIORE CONTRO IL SUO COMPLICE.

L'intervento come parte civile in un processo criminale non è permesso che alla persona lesa dal crimine o delitto commesso. Ma non è autorizzato questo intervento, nel caso in cui fosse reclamato da un condannato, in un processo ulteriormente proseguito contro di un altro imputato come suo complice, anche quando questo condannato allegasse di avere interesse a far riconoscere che quell' individuo è il solo colpevole, e quindi giungere con ciò alla revisione della sentenza di condanna pronunziata contro di lui.

La Corte — Attesochè Troublé condannato da una sentenza anteriore come colpevole dell' assassinio, pel quale Bert si trovava rinviato innanzi alla corte di assisie per averlo commesso unitamente al Troublé, dimandava di intervenire nella causa per far modificare i termini della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa contro Bert, far dichiarare quest' ultimo soltanto colpevole del crimine, e arrivare così alla revisione della sentenza di condanna pronunziata contro di lui;

Attesochè è principio che la direzione dell' azione pubblica appartiene al Pubblico Ministero, e che l'indipendenza della sua missione non saprebbe ammettere un terzo ad intervenire allo scopo di far modificare l'accusa decretata contro un imputato, stante che quest' accusa è formolata e qualificata dalla sentenza di rinvio innanzi alla corte di assisie, e sulla quale soltanto il giurì deve pronunziarsi con tutte le circostanze comprese nel riassunto dell' atto di accusa, ai termini dell'art. 336 del Codice d'istruzione criminale,

Attesochè la legge non lascia altro dritto al condannato da una sentenza passata in cosa giudicata, per rimuovere gli effetti di questa condanna, che la via della revisione nei casi preveduti dell'art. 443 del Codice d' istruzione criminale, e che in questo caso appartiene solamente al ministro di giustizia di rivolgersi alla Corte di cassazione innanzi alla quale deve esser portata la causa;

Attesochè nella specie non v'era luogo a quest' azione da parte di Troublé, che dopo la sentenza che si sarebbe pronunziata sul processo diretto contro Bert, e nel caso soltanto che questa sentenza, inconciliabile con quella resa contro di lui, avesse dimostrato la innocenza dell'uno o dell'altro condannato;

Attesochè, quindi l' intervento dei coniugi Troublé nel dibattimento criminale aperto contro Bert innanzi alla corte di assise di Seine-e-Marne, non è ricevibile sotto qualunque aspetto, — Rigetta ec:

FOUCHER, relatore

V. *Udienza del 24 aprile 1863.*

PERIZIA — COMUNICAZIONE — SEGRETO DI FABBRICA —

Causa Buer

FATTI COSTITUTIVI — OPERAJO — PRUOVA

1. *Le regole di procedura per la perizia civile sono inapplicabili alle perizie criminali, e quindi non si può utilmente eccepire una nullità su le comunicazioni che avrebbero avuto luogo tra i periti ed una delle parti*
2. *La legge non avendo diffinito il segreto di fabbrica, spetta a'giudici del merito il valutar ciò che costituisce un segreto di fabbrica, a'termini dell'art. 418 del Codice penale*
3. *Quando la decisione dichiara in fatto che l'imputato era nel tempo del reato operajo della casa che possedeva il segreto, questa dichiarazione è sovrana e dispensa dall'esaminare se un operaio che abbandonò una fabbrica possa rendersi colpevole del reato previsto nell'art. 418, per una rivelazione posteriore alla sua della uscita fabbrica stessa* (1).

La Corte,

Sul primo mezzo, poggiato su la pretesa violazione dell'art. 7 della legge 20 aprile 1810, perchè la decisione non avrebbe ragionato il rigetto di ciascun dei capi delle domande subordinate di Buer, e su di una pretesa violazione de' diritti della difesa:

Attesochè, per quanto riguardo la prima parte di questo mezzo, risulta dal ravvicinamento delle dette conclusion e della decisione, come la Corte abbia giustificato il rigetto con ragioni espresse su ciascuno de'punti costitutivi un vero capo di conclusione; che quindi il mezzo proposto non sussiste in fatto;

Attesochè la seconda parte di questo mezzo è fondata su che le parti civili sarebbero state in relazione su la causa medesima col perito Delvaux prima della sua nomina, e che posteriormente esse lo avrebbero diretto in certe parti della perizia e ciò senza contradizione di sorta,

Attesochè la decisione impugnata, dopo valutati i documenti sottoposti alla Corte ha dichiarato in fatto che non era provato essersi verificate le comunicazioni anteriori e l'ingerimento nelle operazioni della perizia; che questa dichiarazione è sovrana e sfugge qualunque sindacato.

Attesochè d'altra parte ed ommettendo che certe operazioni preliminari sieno state praticate alla sola presenza delle parti civili, è indubitato che le regole di procedura applicabili alle perizie civili sono esclusivamente regolate dagli articoli 43 e 44 del Codice d'istruzione criminale, che quindi il mezzo proposto non ha fondamento nè in fatto ne in diritto,

Sul secondo mezzo fondato su la erronea applicazione dell'art. 418 del Codice penale:

(1) Il Codice penale italiano ha dileguato ogni dubbio, perchè nel suo art. 591 leggesi:« Chiunque manifesti i segreti delle fabbriche e manifatture a cui è *od era applicato*.

Attesochè la sentenza e la decisione, dopo aver dichiarato che risultava dalla istruzione e dal dibattimento che negli anni 1859 e 1860 , la Casa Collomb e Carrajat aveva acquistato una preminenza incortrovertibile per la tintura delle sete, aggiungono che questa preminenza non risultava punto da ciò che chiamasi mano d'opera ma che essa era dovuta all' uso di dati elementi, alla loro combinazione novella , e ad una successione di operazioni ben diffinite , producenti risultati più perfetti;

Che da questi fatti così comprovati la decisione ha potuto trarre la conseguenza giuridica che allora la Casa Collomb e Carrajat era effettivamente in possesso di ciò che la legge ha inteso per un segreto di fabbrica.

Che Buer invano obbietterebbe che questa qualifica dei segreti di fabbrica era stata fatta dalla Corte in termini diversi da quelli della dimanda ; che oltre all'essere questa assertiva smentita dalle conclusioni delle parti, dalla sentenza e dalla decisione, nulla opponevasi, in diritto, a che la Corte ricercasse o stabilisse da sè con l' ajuto de' diversi documenti della causa le condizioni effettive del segreto ;

Sul terzo mezzo, poggiato su la pretesa violazione del citato articolo 418, da che Flotte non era più operajo della Casa Collomb e Carrajat, quando avrebbe comunicato a Buer il loro segreto di fabbrica

Attesochè questo mezzo non regge in fatto ; che in vero risulta de' termini stessi della sentenza , adottata dalla Corte in tutte le sue parti, che Flotte fu dichiarato colpevole di avere nel 1861 in qualità di operajo di fabbrica nella casa di Lione, Collomb e Carrajat, comunicato a Buer un segreto della fabbrica dove era applicato ;

Che i motivi della sentenza e della decisione, anzichè contradire questa enunciazione formale del dispositivo, la confermano invece nel modo più esplicito facendo risalire ad un epoca anteriore all'uscita del Flotte le pratiche, i colloquii, i doni e le promesse che lo determinarono a tradire il segreto di fabbrica de' suoi padroni ;

Che, quindi, non occorre esaminare se l' articolo 418 sia applicabile al caso in cui l' operajo non è più addetto alla fabbrica di cui manifesta i segreti :

Rigetta.

Gerente responsabile — Giovanni Testa.

INDICE

AVVERTENZA. . . . . pag. V-VII

Intorno le proposte di legge relative all'amministrazione della giustizia penale, presentate al Senato del Regno dal Guardasigilli nella tornata del 1.° giugno 1863, pel Prof. ERRICO PESSINA . 1

Appendice contenente tre progetti di legge. 30

Delle attuali condizioni della filosofia del diritto penale in Francia, Nota del Prof. ERRICO PESSINA 59

Intorno le Leggi penali inglesi del 6 agosto 1861, considerazioni di G. C. MITTERMAIER 73

Di alcune osservazioni al Codice penale italiano, Nota di FRANCESCO SAV. ARABIA. 123

Sul tentativo a delinquere, lettera del Prof. FRANCESCO CARRARA da Pisa, al Prof. SANMINIATELLI 141

Sulle recenti riforme de' Codici penali francesi, Studii e confronti dell'avv. PIETRO SELLITTO 154

Su due articoli dell'ultimo progetto di riforma a parecchie disposizioni del Codice di procedura penale, per FRANCESCO AURITI. . 195

Dell'emenda penale, pel Prof. PIETRO ELLERO 249bis

Alcune considerazioni su la pretesa necessità della pena di morte, del Prof. THONISSEN 293

ESAME DELLA GIURISPRUDENZA.

Arresto della Corte di Cassazione di Napoli, de' 29 luglio 1863, sul ricorso di Simplicio Birra — Osservazioni di GIUS. CATERINO IMBRIANI. 203

Arresto della detta Corte, de' 19 gennaio 1863 sul ricorso di Raffaele Martino — Osservazioni di PIETRO SELLITTO 207

Sulle presenti condizioni della giustizia penale nelle Provincie Napolitane — Circolare del Procuratore Generale VACCA. . . 216

Arresto della Corte di Cassazione di Napoli, del 12 febbrajo 1864, sul ricorso di Giovanni Alonzi—Osservazioni di G. C. Imbriani.
Arresto della Corte di Cassazione di Francia, del 18 agosto 1863—Osservazioni di P. Sellitto 220

BIBLIOGRAFIA.

Di alcune riforme de'Codici penali italiani, per l'avv. Sante Martinelli, Consigliere alla Corte di appello di Napoli, un vol. in 8.°, 1863—Pietro Sellitto 33
Étude sur la moralité comparée de la femme et de l'homme, au point de vue de l'amélioration des Lois pénales et des progrés de la civilisation, par Bonneville de Marsangy, Conseiller á la Cour impériale de Paris; Cotillon, 1862—Pietro Sellitto. 49
Il telegrafo in relazione al diritto penale, per Filippo Serafini—Pietro Sellitto. 85
Sul nuovo regime di rito penale in Italia, istituzioni di Francesco Saluto—Pietro Sellitto 86
Miscellanea germanica ad uso della più o meno prossima codificazione penale generale italiana per Angelo Recchia—Pietro Sellitto. 87
Il Codice di procedura penale del Regno d'Italia, con comenti tratti dalla teoria, dalla giurisprudenza e dalla pratica, del Conte Leonzio Massa Salluzzo—Pietro Sellitto. 88
Comento filosofico-storico-esegetico al codice penale del nuovo Regno d'Italia, dell'avv. Nicola Gattola—Errico Pessina. . 89
De la detention préventive et de la célérité dans les procedures criminelles en France et en Angleterre, par Ernest Bertrand—Pietro Sellitto 90
Des réformes de l'instruction criminelle, par Bertin—P. Sellitto.
Du jury en matiére criminelle par I. Bigorie de Lachamps. . 101
Il Giurì e le Corti di assisie, per Francesco de Giovine—Mittermaier 224
Della riabilitazione de'condannati, trattato di Nicola Alianelli—Prof. Errico Pessina ivi
Discorso profferito alla Corte di Cassazione delle provincie Napolitane, il dì 7 gennaio 1864 dall'Avv.generale Giovanni de Falco—Prof. Errico Pessina. 331
Cenno intorno le pubblicazioni più recenti di diritto penale in Germania. 333

GIURISPRUDENZA ITALIANA.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Arresto de' 9 febbraio 1863 — Ricorso Armocida ed altri . . . 51
» *de' 16 marzo 1863* — Ricorso di Rienzo 106
» *degli 11 settembre 1863* — Ricorso del P. M. contro Varanese. 110
» *de' 10 aprile 1863* — Ricorso de Peppo 226
» *de' 24 luglio 1863* — Ricorso Buonomese. 228
» *de' 24 agosto 1863* — Ricorso Ragone. 230
» *de' 7 dicembre 1863* — Ricorso Lippolis 233
» *de' 26 marzo 1862* — Ricorso Cielo. 225
» *de' 14 settembre 1863* — Ricorso Berardi. 333
» *de' 17 febbraio 1864* — P. M. presso la Corte di appello di Napoli, ricorrente. 347
» *de' 17 febbraio 1864* — Ricorso di Falco 349
» *de' 30 marzo 1864* — Ricorso dell'Amm. delle Gabelle. . 351

CORTE DI CASSAZIONE DI MILANO.

» *degli 11 luglio 1863* — Ricorso Campana e Bonamici. . 239
» *degli 11 luglio 1863* — Ricorso P. M. presso la Corte di appello di Ancona 241
» *de' 15 luglio 1863* — Ricorso Faimali ed altri 242
Arresto de' 26 novembre 1863 — Ricorso Bruno 335
» *de' 2 dicembre 1863* — Ricorso Levi 337
» *de' 3 dicembre 1863* — Ricorso Mearelli 338
» *degli 11 maggio 1864* — Ricorso Bertani 361

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (Sezione di accusa)

Sentenza de' 28 luglio 1863 — Causa Mele. 115

GIURISPRUDENZA STRANIERA.

CORTE DI CASSAZIONE DI FRANCIA.

Arresto de' 12 dicembre 1861 — Causa Rossi 55
» *de' 12 settembre 1861* — Causa Damée 56
» *de' 10 gennajo 1862* — Causa Esnon 57
» *de' 21 dicembre 1861* — Causa Dubois. 58
» *de' 28 novembre 1861* — Causa Barat. 117
» *de' 5 dicembre 1861* — Causa Normand 118
» *de' 3 luglio 1862* — Causa Camoin. ivi
» *degli 11 settembre 1862* — Causa Loret. 119
» *de' 25 settembre 1862* — Causa Bolanneaux 120

Arresto de' 14 novembre 1861 — Causa Marret. 121
» *de' 15 gennaio 1863* — Causa Lambert. 244
» *de' 6 febbraio 1863* — Causa Lalande 245
» *de' 26 marzo 1862* — Causa Klofestein 246
» *degli 11 gennaio 1862* — Causa Lecomte. 247
» *de' 26 febbrdio 1863* — Causa Schott 248
» *de' 7 febbraio 1863* — Causa Jourdan. 366
» *de' 17 aprile 1863* — Causa Heiries 367
» *de' 4 giugno 1863* — Causa Norbel. 369
» *de' 18 giugno 1863* — Causa Troublé. 370
» *de' 24 aprile 1863* — Causa Buer 317

